

**Istituto di Istruzione Superiore “M.T.Cicerone” di Sala Consilina  
Centro Studi e Ricerche Del Vallo di Diano “Pietro Laveglia”**

**LA TRADUZIONE DEGLI *STATUTA* MEDIEVALI DI SALA  
UN’ESPERIENZA DIDATTICA**

*a cura di*

**GIUSEPPE MARINI**

## **INTRODUZIONE**

## 1. Il progetto

La traduzione degli *Statuta* medievali di Sala è il punto di arrivo di un percorso didattico intrapreso nel 2011 presso l'Istituto d'Istruzione superiore "M. T. Cicerone" di Sala Consilina, sotto la spinta del prof. Carmelo Setaro, allora dirigente dell'Istituto, e del prof. Giuseppe Colitti, presidente del Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano "Pietro Laveglia", che dal 1981 svolge una lodevole e validissima opera di studio scientifico, valorizzazione, promozione e divulgazione del patrimonio culturale del Vallo di Diano. Il prof. Setaro, estremamente sensibile verso la storia locale e consapevole della necessità di arricchire l'offerta formativa dell'Istituto con iniziative volte a stimolare negli alunni la conoscenza della storia e degli aspetti culturali del loro territorio, ha promosso con grande entusiasmo la realizzazione di un progetto incentrato sugli *Statuta* di Sala del 1378, che si è svolto nel corso degli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, coinvolgendo alcuni alunni del liceo classico, i quali hanno frequentato lezioni tenute in orario pomeridiano, per un totale di 60 ore. Hanno partecipato al corso gli allievi Monica Apostolico, Maria Antonietta Paladino, Carmen Papaleo, Fabiana Romano, Caterina Setaro, Sonia Vanacore (classe V ginn. sez. B nell'a.s. 2010/2011, classe I lic. sez. B nell'a.s. 2011/2012), Giovanni Freda, Giuseppe Greco (classe I lic. sez. A nell'a.s. 2010/2011, II lic. sez. A nell'a.s. 2011/2012), Michelina Lasala, Vincenza Paladino ed Angelo Trezza (classe II lic. sez. B nell'a.s. 2010/2011, classe III lic. sez. B nell'a.s. 2011/2012), ai quali si sono aggiunti nell'a.s. 2011/2012 Antonio Borgia e Michele Paventa (classe I lic. sez. B). Durante gli incontri pomeridiani gli allievi, sotto la guida di chi scrive e del prof. Felice Fusco, già docente ordinario di materie letterarie, latino e greco presso il liceo "M.T. Cicerone" e storico di vaglia, sono pervenuti ad una prima traduzione letterale dei 210 capitoli degli *Statuta*, comprendendone gli aspetti grammaticali fondamentali ed alcuni degli elementi lessicali, in particolare i termini designanti realtà e concetti istituzionali, giuridici ed economici. Il testo degli *Statuta*, tradito da un manoscritto cartaceo del XVI secolo (ff. XLIV), è stato recentemente edito da Pietro De Leo (DE LEO 2009), che ha, in tal modo, compiuto un'opera altamente meritoria, avendo recuperato e pubblicato un documento fondamentale per la ricostruzione di una fase importantissima della storia di Sala Consilina e del Vallo di Diano, nonché di caratteristiche amministrative, economiche ed istituzionali comuni ad altre aree del Principato Citra e del Regno di Napoli<sup>1</sup>. La copia contenuta nel manoscritto cinquecentesco, conservato presso la biblioteca della Certosa di Serra San Bruno in Calabria (*Archivio della Certosa di Serra San Bruno*, Serie P, n. 29), in cui è pervenuto dalla Certosa di Padula, fu scritta nell'ottobre del 1574 dal presbitero di Sala don Giovanni Aloisio de Otero, come si evince dalla sottoscrizione datata, posta a conclusione del testo (DE LEO 2009, p. 102): in tale sottoscrizione si precisa che la copia, effettuata sulla base di un manoscritto più antico (*ab antiquo statutorum libro*), è stata condotta senza operare aggiunte né omissioni nel testo dei capitoli (si segnalano come unici interventi effettuati la divisione di alcune disposizioni

---

<sup>1</sup> Sul valore e sull'importanza dell'edizione compiuta da Pietro DE LEO vd. la *Presentazione* di G.COLITTI (DE LEO 2009, pp. 5-7) e V.BRACCO, *Gli Statuti*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 235-237.

e una *tabula*, aggiunta al testo, nella quale i titoli dei capitoli sono indicizzati in ordine alfabetico)<sup>2</sup>. Il prof. Fusco, autore di saggi e contributi su aspetti fondamentali della storia del Vallo di Diano e di altre aree della provincia di Salerno, in particolare sui testi statutari di altre *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano<sup>3</sup>, in virtù della sua consolidata competenza, con la cortesia e l'affabilità che lo caratterizzano, ha iniziato chi scrive al settore della legislazione statutaria medievale delle *universitates* dell'Italia meridionale. Al prof. Fusco rivolgo, pertanto, un sentito ringraziamento per avermi permesso di apprezzare a pieno il valore degli statuti cittadini medievali in quanto fonte per la ricostruzione di aspetti economici, culturali, sociali, istituzionali di un territorio. La dimestichezza del prof. Fusco con i testi statutari si è rivelata preziosa anche per la comprensione delle caratteristiche del latino in cui sono stati redatti gli *Statuta* salesi, un latino che presenta differenze notevoli rispetto a quello letterario di età repubblicana ed imperiale, non solo per ragioni legate alla distanza cronologica, ma anche per motivi connessi alla tipologia testuale in cui rientrano gli *Statuta*, testo regolativo o prescrittivo<sup>4</sup>. Gli alunni che hanno preso parte al corso sono stati, dunque, coinvolti nell'attività di traduzione ed analisi linguistica di una fonte importante per la ricostruzione del quadro normativo, istituzionale ed economico, nonché di tanti elementi della vita quotidiana di Sala nel XIV secolo: alla comprensione di alcuni dei numerosi aspetti, per i quali gli *Statuta* salesi costituiscono una fonte, gli alunni sono stati avviati nelle prime lezioni di carattere introduttivo, nel corso delle quali le indicazioni fornite dal prof. Fusco hanno consentito di acquisire le informazioni generali indispensabili per avviarsi alla comprensione del contenuto del testo. Gran parte dei riferimenti a realtà istituzionali, sociali ed economiche dell'epoca cui gli *Statuta* risalgono è stata evidenziata e chiarita nel corso del lavoro di traduzione. Per consentire una migliore comprensione del contesto geografico e storico, agli allievi, divisi in gruppi di lavoro, è stato anche affidato il compito di leggere alcuni dei saggi riportati nella bibliografia, come l'opera di Giuseppe GALASSO (GALASSO 1992), in particolare la sezione relativa al Regno di Napoli in età angioina, il saggio di MUTO (MUTO 1991), le sezioni dedicate alla storia ed agli aspetti etnografici presenti nella pregevole guida su Sala Consilina di recente pubblicazione (ESPOSITO-TORTORELLA 2010) e le pagine introduttive dell'edizione degli *Statuta* curata da DI LEO (DI LEO 2009), in cui sono ben tracciati sia il quadro storico, nel quale si colloca la redazione degli Statuti salesi, sia gli aspetti giuridici ed istituzionali relativi alla legislazione statutaria. Per la decodificazione di molti dei termini adoperati nel testo, in particolare di quelli non attestati nel latino di età repubblicana ed imperiale, si è fatto ricorso a: 1) consultazione di alcuni dei glossari e dizionari di latino medievale, di italiano, di dialetto cilentano e di altri dialetti indicati nella bibliografia; 2) confronto con passi paralleli di testi statutari di altre *universitates*

---

<sup>2</sup> L'antigrafo, su cui è stata effettuata la copia da parte di Giovanni Aloisio de Otero, apparteneva al *magister* Alfonso Bigotto (cfr. DE LEO 2009, p. 15). Per quanto riguarda Giovanni Aloisio de Otero è probabile, pur in assenza di ulteriori conferme, che si tratti dell'omonimo personaggio ricordato come autore di tragedie dallo storico settecentesco di Sala Costantino Gatta nell'opera *Memorie topografico-storiche della Lucania* pubblicata nel 1732 (cfr. GATTA-LA GRECA, p. 108). Sul de Otero vd. G.COLITTI, *I personaggi*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp.219-230: p. 221.

<sup>3</sup> Vd. FUSCO 1991; FUSCO 1995; FUSCO 2004; FUSCO 2007.

<sup>4</sup> Un profilo rapido, ma esauriente, delle caratteristiche e dei contenuti fondamentali delle norme degli Statuti medievali di Sala, è stato tracciato dal compianto Vittorio Bracco nel pregevole volume *In Sala. Guida storica, artistica, etnografica*, curato da Michele Esposito e Antonio Tortorella (cfr. ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 235-237)

del Cilento e del Vallo di Diano; 3) riscontri nell'ambito del lessico del dialetto parlato attualmente e delle reminiscenze di tradizioni ed usi. Attraverso la traduzione e l'analisi di un testo complesso, sia per il contenuto sia per la forma, quale, appunto, sono gli Statuti di Sala Consilina, gli allievi hanno, non solo, rinforzato la loro competenza traduttiva, ma hanno anche acquisito consapevolezza dell'evoluzione della lingua latina dall'età repubblicana ed imperiale al Medioevo e dell'osmosi tra il latino ed il volgare nei testi medievali, potenziando, in tal modo, la conoscenza di molti degli elementi morfologici e sintattici del latino e di alcune delle modalità attraverso le quali si è attuato il passaggio dal latino alle lingue romanze. Gli alunni hanno potuto, dunque, comprendere la complessità e la variabilità che caratterizzano tutte le lingue, anche il latino, che si è, pertanto, rivelato ai loro occhi come un sistema linguistico dinamico, non statico e cristallizzato, come, invece, spesso appare attraverso il tradizionale insegnamento normativo della grammatica. Da questo punto di vista, il progetto coglie a pieno le sollecitazioni espresse, in termini di obiettivi di apprendimento, nelle recenti *Indicazioni nazionali* per il Liceo Classico (Allegato A al D.M. n. 211 del 7 ottobre 2010<sup>5</sup>), che, per quanto riguarda la lingua e la cultura latina, raccomandano un insegnamento ed uno apprendimento, che permettano allo studente «di cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali» (p. 24) e di saper «confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano [...] pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e più consapevole» (p. 22). In maniera complementare, nello stesso documento è indicata la necessità, anche per l'insegnamento dell'Italiano, di mirare a promuovere un apprendimento degli elementi e delle strutture della lingua italiana in una prospettiva storica, a partire dalle origini latine, e in un quadro complessivo, che tenga conto anche dei dialetti (pp. 16, 18)<sup>6</sup>. Per quanto riguarda, poi, l'insegnamento della Storia, nelle *Indicazioni* è sottolineata esplicitamente l'esigenza di promuovere negli studenti la consapevolezza dell'apporto delle discipline cosiddette "ausiliarie" (paleografia, archeologia, diplomatica, numismatica, epigrafia, etc.) e di avvicinarli, sin dal primo biennio, ai diversi tipi di fonti, così che essi comprendano «i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate» (pp. 34-35). In tal senso, infatti, le attività del progetto hanno consentito agli allievi di avvicinarsi ad una fonte storica e di trarre direttamente da questa informazioni sull'amministrazione, sulle istituzioni, sulla società, sulla vita quotidiana e sull'economia del loro territorio nel tempo in cui furono redatti gli Statuti<sup>7</sup>. Inoltre, mediante l'illustrazione delle circostanze attraverso cui ci è pervenuto il testo degli *Statuta*, gli allievi si sono avvicinati al concetto ed al meccanismo della trasmissione dei testi. Durante la lettura dei capitoli degli Statuti, gli studenti hanno provato l'emozione

<sup>5</sup> Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento».

<sup>6</sup> Cfr. anche P. BIANCHI, *Dialetti e scuola*, in CORTELAZZO-MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002, pp. 977-995.

<sup>7</sup> Sul concetto di fonte e sull'uso delle fonti nell'insegnamento scolastico della storia cfr. BLOCH 1998, pp. 44-45; E. ROSSO, *Le fonti, dalla storiografia al laboratorio di didattica*, in BERNARDI 2006, pp. 105-132: p. 106; cfr. anche C. GRAZIOLI, *Il laboratorio con le fonti-documento*, *ivi*, pp. 135-149; S. BUCCIARELLI, *Per una teoria delle fonti storiche e Per un uso didattico delle fonti*, in . BALDOCCHI-BUCCIARELLI-SODI 2007<sup>2</sup>, pp. 219-223; 225-229.

di ritrovare in un passato lontano, il Basso Medioevo, l'esistenza di attività, usi, costumi, che si sono tramandati nei secoli, giungendo, per la forza della tradizione, fino alla fine del XIX secolo o, in alcuni casi, alla prima metà del XX, prima che i mutamenti verificatisi con il *boom* economico degli anni '50-'60, con l'irruzione di un nuovo stile di vita, con nuove attività, nuove aspirazioni e nuove prospettive, facessero lentamente calare il velo dell'oblio su caratteristiche, ritmi e rituali del *modus vivendi* precedente. Tale velo, da qualche decennio a questa parte, si sente l'esigenza, sempre più urgente, di strappare, per riacciuffare un tesoro di memorie, di gesti, di parole, di usanze, di riti, che non devono andare perduti, ma, in quanto costitutivi dell'identità di chi è nato e/o vive in un dato territorio, vanno consegnati alle generazioni future, nella consapevolezza del legame biunivoco che unisce il passato e il presente: se, infatti, gli stimoli alla conoscenza del passato nascono nel presente e, in tal senso, come sosteneva Benedetto Croce, non esiste storia se non contemporanea, è anche vero che la conoscenza profonda del passato, in particolare di quello del proprio territorio, fornisce la capacità di comprendere il territorio stesso nel presente, con i suoi vincoli, le sue risorse, il suo DNA culturale, e di progettare il futuro in modo da innestare le necessarie innovazioni e connessioni con il contesto globale in un quadro del territorio che ne valorizzi le peculiarità, secondo la prospettiva nota come *glocalizzazione*<sup>8</sup>. Le tracce del passato, quando non emergono dallo scavo nella terra o nelle testimonianze scritte o in quelle iconiche, affiorano all'orecchio di chi le sa raccogliere ed ascoltare con pazienza, recuperando racconti e resoconti orali, registrando voci, salvando dalla morte significanti e significati, come fa da anni Giuseppe Colitti, presidente del Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano "P.Laveglia", autore di saggi importanti per la ricostruzione delle tradizioni popolari, degli usi quotidiani e della mentalità del mondo agricolo e di quello pastorale del Vallo di Diano<sup>9</sup>. La realizzazione di un progetto mirante a promuovere negli alunni del Liceo la conoscenza degli statuti medievali di Sala e, attraverso la lettura di questo documento, di aspetti del passato del loro paese, risponde anche all'esigenza di arricchire l'insegnamento curricolare della Storia con attività ed approfondimenti dedicati alla storia locale: come sottolineato nel *Manifesto per la conoscenza delle storie locali nella scuola*, stilato dall'Associazione di Gruppi di Ricerca sull'Insegnamento della Storia "Clio '92", l'insegnamento/apprendimento della storia locale ha un triplice valore, conoscitivo, formativo e metodologico, in quanto da un lato, permette agli studenti di maturare la comprensione «della dimensione locale delle storie generali» e della necessità di considerare diverse dimensioni nello studio degli eventi e dei processi storici, dall'altro, consente di acquisire la capacità di riservare la giusta considerazione alla storia locale o nazionale dei gruppi umani provenienti nel proprio territorio da altri contesti, dall'altro, favorisce una conoscenza più consapevole dell'identità del proprio territorio e del valore dei beni culturali in esso presenti, dall'altro ancora, dà la possibilità di sperimentare «le procedure mentali, metodologiche e pragmatiche implicate nella ricerca e nella costruzione della

---

<sup>8</sup> Vd. BAUMAN 2005.

<sup>9</sup> Si vedano, in particolare, COLITTI 2002, COLITTI 2005, COLITTI 2012. Sulle tradizioni popolari del Vallo di Diano, vd. anche TORTORELLA 1982.

conoscenza del passato»<sup>10</sup>. Infine, l'analisi degli *Statuta* si inserisce, a buon diritto, anche tra le attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del territorio di appartenenza: in particolare, gli statuti, in quanto testo documentario, rientrano nel patrimonio materiale mobile e sono fonte per la conoscenza di elementi del patrimonio immateriale (dialetto; attività agricole, pastorali, artigianali; usanze)<sup>11</sup>.

Il lavoro che si presenta è il frutto dell'attività condotta con gli alunni indicati in precedenza nell'ambito del progetto realizzato presso l'Istituto "M.T. Cicerone" di Sala Consilina. Il prodotto di tale attività è stato riordinato, revisionato e corredato di introduzione e di note da parte di chi scrive; la traduzione è stata corretta e stilisticamente rivista, affinché la lettura ne risulti meno ostica, nella consapevolezza, tuttavia, che il testo, data la sua complessità, lascia ancora tantissimi spazi per la discussione critica e l'approfondimento.

A conclusione di questo lavoro, desidero ringraziare sentitamente il Dirigente scolastico prof. Setaro, il prof. Colitti, il Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano "P.Laveglia" e il prof. Fusco, per aver promosso e reso possibile la realizzazione di questo progetto di così alto valore educativo e culturale; ringrazio anche il prof. Iania e l'avv. Rivellese, per avermi fornito consigli e materiale bibliografico. Infine, ringrazio mia moglie Donatella, mio padre e mia madre per avermi supportato durante questi mesi.

## **2. Il contesto storico, gli statuti e le *universitates***

Il termine 'statuto', in una delle sue accezioni, indica il complesso di norme che un'autorità o ente stabilisce nell'ambito delle sue competenze, norme concernenti la sua organizzazione. In particolare, nell'ordinamento italiano, si dotano di statuto gli enti pubblici territoriali (es. le Regioni), quelli pubblici non territoriali (es. le Università degli studi) ed altri enti collettivi (es. partiti e sindacati). Già nel mondo romano le norme che regolavano il funzionamento di associazioni o gruppi erano definite *statutae* o *constitutae*: già in epoca romana, dunque, i testi statutari rientravano tra le fonti del diritto, come insiemi di disposizioni speciali rispetto alle norme generali del diritto comune<sup>12</sup>. Così, anche nel Medioevo, i soggetti con facoltà di emanare norme differenti e nuove rispetto al diritto generale erano diversi: furono redatti e promulgati statuti di corporazioni, di confraternite, di comunità urbane e rurali. In particolare, in Italia, nel corso del Basso Medioevo, i comuni liberi e le comunità soggette a giurisdizione signorile, che videro riconosciuto da parte del signore il diritto di costituirsi in comune o in *universitas*, realizzarono la redazione di statuti contenenti la definizione delle competenze delle magistrature e le disposizioni per l'amministrazione della giustizia e per i vari settori della vita pubblica e privata degli abitanti, con l'indicazione delle sanzioni per i trasgressori. Se molte città dell'Italia medievale, già dal XII secolo, si attivarono nella redazione scritta sia delle norme consuetudinarie inerenti al loro territorio, sia dei compiti delle magistrature cittadine, sia di norme nuove per rispondere

---

<sup>10</sup> Cfr. CLIO '92-TESI, Appendice 1: *Manifesto per la conoscenza delle storie locali nella scuola*, pp. 21-27: pp. 21-22. Sull'insegnamento della storia locale, cfr. anche S.SODI, *Storia locale e storia personale*, in BALDOCCHI-BUCCIARELLI-SODI 2007<sup>2</sup>, pp. 76-83.

<sup>11</sup> Cfr. CALIDONI 2008; per l'educazione al patrimonio nell'insegnamento della storia cfr. anche MATTOZZI 2008.

<sup>12</sup> Cfr. ITALIA 1990.

ad esigenze nuove e per derogare da vecchie consuetudini, fu nel XIII secolo che si registrò una significativa espansione di raccolte scritte di norme cittadine, per le quali la denominazione di *statuta* progressivamente sostituì quella di consuetudini. La redazione di statuti fu un fenomeno generale, che investì non solo le comunità urbane divenute comuni autonomi, ma anche le comunità rurali poste nell'ambito del dominio di un signore<sup>13</sup>. La legislazione statutaria raggiunse l'apice nel periodo dalla metà del XIII alla prima metà del XIV secolo, in concomitanza con lo sviluppo economico e sociale e con l'espressione più consapevole da parte delle città, autonome o inserite nel dominio di un signore. I testi statutari redatti in tale periodo si presentano sempre più completi, con norme per ogni ambito (civile, amministrativo, processuale, penale). Anche per quanto riguarda i centri minori, nel periodo tra il Duecento ed il Quattrocento si verificò una crescita notevole nella produzione di testi statutari, che si rivelano documenti importanti non solo per studi storici, ma anche per analisi linguistiche, siccome molti statuti, soprattutto nel XV secolo, furono scritti in volgare<sup>14</sup>. Gli statuti, dunque, rispondevano all'esigenza di integrare lo *ius commune*, basato sul diritto romano, con norme particolari<sup>15</sup>. Di statuti nel Basso Medioevo si dotarono anche le *universitates* dell'Italia meridionale ed insulare: molte provvidero già nel XII secolo a far mettere per iscritto antiche consuetudini e nel secolo successivo aumentò progressivamente il numero di quante fecero redigere statuti.

Il termine *universitas* designa, nella storia medievale e moderna dell'Italia meridionale, un ente collettivo, l'insieme dei cittadini appunto, «che si autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da un'autorità superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina) con la quale contratta in occasioni ordinarie o straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di signoria o di dinastia) sia la propria costituzione (e la riforma della stessa), sia le modalità, talvolta anche la consistenza, delle proprie contribuzioni in denaro e in servizi»<sup>16</sup>. Il sostantivo *universitas*, per designare comunità cittadine, compare in documenti notarili ed amministrativi a partire dal XII secolo<sup>17</sup> e, con tale accezione amministrativa, si stabilizza proprio con l'avvento della dominazione angioina<sup>18</sup>. L'*universitas* è una forma istituzionale che si atteggiava a modalità abitative ed insediative differenti: città e villaggi rurali, università demaniali e feudali, università generale di un insediamento ed università di porzioni del suo territorio (università dei casali) o di categorie sociali nell'ambito della popolazione che vi abitava (*universitas nobilium*, *universitas popularium*)<sup>19</sup>. Il termine *universitas* è caratterizzato, dunque, da una certa ampiezza semantica: nei testi giuridici medievali designa ogni ente corporativo autonomo e dotato di personalità giuridica, comprese comunità religiose, corporazioni di arti e mestieri, comunità territoriali. È inappropriato, per comprendere l'*universitas civium* dell'Italia meridionale ed insulare nel Medioevo, assumere semplicisticamente come termine di

---

<sup>13</sup> Cfr. ASCHERI 2000, pp. 157-174; 172-173.

<sup>14</sup> Cfr. ASCHERI 2000, pp. 312-319.

<sup>15</sup> Cfr. BARBERO-FRUGONI 2007, p. 232.

<sup>16</sup> Cfr. SENATORE 2009, p. 447.

<sup>17</sup> Cfr. SENATORE 2009, p. 452.

<sup>18</sup> Cfr. GALASSO 1992, p. 417.

<sup>19</sup> Cfr. SENATORE 2009, p. 448.



confronto il comune dell'Italia centro-settentrionale: «L'università non è affatto una 'forma', magari percepita come imperfetta, del comune dell'Italia settentrionale. [...] Dal punto di vista giuridico, ma anche da quello storiografico, potremmo dire insomma che l'*universitas* è il genere e che il comune è la specie»<sup>20</sup>. I comuni dell'Italia centro-settentrionale rappresentarono, infatti, sul piano istituzionale piuttosto un'eccezione che la norma nell'Italia e nell'Europa medievali, dato il loro carattere di stati cittadini sovrani<sup>21</sup>.

Sotto la dominazione sveva, il Regno di Sicilia era articolato in circoscrizioni amministrative, ognuna diretta da un giustiziere. In base alle disposizioni contenute nel *Liber Augustalis* o *Constitutiones Regni Sicilie*, insieme di leggi noto anche come Costituzioni di Melfi (1231), ai giustizieri competeva l'esercizio della giustizia criminale, di cui si occupavano anche i giudici della corte regia e i maestri giustizieri. La giustizia civile ed amministrativa era di pertinenza dei baiuli e dei camerari in appello. L'esazione delle tasse era gestita dai secreti, dai camerari e dai portulani. Il titolo 50 del I libro delle Costituzioni disponeva chiaramente che gli ufficiali (maestri giustizieri, giustizieri, camerari, baiuli, giudici) dovevano essere nominati dalla corona o per delega di questa in tutte le aree del regno: le università che avessero violato questa norma, nominando di propria iniziativa tali funzionari, sarebbero state passibili di perpetua distruzione e chi avesse tratto guadagno personale dall'esercizio delle cariche indicate sarebbe stato punito con la pena capitale. Furono, dunque, questi funzionari di nomina regia, o inquadrati negli organi centrali, a controllare la fiscalità, la giustizia e l'amministrazione delle città. Tale controllo imposto da Federico II sulle autonomie locali provocò ribellioni in diversi centri (es. Gaeta, Troia, Isernia, Foggia, Messina, Siracusa), rivolte represses con dure punizioni, come la distruzione delle mura e l'edificazione di castelli per il controllo militare del territorio. Dunque, appare innegabile lo sforzo messo in atto da Federico II di controllare e limitare gli ambiti di autonomia delle città<sup>22</sup>: in sede storiografica, si è indagato sugli effetti di tale controllo, se, cioè, esso abbia portato alla «strozzatura dei ceti urbani» e al «soffocamento di ogni libertà locale»<sup>23</sup> o se quest'ultima tesi vada ridimensionata evidenziando la funzione che Federico II assegnò alle città nell'articolazione del Regno, con l'istituzione di assemblee provinciali, in cui era prevista la rappresentanza per le comunità urbane, e il riconoscimento alle città della facoltà di partecipare alla riscossione dei tributi locali e di costituirsi in giudizio con propri magistrati<sup>24</sup>.

Sconfitto Manfredi (Benevento 1266), Carlo I d'Angiò iniziò a strutturare il suo regno non stravolgendo l'apparato federiciano, ma integrando nell'amministrazione centrale istituti della monarchia francese e introducendo in posizioni di comando uomini di provenienza francese. Le tre direttrici fondamentali lungo le quali si svolse la politica di Carlo I, a partire dalla sua ascesa al trono, sono efficacemente designate con i termini di «francesizzazione della feudalità e dell'alta amministrazione», «feudalizzazione delle

---

<sup>20</sup> Cfr. SENATORE 2009, pp. 450-451.

<sup>21</sup> Cfr. *Ibidem*. Cfr. anche GALASSO 1992, p. 417.

<sup>22</sup> Cfr. MUTO 1991, p. 29; TRAMONTANA 2000, pp. 67-71; FRANCESCHI-TADDEI 2012, pp. 254-259.

<sup>23</sup> Cfr. PISPISA 1994, p. 186.

<sup>24</sup> Cfr. CARVALE 1984, pp. 497-528; CORRAO 1995, pp. 35-60; FRANCESCHI-TADDEI 2012, pp. 256-257.

terre del Regno», «nobilitazione attraverso la concessione della dignità cavalleresca»<sup>25</sup>. La feudalità, con il suo appoggio militare, fu considerata, in ogni caso, dalla Corona il sostegno principale e, in tale ottica, si spiegano l'aumento delle terre infeudate, già sotto Carlo I, e l'ampliamento delle prerogative dei baroni, in particolare dopo la crisi apertasi con la guerra del Vespro (1282) e la conquista aragonese della Sicilia: «la guerra del Vespro diede al baronaggio – base militare e politica del regime – una forza di pressione e di ricatto ben maggiore che per il passato e ne fece un elemento di contestazione organica del potere regio, che ne dové subire ampiamente le rivendicazioni e un deciso incremento di potenza e di ruolo nella vita politica e sociale del paese»<sup>26</sup>. I capitoli di San Martino, promulgati nel 1283 da Carlo II, reggente in vece del padre assente, conferivano ai baroni, oltre alla competenza sulle cause criminali minori, altre concessioni, come l'obbligo di prestare il servizio militare a proprio carico solo per tre mesi all'anno e l'esenzione da prestazioni che non si addicevano alla loro condizione. I capitoli di San Martino furono confermati nel 1289 da Carlo II, re di Napoli dal 1285 al 1309. Sotto Carlo II vi furono anche altre concessioni nei confronti del baronaggio, sia con provvedimenti legislativi sia nella prassi politico-amministrativa: «il baronaggio, già in sostanziale antagonismo col potere monarchico e in grado di sfidarlo pressoché in ogni settore della vita pubblica, veniva aumentando, col favore della condizione di debolezza provocata nella monarchia dalle conseguenze del Vespro, la sua pressione sia verso l'alto che verso il basso della società e riusciva a tradurla in ampliamenti della sua sfera di potere»<sup>27</sup>. La linea politica di «cedimento normativo» e di «prassi amministrativa ancor meno rigida» da parte della Corona nei confronti dei feudatari si intensificò sotto Roberto (1309-1343), che, tra le altre cose, concesse a Tommaso Sanseverino l'alta giurisdizione criminale nei propri feudi (*mero e misto imperio*), e sotto Giovanna I (1343-1381), il cui regno, per quanto attiene al rapporto con la feudalità, «appare caratterizzato da un non-governo più ancora che da malgoverno sul piano normativo, ma soprattutto da una linea generale di più ampio cedimento nella prassi»<sup>28</sup>. La pressione dei baroni nei confronti dei loro vassalli si esplicò attraverso l'esercizio di diritti di monopolio su una quantità sempre crescente di attività (es. frantoio, forno, mulino) e attraverso una maggiore imposizione di prestazioni angariali per realizzare l'aumento della produzione agricola<sup>29</sup>.

Per quanto attiene all'organizzazione amministrativa del Regno, in età angioina permase la divisione in province rette da giustizieri, cui competevano la giurisdizione delle cause penali e di quelle civili in appello, la riscossione delle tasse e l'ordine pubblico<sup>30</sup>. Nell'articolazione territoriale del Regno furono, tuttavia, apportate alcune modifiche, come la divisione della provincia comprendente Benevento e Salerno con territori afferenti, nelle due province note come Principato Citeriore o Citra (*Justiciariatus a serris Montorii citra Salernum*), in cui era inserito il territorio del Vallo di Diano, e Principato Ulteriore o Ultra (*Justiciariatus a serris Montorii ultra*

---

<sup>25</sup> Cfr. GALASSO 1992, p. 44.

<sup>26</sup> Cfr. GALASSO 1992, p. 358; vd. anche MUSI 1986, pp. 243-246; GALASSO 1992, pp. 44-46.

<sup>27</sup> Cfr. GALASSO 1992, pp. 357-363 (la citazione è desunta da p. 363).

<sup>28</sup> Cfr. *ivi*, p. 366; cfr. anche MUSI 1986, p. 245.

<sup>29</sup> Cfr. VITOLO 1976, pp. 173-174; MUSI 1986, p. 245.

<sup>30</sup> Cfr. MUTO 1991, pp. 29-32.

*Salernum*). Secondo le ricerche condotte da Carlo Carucci, tale ripartizione amministrativa fu attuata da Carlo I il 19 giugno del 1294<sup>31</sup>.

Nel rapporto con le università la linea politica attuata da Carlo I fu incentrata, da un lato, sul controllo degli spazi di autonomia di queste, dall'altro sulla definizione delle responsabilità assegnate alle stesse. Nel 1277 il re emanò norme per l'elezione dei giudici e dei *mastri iurati*: alle terre demaniali fu riconosciuta la possibilità di eleggere a suffragio universale giudici, alle terre feudali di eleggere, sempre a suffragio universale, il mastrogiurato. L'elezione di tali magistrati, in carica per un anno, doveva essere confermata dal giustiziere provinciale, cui gli eletti dovevano versare anche la somma prevista per l'erario regio. Oltre ai giudici ed ai mastri giurati, nelle *universitates* c'erano i giurati, che adempivano compiti corrispondenti a quelli di un ufficiale giudiziario, e i notai, che avevano l'importante prerogativa di essere gli unici a poter autenticare strumenti pubblici. Accanto a queste magistrature operava il baiulo, ufficiale regio, che aveva il compito di amministrare i beni demaniali, di controllare le assise, i pesi e le misure, e di esercitare la giurisdizione delle cause civili e quella relativa alle attività agricole e il capitano, sia nelle università demaniali, sia in quelle feudali, con funzioni civili, inizialmente preposto all'ordine pubblico, poi con funzioni giurisdizionali, che nel tempo divennero concorrenti con quelle del baiulo, portando ad un arretramento delle competenze di quest'ultimo. Sia il baiulo che il capitano avevano una corte. Inoltre, molto spesso, la magistratura baiulare era concessa in appalto a chi era in grado di anticipare alla corte l'ammontare. Alle università era concessa la facoltà di nominare ufficiali temporanei per particolari mansioni, come gli apprezzatori e i collettori, che si occupavano della riscossione dei tributi. Inoltre, si fece avanti, già con Carlo I, l'attribuzione alle università della possibilità di nominare uno o più sindaci o procuratori nel caso della citazione in giudizio dell'intera università o di gruppi superiori ad un certo numero di persone (disposizioni di tali orientamenti si hanno nel 1272 e nel 1275 sotto re Carlo I e nel 1308 e nel 1313 sotto re Roberto)<sup>32</sup>. Se nel periodo tra il decesso di Federico II e l'avvento della monarchia angioina si era verificata una ripresa delle spinte autonomistiche delle università, che Carlo arrestò, con provvedimenti come quello del 6 maggio 1279 con cui impose alle città di consegnare i suggelli municipali ai giustizieri provinciali perché fossero eliminati (in quanto le città non potevano adoperarli negli atti amministrativi in autonomia rispetto al potere centrale), i provvedimenti del primo sovrano angioino mirarono, da un lato, a concedere alle università un'autonomia controllata, dall'altro, ad affidare alle stesse responsabilità definite, come quelle fiscali o quella di rispondere degli omicidi compiuti e dei colpevoli nascosti nel proprio territorio, oppure quella di rispondere degli incendi dolosi avvenuti nelle proprie terre<sup>33</sup>. L'organizzazione fissata da Carlo I permase fino alla prima metà del XIV secolo: «La circoscrizione comunale diventa così definitivamente [...] la base territoriale in cui concretamente si articola il governo del paese e da cui il potere trae le risorse che la sostengono»<sup>34</sup>. Sotto Roberto (1309-1343) se, da un lato, i margini di autonomia delle *universitates* restarono comunque limitati, dall'altro, si

<sup>31</sup> Cfr. CARUCCI 1946, pp. 408-411; MUSI 1986, p. 243.

<sup>32</sup> Cfr. MUTO 1991, pp. 29-32; GALASSO 1992, pp. 407-411.

<sup>33</sup> Cfr. MUTO 1991, p. 29; GALASSO 1992, p. 410.

<sup>34</sup> Cfr. GALASSO 1992, p. 410.

consolidò, con la legislazione regia, l'omogeneità dell'ordinamento comunale: «La personalità dei centri abitati che sono a capo delle singole circoscrizioni territoriali, la loro definizione come *universitates*, la loro regolare gestione secondo un modello che viene a mano a mano riducendo al minimo le grandi differenze amministrative originarie tra luogo e luogo e tra regioni che prima dell'unificazione normanna appartenevano a sfere politico-istituzionali assai diverse tra loro (Impero bizantino, ducati marittimi della Campania, principati longobardi), la costituzione di un demanio e di un patrimonio comuni sono [...] il risultato di un'evoluzione che si delinea chiaramente già nel periodo svevo, durante il lungo regno di Federico II»<sup>35</sup>. Con Roberto si giunse alla netta distinzione tra *universitates* demaniali, poste sotto il dominio della corona, e *universitates* feudali, collocate all'interno del dominio feudale di un signore<sup>36</sup>. Un'altra distinzione è quella tra *universitates* cittadine e rurali, ma, come evidenzia Caggese, «da un punto di vista strettamente giuridico [...] tutte le università si equivalgono fundamentalmente, se si tiene conto che l'esistenza di vincoli feudali non altera la sostanza della costituzione municipale»<sup>37</sup>. In ogni *universitas* le cariche fondamentali erano il baiulo regio, che rappresentava il potere del re, i giudici eletti annualmente, di numero variabile e confermati dal re, i notai, di numero variabile, il mastro giurato, eletto dall'*universitas* e confermato dal re. Nei centri più grandi restava la figura del capitano e nei centri rurali il rappresentante del feudatario. In ambito fiscale, con diverse competenze, operavano magistrature minori, come i portulani ed i secreti. Le circoscrizioni provinciali continuavano ad essere dirette dai giustizieri. Infine, le *universitates* nominavano annualmente apprezzatori, che dovevano provvedere alla stima dell'imponibile dei cittadini<sup>38</sup>. Altra caratteristica di tutte le *universitates* era la divisione sociale tra nobili e popolani, gruppi che costituivano entrambi una propria *universitas*. Tale divisione incideva sul piano fiscale, per i privilegi di cui godeva la nobiltà<sup>39</sup>. Le spinte interne alle *universitates* condussero ad un allargamento delle sfere di autonomia municipali: nelle università demaniali la carica di sindaco da temporanea divenne stabile e nel tempo fu dotata di competenze più ampie e, inoltre, si ottennero l'elezione, oltre al giudice, anche del mastro giurato, carica in un primo momento nominata solo nelle università feudali, e la limitazione dei poteri del capitano. Gli stimoli all'ampliamento dell'autonomia partiti dalle università demaniali coinvolsero anche quelle feudali. Le città progressivamente si appropriarono della giurisdizione baiulare contemporaneamente alla riduzione delle competenze di tale carica a favore di altre, come i giudici cittadini. Sempre più consistente divenne, inoltre, il patrimonio delle *universitates* le quali, attraverso concessioni da parte del re o dei baroni, usucapioni, acquisti di selve, pascoli, ponti, zone umide, edifici, costituirono un demanio cittadino, fenomeno che si consolidò, a giudicare dalla crescita dei documenti concernenti beni comuni ed usi civici, sotto il regno di Roberto. In quest'epoca, in concomitanza con l'irrobustirsi della struttura municipale del Regno e con la crescita della consapevolezza da parte delle città dei propri spazi di autonomia nei confronti

---

<sup>35</sup> Cfr. *ivi*, p. 415.

<sup>36</sup> Cfr. CAGGESE, 1922, pp. 367-368; GALASSO 1992, pp. 416-418; 426-429; FRANCESCHI-TADDEI 2012, p. 266.

<sup>37</sup> Cfr. CAGGESE 1922, pp. 367-368.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Cfr. *ivi*, p. 347; GALASSO 1992, p. 419.

della corona o dei signori feudali, si intensificò la legislazione statutaria, chiedendo le *universitates* al sovrano o ai baroni l'approvazione di proprie norme o la modifica o, ancora, la conferma di disposizioni precedenti, su aspetti come le sanzioni per danni commessi in terreni, strade, edifici, animali, o come i pesi e le misure, l'elezione degli ufficiali dell'*universitas*, le assise dei prezzi, le fonti<sup>40</sup>. Durante l'epoca del dominio angioino si verificarono, dunque, cambiamenti significativi nelle città del Mezzogiorno: «non solo le città del Sud (almeno quelle più importanti) consolidarono i loro spazi di autonomia amministrativa, ma acquisirono una personalità giuridica più compiuta all'interno dell'organizzazione monarchica, con la capacità di interagire in modo dinamico con la corona e di condizionare le scelte politiche del regno»<sup>41</sup>. Il processo di maturazione delle città meridionali condusse, dunque, le stesse a diventare «un fattore rilevante di coordinazione territoriale» e ad «assurgere al ruolo di corpo politico dotato di forza contrattuale»<sup>42</sup> nei confronti della Corona, seppur in misura inferiore rispetto alla feudalità<sup>43</sup>. Sotto i re angioini si registrò la tendenza delle città non solo a rinforzare la loro autonomia, ma anche ad allargare la propria sfera di influenza e di controllo sul territorio circostante<sup>44</sup>.

Anche il Regno di Napoli fu investito dalla crisi, che nel XIV secolo colpì l'Europa intera manifestandosi attraverso i fenomeni della contrazione demografica e della diminuzione della produzione agricola e di quella industriale, con effetti significativi sui piani sociale e politico. Per il Principato Citra la crisi ebbe inizio a partire dalla guerra del Vespro, che ebbe conseguenze gravi, in particolare nel Vallo di Diano, teatro di scontri tra le truppe angioine condotte dal conte di Marsico, Tommaso Sanseverino, ed i nemici, che, diretti verso Salerno, avevano occupato Castellabate e Padula. Tra gli effetti della depressione provocata dalla guerra vi fu l'abbandono dei casali e delle aree rurali con trasferimento della popolazione in centri più grandi, arrestandosi, così, il fenomeno di fondazione di nuovi casali, che aveva avuto un certo sviluppo intorno alla metà del XIII secolo: «Nell'insieme [...] vi fu un generale riassetto del territorio con il passaggio da un accentramento a maglie fitte e per piccoli agglomerati ad un accentramento a maglie più larghe e agglomerati più grandi»<sup>45</sup>. Tale fenomeno si riscontra, con le stesse dinamiche, anche nel Cilento. Conseguenza della crisi fu anche la riorganizzazione dell'agricoltura e del paesaggio agrario: nel Vallo di Diano ritornarono al pascolo ed alla condizione di bosco molti dei terreni, che erano stati coltivati nel periodo precedente per effetto dell'incremento demografico, e, nello stesso tempo, furono disboscate e messe a coltura terre marginali; aumentarono le zone paludose e malariche localizzate nel fondovalle, zone che progressivamente si spopolarono con conseguente concentrazione della popolazione nelle aree salubri; i terreni del fondovalle furono utilizzati estensivamente per coltivazione di cereali e

---

<sup>40</sup> Cfr. FARAGLIA 1883, p. 124; CAGGESE 1922, p. 440; CASSANDRO 1943, pp. 218-220; 223; GALASSO 1992, pp. 426-433.

<sup>41</sup> Cfr. FRANCESCHI-TADDEI 2012, pp. 274-275.

<sup>42</sup> Cfr. FRANCESCHI-TADDEI 2012, p. 275.

<sup>43</sup> Cfr. TABACCO 1979, p. 314; TRAMONTANA 2000, pp. 150-154. Per un bilancio complessivo dei rapporti tra i re angioini e la feudalità vd. anche GALASSO 1992, pp. 357-372.

<sup>44</sup> Cfr. VITOLO 1982, pp. 28-38; ID., *L'egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno medievale*, in VITOLO 2005, pp. 9-26: p. 11.

<sup>45</sup> Cfr. VITOLO 1982, p. 54.

pascolo, mentre quelli su colline e montagne furono sottoposti a sfruttamento intensivo<sup>46</sup>.

### 3. Gli Statuta di Sala

Gli *Statuta* di Sala furono redatti nel 1378, durante il regno di Giovanna I, che, succeduta nel 1343 al nonno Roberto, detenne il trono fino al 1381. Giovanna era figlia di Carlo, duca di Calabria, il quale, unico figlio maschio di re Roberto, era morto nel 1328<sup>47</sup>. L'*universitas* di Sala era inserita nei domini feudali dei Sanseverino, conti di Marsico, baroni di Sanseverino, Cilento, Lauria, signori di San Giorgio, Sala, Diano, Atena, Gran Connestabili del regno di Sicilia: nel 1378 deteneva tali titoli ed onori Antonio Sanseverino, che era succeduto al padre Tommaso nel 1359<sup>48</sup>.

Il *castrum Sale* dall'XI sec. risulta inserito nella contea normanna di Marsico, che, posta sotto il dominio della famiglia Malacovenientia e, poi, di Silvestro di Ragusa, nipote di Ruggero d'Altavilla, era rientrata, in seguito, nei feudi della famiglia Sanseverino, quando Isabella, figlia del conte Silvestro, aveva sposato Guglielmo Sanseverino intorno al 1167<sup>49</sup>. Successivamente, Federico II tolse ai Sanseverino il controllo del *castrum Sale*, da lui considerato strategico per il presidio del territorio, come si evince dalla serie di disposizioni riguardanti i castelli (*Reparatio castrorum*) emanata dall'imperatore tra il 1239 e il 1240. Dunque, già prima della congiura di Capaccio (1246), ordita da alcuni baroni, tra cui Tommaso Sanseverino, contro Federico II, l'imperatore affidava il castello di Sala ad un castellano da lui nominato e imponeva alle comunità di Sala, di Padula, di Polla, di Atena, di Diano e dei suoi casali e del casale di San Pietro di provvedere a quanto fosse necessario per garantire il funzionamento e la manutenzione del castello. Il castello di Sala era una postazione strategica per il controllo delle arterie stradali, in particolare di quella che, lungo il tracciato romano della via Annia-Popilia, attraversava il Vallo di Diano longitudinalmente garantendo il collegamento con la Sicilia. Inoltre, la scelta di avocare al controllo della corona il *castrum Sale* dipese dalle positive condizioni demografiche ed economiche del territorio, che avrebbero garantito il funzionamento ed il mantenimento del castello<sup>50</sup>.

Lo sviluppo di Sala era iniziato nell'Alto Medioevo, in concomitanza con la discesa dei Longobardi nell'Italia meridionale: a tale cultura va ricondotto, come è noto, il toponimo Sala. La presenza di tale toponimo, unita all'assenza di altri che rimandano alla sfera delle attività produttive o a quella dell'amministrazione, permette di ipotizzare che, molto probabilmente, l'insediamento di Sala avesse funzione militare. Al sesto o settimo secolo risalirebbe, dunque, la costruzione di un *castrum* con funzione anche di palazzo signorile<sup>51</sup>. Tuttavia, sin dal periodo tardo antico, precedentemente all'arrivo

<sup>46</sup> Cfr. *ivi*, pp. 56-57; MUSI 1986, pp. 252-255.

<sup>47</sup> Sul regno di Giovanna I vd. CAMERA 1889; LÉONARD 1932-1936; GALASSO 1992, pp. 164-227; TRAMONTANA 2000, pp. 158-163.

<sup>48</sup> Cfr. DE LEO 2009, p. 18. Su Tommaso III ed Antonio Sanseverino vd. NATELLA 1980, pp. 53-77.

<sup>49</sup> Cfr. R. ALAGGIO, *Il profilo storico. Dopo il Mille*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 113-120: pp. 113; 115; NATELLA 1980, p. 40.

<sup>50</sup> ALAGGIO, *Il profilo storico. Dopo il Mille*, cit., pp. 115-117.

<sup>51</sup> Cfr. E. SPINELLI, *Gli itinerari urbani ed extraurbani*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 39-60: p. 39; A. TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 85-111: pp. 86-87.

dei Longobardi, nella fertile fascia pedemontana si erano sviluppati, molto probabilmente, piccoli centri abitati intorno a luoghi di culto, come si evince dagli agionimi, di ascendenza romanobizantina, attestati lungo tale area da nordovest a sudest (Santa Lucia, Santa Petronia, San Nicola, San Martino, Sant'Angelo, Sant'Elia, Sant'Andrea, San Giovanni, San Marco, Sant'Agata, Santa Venere, Tre Santi, Santo Stefano, San Damiano, Sant'Antonio, Santa Maria, Sant'Angelo, San Nicola)<sup>52</sup>. D'altra parte, nella medesima fascia sono attestati insediamenti già nell'Eneolitico antico (metà del IV millennio a.C. ca.), periodo al quale risale un'area culturale e tombale di recente scoperta, e, poi, nell'età del Ferro, a partire dal IX secolo a.C., a cui va ricondotta la necropoli utilizzata continuativamente fino al V secolo a.C.<sup>53</sup>. Si può ipotizzare, anzi, che gli insediamenti sviluppatisi nell'area pedemontana nel corso dell'Alto Medioevo fossero in rapporto di continuità con quelli di epoche più remote<sup>54</sup>. La fisionomia territoriale di Sala, dopo una prima organizzazione operata, probabilmente, in seguito alla campagna di conquista condotta in Italia meridionale, verso la fine del IX secolo (884-885), su iniziativa dell'imperatore bizantino Basilio il Macedone<sup>55</sup>, si delineò con maggiore precisione in età normanna. In tale epoca, caratterizzata da incremento demografico, l'insediamento di Sala si organizzò, verosimilmente, con un centro abitato principale e casali rurali situati nel territorio, come Sant'Angelo, San Damiano, Santa Lucia<sup>56</sup>. Per quanto attiene alla struttura urbanistica di Sala, in età normanna, «Il paese si sviluppò tra il Vallone di Sant'Eustachio e *Valle Ombrosa*, nella località denominata *Cívita*. Il tessuto urbanistico si presentava compatto, in una logica difensiva che vedeva l'intersecarsi di vie strette ed impervie, con una cinta muraria che si apriva in tre porte, il *Portello*, *lu Purtiéddu*, nei pressi della chiesa di Santa Maria la Grande, la *Porta Gagliarda*, tra Santo Stefano e Sant'Eustachio, e *Porta la Terra*, all'imbocco meridionale della *Terra*, come allora era designato in genere ogni abitato di un certo rilievo»<sup>57</sup>. Il castello di Sala fu distrutto nel 1246 dalle truppe dell'imperatore Federico II nel corso della repressione della congiura attuata contro di lui dai Sanseverino e da altri feudatari<sup>58</sup>. Dopo la vittoria contro gli svevi ed i loro sostenitori (1266) e l'acquisizione del Regno, Carlo I d'Angiò restituì i feudi a Ruggiero Sanseverino, che aveva appoggiato gli angioini: ai Sanseverino ritornò, dunque, anche la contea di Marsico<sup>59</sup>.

L'anno in cui furono redatti gli *Statuta* di Sala, il 1378, fu quello in cui si verificò il grande scisma nella chiesa cattolica. Fu un anno molto delicato, in quanto costituì, in un certo senso, il cuore del periodo critico che culminò con la deposizione della regina nell'agosto del 1381. Dopo la fase positiva degli anni dal 1366 al 1374, a partire dalla

---

<sup>52</sup> Cfr. R.ALAGGIO, *Il profilo storico. Dopo il Mille*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 113-120: pp. 115-117; A.TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 85-111: p. 87.

<sup>53</sup> Cfr. A.DI SANTO, *Il profilo storico. Dalla Preistoria all'Età arcaica*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 63-73: p. 63.

<sup>54</sup> Cfr. A.TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 85-111: p. 87.

<sup>55</sup> Cfr. *ivi*, pp. 93-94.

<sup>56</sup> Cfr. E.SPINELLI, *Gli itinerari urbani ed extraurbani*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 39-60: p. 39.

<sup>57</sup> Cfr. A.DE NIGRIS, *Lo sviluppo urbanistico*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 31-38: p. 32.

<sup>58</sup> Cfr. *ibidem*; cfr. anche E.SPINELLI, *Gli itinerari urbani ed extraurbani*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 39-60: p. 39.

<sup>59</sup> Cfr. MAZZIOTTI 1904, pp. 133-134; MUSI 1986, p. 244.

fine del 1375, la tranquillità e la solidità del trono di Giovanna si incrinarono a causa della lotta dinastica tra i reali angioini e della frattura tra Firenze ed il papa Gregorio XI, che la regina appoggiò con aiuti militari e finanziari. Lo scenario si complicò con la morte del papa avvenuta il 27 marzo 1378. L'8 aprile fu eletto papa, con il nome di Urbano VI, l'arcivescovo di Bari, il napoletano Bartolomeo Prignano. Tuttavia, il 20 settembre alcuni membri del Collegio cardinalizio, in opposizione alla nomina di Bartolomeo Prignano, elessero a Fondi un antipapa, il cardinale Roberto di Ginevra, con il nome di Clemente VII. La regina angioina, dopo aver dato il suo appoggio ad Urbano VI, si schierò dalla parte di Clemente VII in maniera ufficiale nel novembre 1378. Ne seguirono da parte di Urbano VI la scomunica, con bolla del 21 aprile 1380, e l'atto formale di deposizione (11 maggio 1380). Il papa offrì a Carlo di Durazzo la corona del Regno di Napoli, rinfocolando la lotta dinastica, che culminò nell'estate del 1381 con la discesa di Carlo, l'espugnazione di Napoli da parte delle sue truppe e la deposizione di Giovanna, che fu arrestata e rinchiusa prima a Castel dell'Ovo, poi in altre fortezze, infine a Muro in Basilicata, dove, poi, fu fatta uccidere da Carlo<sup>60</sup>.

Gli *Statuta et Ordinationes Universitatis Hominum Terrae Salae* promulgati il 1° settembre 1378 constano di 210 capitoli redatti in latino, che contengono norme relative a diversi aspetti della vita quotidiana della comunità di Sala, con le sue attività, le sue consuetudini, i rapporti sociali. Inoltre, sono indicate sia le cariche e le istituzioni incaricate di vigilare sul rispetto delle norme e di sanzionare chi le viola, sia le sanzioni comminate per i trasgressori. Innanzitutto, si precisa che l'età minima per essere ammessi a testimoniare è 12 anni (cap. 2), poi si forniscono disposizioni sulla procedura da seguire e sulle sanzioni da irrogare nel caso di danni commessi da bambini e da persone che lavorano a servizio di altri con o senza compenso (capp. 3-5). Nei capitoli 6 e 14 si definiscono norme generali, applicate e richiamate nei capitoli successivi, riguardo al criterio di ripartizione dell'importo delle sanzioni pecuniarie tra parte danneggiata, baiulo e *foresterius*, due ufficiali incaricati della riscossione delle multe (cap. 6), e riguardo alla duplicazione dell'importo delle sanzioni nel caso in cui l'illecito sia commesso di notte (cap. 14)<sup>61</sup>.

Negli altri capitoli sono contenute norme riguardanti:

- raccolta o appropriazione, autorizzate o meno, di frutti o di altri beni in proprietà altrui o in terre comuni, con indicazione delle sanzioni per i trasgressori (capp. 7, 10, 12, 13, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 38, 39, 110);
- danni commessi in proprietà altrui o in luoghi o edifici pubblici, con indicazione delle sanzioni per i trasgressori e disposizioni relative al risarcimento (capp. 8, 9, 11, 117, 118, 173);
- privilegio speciale che esenta dal pagamento di sanzioni pecuniarie (cap. 11);
- panni stesi, senza autorizzazione, su siepi o tetti di proprietà altrui, con indicazione della sanzione prevista (cap. 15);
- taglio di rami di alberi o di altre piante in proprietà private o in spazi comuni, con indicazione delle sanzioni per i trasgressori (capp. 16, 19, 20, 21, 22);
- donazioni e beni posseduti in comune con altri (capp. 26, 27, 28, 29);

<sup>60</sup> Cfr. GALASSO 1992, pp. 214-227.

<sup>61</sup> Per una panoramica delle norme contenute negli *Statuta* cfr. DE LEO 2009, pp. 19-22; BRACCO, *Gli Statuti*, cit.



- taglio dell'erba in terreni privati, con indicazione delle sanzioni per i trasgressori (capp. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38);
- elezione, compiti e doveri dei 12 o 14 *foresterii* con indicazione delle sanzioni previste in caso di trasgressione (capp. 42, 43, 44, 45, 102, 205);
- compiti e doveri dei baiuli, con determinazione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme (capp. 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 62, 63, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 134, 145, 205);
- membri del clero, con determinazione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme e disposizioni per il risarcimento (capp. 54, 55, 192);
- competenze del catapano, pesi e misure, con indicazione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme (capp. 56, 57, 58, 59, 60, 61);
- acquisto e vendita di generi alimentari e merci in generale, con indicazione delle sanzioni previste per i trasgressori (capp. 28, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 114, 115, 116, 203);
- assunzione di lavoratori, con indicazione delle disposizioni relative al risarcimento (cap. 108);
- mulini e molitura di cereali, con indicazione delle sanzioni previste per i trasgressori e disposizioni relative al risarcimento (capp. 40, 111, 112);
- macellazione e macellai, con precisazione delle pene previste in caso di violazione delle norme (capp. 55, 61, 144, 197, 198, 199);
- elezione, compiti e doveri dei notai e dei due giudici nominati ogni anno (capp. 102, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 210);
- nomina, compiti ed obblighi dell'*apparitor* e di altri commissari o custodi eletti dell'*universitas* (capp. 131, 132, 133, 209);
- accusa, citazione, attore, convenuto, processo per danni, spese processuali (capp. 51, 52, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 106, 107);
- restituzione di debiti, fideiussione e pignoramento (capp. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93);
- garanzia (capp. 127, 128, 129, 130);
- conferimento e utilizzo di scarti o rifiuti, pulizia di proprietà private e luoghi pubblici, lancio di oggetti ed occupazione di suolo pubblico con materiali o piante, con indicazione delle sanzioni per i trasgressori (capp. 17, 41, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 195);
- fonti pubbliche con indicazione delle sanzioni per i trasgressori (capp. 94, 95, 96, 97, 98);
- terre comuni con indicazione delle sanzioni per i trasgressori (capp. 99, 100, 101);
- aree protette o *difese* con indicazione delle sanzioni per i trasgressori (capp. 23, 24, 206, 207);
- combustione di pali o di canne, con indicazione delle sanzioni previste per chi viola le norme (capp. 116, 139);

- rapporti tra colono e proprietario, con precisazione delle sanzioni previste per chi viola le norme e degli obblighi di risarcimento (capp. 161, 162, 163, 164);
- pesca in acque private e comuni, con indicazione delle sanzioni previste per chi viola le norme (cap. 165);
- ingresso in terreni altrui per recuperare animali, con indicazione delle sanzioni previste per i trasgressori (capp. 193, 194);
- conduzione di animali ed all'ingresso degli stessi in terreni privati, con indicazione delle sanzioni e degli obblighi di risarcimento per i responsabili in caso di danni (capp. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196);
- trasporto di covoni di grano e di altri cereali o legumi, con indicazione della sanzione prevista in caso di violazione delle norme (cap. 204);
- canali, fossati e solchi, con indicazione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme (capp. 200, 201, 202, 208).

Negli *Statuta* a Sala si fa riferimento come *universitas* (es. cap. 28: *de rebus vetitis per dominos vel universitatem*) o come *terra* (es. cap. 40: *ad molendina terræ Salæ*). A Sala afferiscono dei casali, spesso menzionati genericamente unitamente al sostantivo *terra* (es. cap. 45: *de hominibus dictæ terræ et casalium*); in un caso l'indicazione è specifica: si tratta del casale di San Damiano (cap. 98, menzionato anche nel cap. 206)<sup>62</sup>. Sono, inoltre, menzionate alcune chiese, non tutte identificabili in assenza di riscontri sul territorio: San Nicola de Valle (cap. 56)<sup>63</sup>; Santa Sofia (cap. 138)<sup>64</sup>; San Salvatore<sup>65</sup>, Santa Maria Annunziata<sup>66</sup> (cap. 150); Santa Maria de Oliva, Santa Maria Annunziata di Diano, Sant'Angelo de Piraci<sup>67</sup>, Sant'Eustasio, Santa Maria Pataramica<sup>68</sup> (cap. 206). Interessanti sono anche le indicazioni fornite nel cap. 56 relativamente alle unità di misura adottate per i liquidi, i solidi e per le superfici, come il *tumulum* per i liquidi (equivalente a hl 0,555461), il *rotolum* per i solidi (equivalente a kg 0,890997), il *tumulum* per le superfici (equivalente a ha 0,355962), il *quartarolus* per i liquidi (equivalente a l.14,585). Sul corretto utilizzo dei pesi e delle misure vigilavano i baiuli

<sup>62</sup> Il casale di San Damiano è menzionato in un documento della Certosa di Padula risalente al 1395, cfr. CARLONE 1996, p. 367 n. 990 (cfr. anche ALAGGIO, *Il profilo storico. Dopo il Mille*, cit., p. 117 n. 3).

<sup>63</sup> Le prime notizie intorno alla chiesa di San Nicola risalgono al 1308; la chiesa, restaurata e riaperta al culto di recente, si trova nell'attuale piazza Umberto I e si presenta strutturata in una navata principale, sul cui lato destro è collocata una navata minore; cfr. E.SPINELLI, *Gli itinerari urbani ed extraurbani*, cit., pp. 39-60: p. 43; cfr. anche TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, cit., pp. 85-111: p. 94.

<sup>64</sup> La chiesa di S.Sofia, edificata forse in epoca bizantina, divenne in età moderna una cappella gentilizia: situata all'incrocio tra via Grammatico e via Fratelli Bandiera, si presenta con aula quadrata; cfr. SPINELLI 1983, pp. 65-66, scheda 34; ID., *Gli itinerari urbani ed extraurbani*, cit., p. 52; cfr. anche TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, cit., p. 94.

<sup>65</sup> Cfr. SPINELLI 1983, p. 65, scheda 33; TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, cit., p. 94.

<sup>66</sup> La chiesa della SS. Annunziata, che si trova nell'attuale piazza Umberto I, fu fondata nel 1330 dall'*universitas*: si presenta con navata unica con nicchie laterali, in cui sono collocate statue e busti di santi. Al XIV risale, probabilmente, il rosone posto sul prospetto. Alla chiesa fu annesso un *ospitale* per pellegrini e malati, affidato all'Ordine dei Crociferi, che lo lasciarono nel 1653 (nel cap. 206 è presente un riferimento ad un *hospitale*); cfr. SPINELLI, *Gli itinerari urbani ed*

<sup>67</sup> L'indicazione *de Piraci* va, con tutta probabilità, connessa con il toponimo *Pedàce*, attestato nel territorio di Sala ed indicante una località pedemontana, in quanto derivato da πους, ποδος; cfr. TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, cit., pp. 90, 103 n.77.

<sup>68</sup> Per un'ipotesi sull'origine dell'attributo Pataramica adoperato nell'intitolazione della chiesa, della quale non vi sono resti né tracce sul territorio, cfr. TORTORELLA, *Il profilo storico. L'Alto Medioevo*, cit., p. 94.

(cap. 56), mentre il catapano si occupava dell'approvvigionamento di carne (cap. 58)<sup>69</sup>. Le monete adoperate, come si evince dall'indicazione relativa agli importi delle sanzioni pecuniarie, erano l'augustale (moneta d'oro introdotta da Federico II nel 1231 ed equivalente a un quarto d'oncia siciliana, cioè a sette tarì e mezzo), l'oncia (sotto Federico II equivalente a 30 tarì), il tarì (moneta d'oro di origine araba, equivalente sotto Federico II a 20 grani), ed il grano<sup>70</sup>.

Per comprendere le caratteristiche del latino degli *Statuta*, è opportuno fare delle considerazioni preliminari sull'epoca in cui gli statuti sono stati scritti, l'ultimo quarto del XIV secolo, e sulla tipologia in cui rientra il testo. Nel XIV secolo il latino continuava ad essere impiegato per la stesura di testi documentari, anche se, per la medesima funzione, si faceva da tempo largo il volgare. Le prime attestazioni di volgare di area campana in testi documentari risalgono al X secolo: in quattro documenti notarili in latino noti come *Placiti campani* e redatti negli anni tra il 960 e il 963 a Capua, Sessa Aurunca e Teano, sono presenti dichiarazioni giurate formulari pronunciate da testimoni e verbalizzate in volgare. Si tratta della registrazione scritta di testimonianze rese in volgare nel contesto di documenti redatti in latino<sup>71</sup>. Nei secoli XIII e XIV l'uso del volgare per scrivere testi documentari si intensificò in tutta Italia<sup>72</sup>: ad esempio, risale al 1264 un trattato di pace tra Pisa e l'emiro di Tunisi redatto in volgare<sup>73</sup>; è del 1280 circa una carta di prestito scritta ad Amalfi<sup>74</sup>. Del resto, nel periodo in cui è stata realizzata la stesura degli *Statuta* il volgare, in particolare quello toscano (che nel XIV raggiunse lo *status* di volgare dominante tra quelli della penisola italiana), ha ormai acquistato piena dignità letteraria, essendo stato adoperato per la composizione di opere fondamentali della letteratura italiana, la *Commedia* dantesca<sup>75</sup>, i componimenti raccolti da Petrarca nel *Canzoniere*<sup>76</sup>, le novelle del *Decameron* di Boccaccio<sup>77</sup>, per citare solo le opere più note. Dante Alighieri era morto circa 13 anni prima dell'anno in cui furono redatti gli Statuti di Sala, cioè nel 1365, Francesco Petrarca circa 4 anni prima, nel 1374, e Giovanni Boccaccio da circa 3 anni, nel 1375. Il volgare era stato oggetto anche di riflessione teorica da parte di Dante nell'opera *De vulgari eloquentia*<sup>78</sup>. Inoltre, non solo i volgari umbro, siciliano, toscano ed altri di area settentrionale erano stati utilizzati per la composizione scritta di testi letterari, ma anche il volgare napoletano. Proprio al periodo della monarchia angioina, più precisamente agli inizi del XIV secolo, risalgono le prime opere scritte in volgare napoletano, tra cui la traduzione del poema *De balneis puteolanis*, composto in latino da Pietro da Eboli, in cui sono descritti il luogo e le proprietà curative delle terme flegree, e la traduzione dell'opera di Guido delle Colonne

---

<sup>69</sup> Cfr. DE LEO 2009, p. 22.

<sup>70</sup> Cfr. L.TRAVAINI, s.v. *augustale*; s.v. *monetazione* in FEDERICIANA.

<sup>71</sup> Cfr. N.DE BLASI, F.FANCIULLO, *La Campania*, cit., p. 650; MARAZZINI 2010, pp. 91-93.

<sup>72</sup> Cfr. MARAZZINI 2010, pp. 109-110; 118-119. Per esempi di testi documentari trecenteschi, cfr. MIGLIORINI-FOLENA 1952.

<sup>73</sup> Cfr. MARAZZINI 2010, pp. 109-110.

<sup>74</sup> Cfr. N.DE BLASI, F.FANCIULLO, *La Campania*, cit., p. 650.

<sup>75</sup> Sul linguaggio della *Commedia*, cfr. MARAZZINI 2010, pp. 112-115.

<sup>76</sup> Sul linguaggio lirico di Petrarca, cfr. MARAZZINI 2010, pp. 115-116.

<sup>77</sup> Sullo stile e le peculiarità linguistiche della prosa di Boccaccio, cfr. MARAZZINI 2010, pp. 116-118.

<sup>78</sup> Per la diffusione e l'uso del volgare o, meglio, dei volgari italiani nel Duecento, cfr. MARAZZINI 2010, pp. 99-110.

intitolata *Historia destructionis Troiae*<sup>79</sup> Nel 1339 Boccaccio compose un testo conosciuto come *Epistola napoletana*, considerato uno dei primi esempi di uso consapevole del dialetto, o, meglio, di «letteratura dialettale riflessa»<sup>80</sup>, in quanto l'autore adopera il volgare napoletano in contrapposizione con il toscano, considerando il primo lingua ancora prevalentemente parlata e non adoperata in testi letterari contrariamente all'altro: Boccaccio premette all'*epistola* una prefazione in toscano, in cui confessa all'amico Francesco de' Bardi di scrivere in volgare napoletano per divertimento<sup>81</sup>. Insomma, nell'epoca in cui avvenne la redazione degli *Statuta* in latino, il volgare da tempo non era più una lingua solo parlata, ma adoperata anche per la stesura di opere letterarie e di testi documentari: dalla situazione di diglossia (coesistenza di due codici linguistici non considerati di pari livello e dignità), si stava passando, in maniera sempre più decisa, a quella di bilinguismo (coesistenza di due codici linguistici posti sullo stesso livello). D'altra parte, il latino, adoperato per la stesura di testi letterari in prosa o di documenti o di testi di carattere tecnico-pratico, risentiva dell'influenza dei volgari<sup>82</sup>. Questa osmosi tra latino e volgare è un dato fondamentale per comprendere le caratteristiche della lingua degli *Statuta*.

Per quanto riguarda, invece, la tipologia, gli *Statuta* sono un testo prescrittivo o regolativo: la struttura sintattica peculiare dei periodi di molti dei capitoli degli *Statuta* è costituita da una proposizione subordinata condizionale (introdotta dalla congiunzione *si* o dalla negativa *nisi* e con il verbo di modo congiuntivo o di modo indicativo e di tempo futuro), seguita dalla apodosi con il verbo di modo congiuntivo e di tempo presente con valore esortativo-iussivo (es. cap. 108: *Conducti si promiserint iuvare ad gagia conductores die quocumque et defecerint dolose, gagia eis conventa conductoribus solvere teneantur*); quando manca la protasi, la proposizione principale presenta comunque il verbo al congiuntivo presente con valore esortativo-iussivo (es. cap. 84: *Tamen captores, et detemptores pignorum, pignora teneantur observare illesa*). Spesso, in luogo di una protasi condizionale introdotta da *si* o *nisi*, si trova una proposizione relativa con valore ipotetico con verbo al congiuntivo perfetto (es. cap. 11: *Qui vero privilegium aliquos ostenderit de franchitiis teneatur ad emendam*). Non sono rari i casi in cui la disposizione è introdotta da un verbo iussivo, come *statuo*, spesso in endiadi con *ordino* o *decerno*, adoperati impersonalmente al presente indicativo nella forma sintetica (*statuitur*) o in quella analitica (*statutum est, ordinatum est, decretum est*) e seguito da una proposizione completiva introdotta da *ut* con verbo di modo congiuntivo, secondo la struttura tipica del latino di età repubblicana ed imperiale, oppure da *quod* con verbo al congiuntivo (es. cap. 187: *Statuitur ut in vineis non cultis ab annis tribus citra, nullum animalium genus pœnam solvat*; cap. 17: *Statutum est ordinatum est noviter [...] quod quilibet teneatur sepes possessionis suæ [...] purgare*

<sup>79</sup> Sulla produzione letteraria in volgare napoletano in età angioina, cfr. SABATINI 1975; N.DE BLASI, F.FANCIULLO, *La Campania*, in CORTELAZZO-MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002, pp. 628-678: pp. 650-651. Per quanto riguarda la traduzione del *De balneis puteolanis*, il testo è stato edito da PERCOPO 1886 e PELAEZ 1928, sulla base di due manoscritti diversi (cfr. anche PETRUCCI 1973 per le questioni filologiche sollevate dal testo). Per quanto attiene, invece, al volgarizzamento dell'opera di Guido delle Colonne, cfr. DE BLASI 1980, DE BLASI 1986.

<sup>80</sup> Cfr. MALATO 1996, p. 257; per la datazione, cfr. SABATINI 1983.

<sup>81</sup> Cfr. N.DE BLASI, F.FANCIULLO, *La Campania*, cit., pp. 652-653; MARAZZINI 2010, pp. 117-118. Sul napoletano antico e sull'*Epistola napoletana* di Boccaccio vd. anche PATOTA 2002, pp. 198-202.

<sup>82</sup> Cfr. DARDANO 2005, pp. 206-207; MARAZZINI 2010, p. 108.

*et sfractare*; cap. 125: *Statutum et decretum est per statutores prædictos quod iudices prædicti [...] grana quindecim, die quolibet, si unus accesserit, habeat*). Caratteristica di molti dei periodi che costituiscono i capitoli degli *Statuta* è, dunque, l'articolazione in due parti, una descrittiva, resa con una proposizione condizionale o con una relativa con valore condizionale, l'altra precettiva, corrispondente alla proposizione principale: in tale articolazione, la parte descrittiva precede, in genere, l'altra ed entrambe hanno struttura paratattica nel caso in cui siano più complesse (es. cap. 49: *Et si patronus adfuerit prohibens pignus capi, baiuli ipsi ad officialem habeant recursum, vel se iuvent cum impositione pænæ*; cap. 152/153: *qui die proiectionis inde non abstulerit et deportaverit ad locum debitum ad pænâ granorum decem quilibet teneatur*). L'articolazione del periodo nelle due parti, descrittiva e precettiva, è molto comune nei testi giuridici latini a partire già dal periodo preclassico<sup>83</sup>. Altre peculiarità del latino giuridico di età repubblicana ed imperiale, che si riscontrano con frequenza nei capitoli degli *Statuta*, sono l'estrema precisione nel definire i dettagli dei casi trattati e le ellissi: se la prima caratteristica nasce dall'esigenza di far sì che le norme non vengano eluse<sup>84</sup>, le ellissi del soggetto o del verbo o di complementi o di intere proposizioni si verificano, nel caso in cui tali elementi siano stati esplicitati precedentemente oppure siano facilmente intuibili (es. cap. 34: *Et omni alio tempore teneatur [...] sottinteso Messor herbarum in vineis cultis, vel vinealibus, et rufaneis coniunctis cum ipsis sine patroni licentia*, termini presenti nel periodo iniziale del capitolo)<sup>85</sup>. Sul piano lessicale, l'apertura, che si riscontra negli *Statuta*, a termini del volgare adoperato nel territorio di Sala e del Vallo di Diano, trova corrispondenza nella tendenza all'ampliamento del lessico, che caratterizza il latino dei testi giuridici a partire dall'epoca tardoimperiale, quando «È soprattutto la validità universale delle leggi in tutti i settori del vivere e in ogni angolo dell'impero, e la correlata progressiva eliminazione delle autonomie locali, che inducono ad arricchire il lessico della legislazione nel tardo impero, comunque dopo il III secolo, introducendo sinonimi più comprensibili o efficaci in questa o quella provincia, in questo o quel contesto sociale, grecismi più o meno integrali. Sovente si tratta di forme sconosciute diversamente, cioè non documentate altrove, ma solo nella tradizione giuridica»<sup>86</sup>. Alla base dell'arricchimento del lessico nei testi giuridici c'è, dunque, l'esigenza di rendere la norma comprensibile ai destinatari, soprattutto nel caso in cui essa si riferisca a realtà o attività produttive locali<sup>87</sup>.

Per quanto riguarda gli aspetti grammaticali del latino in cui sono stati redatti gli *Statuta*, se ne riportano di seguito alcuni fenomeni.

- Ortografia:
  - oscillazione tra *ti* + vocale e *ci* + vocale (es. cap. 4: *servitia/servicia*; cap. 17: *spacio*; cap. 210: *malicia/malitiose*);
  - oscillazione tra *y* ed *i* (es. cap. 21: *pyros/pirorum*);

<sup>83</sup> Cfr. MAZZINI 2007-2010, vol. 2, pp. 192-193 (da cui è tratta la definizione delle parti del periodo, descrittiva e precettiva).

<sup>84</sup> Cfr. *ivi*, pp. 195-196; 205.

<sup>85</sup> Cfr. *ivi*, pp. 191-192; 205.

<sup>86</sup> Cfr. *ivi*, pp. 200-201.

<sup>87</sup> «dai contesti si evince chiaramente quanto il legislatore diviene attento nei confronti di attività produttive particolari o locali, quanto è preoccupato di farsi intendere anche dai provinciali, [...] quanto la legislazione si occupi di “minuzie” riguardanti la quotidianità anche dei ceti inferiori» (*ibidem*).

- oscillazione tra il nesso consonantico *ct* ed il nesso *tt* (es. cap. 1: *admictendi/admictatur*; cap. 3: *mictentem/mictens*; cap. 38: *commictens*; cap. 42: *committendo*);
- oscillazione tra le consonanti *b* e *v* (es. cap. 166: *baccinis/vaccarum*);
- caduta della *h* ad inizio di parola o nella parola (es. cap. 35: *oleribus*; cap. 53: *rei exhibitae*; ma es. cap. 35: *herbas/hortorum/hortis*; cap. 161: *exhibere*);
- sostituzione del nesso consonantico *st* al nesso *xt* (cap. 61: *mistum*)<sup>88</sup>.
- Morfologia:
  - oscillazione tra diverse declinazioni per lo stesso termine (es. cap. 61: *bilancias* – acc. plur. I decl./*bilancibus* – abl. plur. III decl.)<sup>89</sup>;
  - oscillazione tra diverse coniugazioni per lo stesso verbo (es. cap. 17: *conquærebuntur* – futuro II coniugazione/*conquærentur* – futuro III coniugazione)<sup>90</sup>;
  - pronomi ed aggettivo *ipse* adoperato come anaforico, in riferimento, cioè, ad elemento menzionato in precedenza (es. cap. 161: *Cultores terrarum alienarum non possint ipsas sine patroni licentia aliis ad laborandum exhibere*)<sup>91</sup>;
  - nei tempi composti della diatesi passiva e di quella deponente, in unione con il participio perfetto, sono adoperati il perfetto e derivati del verbo *sum* (es. cap. 3: *visum fuit* per *visum est*; *fuert missus* anziché *missus sit*; cap. 10: *fuert inventus*; *visus non fuert*; cap. 32: *si contrafactum fuert*)<sup>92</sup>;
  - *Habeo* con participio perfetto in sostituzione del perfetto classico (es. cap. 66: *habeat consignatum*)<sup>93</sup>
  - *Habeo* + infinito come ausiliare per indicare l'idea di dovere, di necessità (es. cap. 119 *habeant iudicandi et iudicatus officium exercere*)<sup>94</sup>.

<sup>88</sup>Tali fenomeni di allografia e di sostituzione di nessi consonantici ad altri presenti nel latino classico scritto ed aulico si riscontrano di frequente nei testi latini tardo antichi e medievali, per influsso dei fenomeni fonetici presenti nella lingua parlata in quelle epoche, soprattutto da individui delle classi sociali medie ed inferiori, cfr. MAZZINI 2007-2010, vol. 1, pp. 287-288; CREMASCHI 1959, pp. 58-60; STRECKER 1968, pp. 59-60; NORBERG 1999, pp. 33-38.

<sup>89</sup> Per l'oscillazione, nel latino tardo ed in quello medievale, tra declinazioni diverse per lo stesso sostantivo, cfr. CREMASCHI 1959, p. 74; STRECKER 1968, p. 61; MAZZINI 2007-2010, vol. 1, pp. 287-288. Nel latino volgare il sistema dei casi e delle declinazioni subì molte semplificazioni, cfr. NORBERG 1999, pp. 38-39; A.ZAMBONI, *I dialetti e le loro origini*, in CORTELAZZO-MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002, pp. 3-25: p.; DARDANO 2005, pp. 228-230; MAZZINI 2007-2010, vol. 1, pp. 74-77.

<sup>90</sup> Per i cambiamenti nelle coniugazioni verbali, che, rispetto al latino classico, si riscontrano nel latino medievale, cfr. CREMASCHI 1959, p. 74; STRECKER 1968, pp. 61-62; per i cambiamenti nel sistema verbale avvenuti nel latino volgare, cfr. NORBERG 1999, p. 40; A.ZAMBONI, *I dialetti e le loro origini*, cit., p. 15; DARDANO 2005, p. 233.

<sup>91</sup> Tale uso di *ipse* è presente già in testi latini tardo imperiali, cfr. A.ZAMBONI, *I dialetti e le loro origini*, cit., p. 13.

<sup>92</sup> Tale fenomeno, tipico del latino medievale, è presente già nel latino tardo imperiale (CREMASCHI 1959, p. 85; NORBERG 1999, p. 40) ed in quello volgare, in cui il passivo organico o sintetico viene sostituito da quello analitico, *laudatus sum* in luogo di *laudor* (cfr. ZAMBONI, *I dialetti e le loro origini*, cit., p. 15; DARDANO 2005, p. 233).

<sup>93</sup> Caratteristica del latino volgare, che si riscontra anche nel latino dei testi medievali, è la sostituzione di forme perifrastiche a quelle sintetiche e, dunque, anche l'uso della perifrasi formata da participio perfetto+*habere* in luogo del perfetto classico: è da ricondurre al I secolo a.C. l'impiego della perifrasi participio perfetto+*habeo* con valore corrispondente al perfetto o al passato prossimo italiano, cfr. CREMASCHI 1959, pp. 84-85; STRECKER 1968, pp. 61-62; ZAMBONI, *I dialetti e le loro origini*, cit., pp. 15-16; PATOTA 2002, pp. 162-163; DARDANO 2005, p. 233.

- Sintassi:
  - *pro* + ablativo per rendere il complemento di fine (es. cap. 22: *pro affronatione*)<sup>95</sup>;
  - *per* + accusativo per rendere il complemento d'agente: (es. cap. 9: *per iudicem, per Curiam*; cap. 26: *per patronum vel filium*; cap. 32: *per quemcumque*)<sup>96</sup>;
  - *de* + ablativo per rendere diversi complementi: complemento di argomento (es. titoli dei capitoli); complemento di tempo (es. capp. 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 24, 30, 31, 32: *de die; de nocte*); complemento di provenienza/partitivo (cap. 7: *aufferens de rebus alienis quibuscumque*; cap. 10: *de fructibus et rebus aliis similibus*; cap. 13: *portare de rebus*; 16 *de cornalibus...de aliis arboribus; de sambucis et aliis arboribus infructiferis; de sepibus et aliis arboribus quibuscumque; de sepibus; de ramis*); complemento di moto da luogo (es. cap. 28: *de tali loco*); complemento di mezzo (cap. 9: *de parte banni vel emenda*); complemento di causa (es. cap. 26: *contentus...de rebus donatis*)<sup>97</sup>;
  - uso dell'ablativo del gerundio in luogo del participio presente (es. cap. 24: *accipiendo; colligendo; derramando* retti da *inventus fuerit*; cap. 42: *commictendo* retto da *viderit ipsos*)<sup>98</sup>;
  - uso del gerundivo come participio futuro passivo (es. cap. 187: *contra quaecunque animalia ibidem invenienda*; cap. 209: *damnorum...faciendorum*)<sup>99</sup>;
  - proposizione oggettiva introdotta dalla congiunzione *quod* (es. 25: *videtur quod patronus arborum [...] colligere nequeat*; cap. 28: *patefaciat officiali quod [...] vult tollere*)<sup>100</sup> o resa con l'accusativo e l'infinito (es. cap. 3: *allegaverit ipsum non misisse*);

<sup>94</sup> Il verbo *habere* con l'infinito presente assume nel latino volgare, e in quello scritto già in età tardo imperiale, il valore di 'dovere' e di futuro temporale. Dalla perifrasi *habere* + infinito presente ha origine nella lingua italiana il futuro semplice, cfr. CREMASCHI 1959, p.85; STRECKER 1968, p. 65; NORBERG 1999, p. 40; ZAMBONI, *I dialetti e le loro origini*, cit., p. 16; DARDANO 2005, p. 233.

<sup>95</sup> Per tale funzione sintattica di *pro* con il dativo nel latino medievale, cfr. CREMASCHI 1959, p.80; STRECKER 1968, p. 65.

<sup>96</sup> Per tale funzione sintattica di *per* con l'accusativo nel latino medievale, cfr. STRECKER 1968, p. 65.

<sup>97</sup> Per tali funzioni sintattiche di *de* con l'ablativo nel latino medievale, cfr. CREMASCHI 1959, p. 79; STRECKER 1968, p. 64. L'aumento delle funzioni sintattiche del sintagma *de* + ablativo si riscontra già nel latino volgare di età tardo repubblicana e rientra nella più generale tendenza verso la predilezione dell'uso dei sintagmi preposizionali e la moltiplicazione delle funzioni sintattiche rivestite dai vari sintagmi (cfr. MAZZINI 2007-2010, vol. 2, p. 80).

<sup>98</sup> Fenomeno attestato già nel latino tardo imperiale e ricorrente nel latino medievale, cfr. CREMASCHI 1959, p. 88; STRECKER 1968, p. 61; NORBERG 1999, p. 40.

<sup>99</sup> Per l'uso del gerundivo con il valore di participio futuro passivo e, talvolta, anche di participio futuro attivo nel latino medievale, cfr. CREMASCHI 1959, p. 89; STRECKER 1968, pp. 61-62.

<sup>100</sup> L'uso della congiunzione *quod* (o *quia* o *quoniam*) per introdurre le subordinate oggettive, già attestato nel latino volgare di età repubblicana ed imperiale, si diffonde, a partire dal III secolo d.C., anche nel latino scritto ed è assai ricorrente nei testi medievali (cfr. MAZZINI 2007-2010, vol. 1, p. 253; vol. 2, pp. 80-81; CREMASCHI 1959, p. 87; STRECKER 1968, pp. 65-66; NORBERG 1999, p.41; ZAMBONI, *I dialetti e le loro origini*, cit., p. 13; DARDANO 2005, pp. 236-237).

- proposizione completiva, in dipendenza da *verba iubendi*, introdotta da *quod* (es. cap. 16: *Statutum et ordinatum quod [...] quilibet teneatur*) oppure da *ut* (es. cap. 33: *sancitum est...ut*);
- proposizione consecutiva resa con *quod* e il congiuntivo (es. cap. 22: *quod arbor remaneat*)<sup>101</sup>, oltre che con *ut* e il congiuntivo (es. cap. 17: *ut non impediatur transitus et exitus*);
- proposizione finale resa con *pro* e l'ablativo del gerundivo (es. cap. 12: *pro colligendis asparagis, lupulis et viticellis*; cap. 16: *pro expandendis coriis et aliis necessariis; pro ducendis animalibus; pro obturandis vasis; pro ducendo aliquo animali*), oltre che con i costrutti classici *ut/ne* + congiuntivo presente/imperfetto (es. cap. 28: *ut materia delinquendi tollatur et illicitum ne committatur*), genitivo del gerundio + *causa* (cap. 28: *causa emseniandi vel donandi*), *ad* + accusativo del gerundivo (es. cap. 29: *ad ipsas res dandas, seu damnificandas vel capiendas*), participio futuro (cap. 193: *capturus ipsa*).

Negli *Statuta* si trovano termini attestati ed adoperati con lo stesso significato in latino classico; termini attestati in latino classico adoperati con significato nuovo (neologismi semantici; es. cap. 109: *tractus* con l'accezione di 'carro'); termini non attestati in latino classico (per alcuni di questi ultimi è stato possibile reperire attestazioni in testi medievali [es. cap. 197: *buccerius*], per altri [es. cap. 19: *bissillorum* gen. plur. di *\*bissillus* o *\*bissillum*] sono stati necessari confronti con il dialetto di Sala o di aree geografiche limitrofe, come il Cilento, la Basilicata, la Calabria). Le parole presenti negli *Statuta* sono riconducibili ai seguenti campi semantici:

- giustizia, amministrazione, istituzioni (es. *baiulus, catapanus, actor, conventus, citatio, fideiussor*);
- agricoltura (es. *messis, seges, area, hortus, iardenum, labores, affalcatura*);
- allevamento (es. *gualanus, mango, mandra, grex*);
- piante (es. *vitosa, viticella, lupulus, quercus, sanguinus, cornale*);
- animali (es. *bos, somerius, porcus, vacca, iumenta, canis*);
- artigianato (es. *spatulator, stantale, mortella, calcinarium, linacium*);
- commercio (es. *mensura, pondus, statera, buccerius, ius plateaticum*).

---

<sup>101</sup> Per l'uso, in latino medievale, della congiunzione *quod* per introdurre proposizioni consecutive, cfr. CREMASCHI 1959, p. 84.



# **TRADUZIONE**

## Statuti ed ordinanze

dell'*universitas* della Terra di Sala costituita e regolata già da tempo, in onore e con fedeltà alla Sacra Maestà Regia, da uomini nobili e sapienti, i giudici Guglielmo d'Errico e Ruggero figlio di don Guglielmone de' Diano, in risposta alla richiesta accorata da parte del giudice Filippo Roberto de' Pirro, di Giovanni de' Alessio e di Guglielmo de' Mauro detto Gadurro, uomini validi ed insigni di Sala ed eletti dall'*universitas* per questo incarico, nell'anno del Signore 1378, nel primo giorno del mese di settembre, indizione seconda.

### PROEMIO

#### 1

Poiché il rispetto nei confronti dell'età e la debolezza della condizione che essa comporta richiedono che non sia soggetto alle sanzioni previste nei presenti statuti chi ne è giustamente esentato, si ritiene opportuno iniziare con disposizioni concernenti gli individui, che, a causa dell'età immatura, non possono essere obbligati per legge neppure a testimoniare.

#### 2

#### **L'età a partire dalla quale gli individui possono essere ammessi a testimoniare**

Si stabilisce che, per quanto concerne le sanzioni pecuniarie<sup>102</sup> previste nei presenti statuti, non può essere ammesso a testimoniare alcun individuo minore di dodici anni, né di sesso maschile né di sesso femminile.

#### 3

#### **Disposizioni previste per i danni arrecati da un fanciullo di sua spontanea volontà o indotto da terzi**

Poiché, dunque, nel commettere danni e reati la malizia del minore supplisce alla sua minore età e bisogna considerare con attenzione gli eventi che frequentemente si verificano, sembra doveroso definire quale età debbano avere coloro che non sono soggetti al pagamento degli importi delle sanzioni pecuniarie e, perciò, possono giustamente esserne esentati. Un fanciullo, di entrambi i sessi, che sia maggiore di sette anni, fino alla fine del decimo anno, può essere punito con sanzioni pecuniarie di importo equivalente alla metà delle sanzioni previste per adulti, a meno che non sia stato indotto a compiere il danno da un adulto; in tal caso, in considerazione del fatto che il menzionato fanciullo è stato indotto da un adulto, se quest'ultimo è dal minore, tramite testimone, dimostrato colpevole dell'induzione, è obbligato a corrispondere di

---

<sup>102</sup> Il termine *bannum* è adoperato, in questo ed in altri capitoli degli *Statuta* di Sala, per designare la sanzione pecuniaria, l'ammenda o multa, distinta dall'*emenda*, ossia il risarcimento, anche in natura, del danno arrecato, cfr. DU CANGE, s.v. *bannum* 2; *emenda* 1, 4; *emendare* 1; BAUTIER 1956, s.v. *bannum*; BAUTIER 1957, s.v. *emenda*; LIMAEL, s.v. *bannum*; *emenda*; *emendatio*; *emendo*; cfr. anche FUSCO 1995, p. 178. Nell'ordinamento italiano l'ammenda, in quanto sanzione pecuniaria prevista per la tipologia di reato della contravvenzione, è distinta dalla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti, altra tipologia di reato. Sull'ammenda e sulla multa vd. rispettivamente artt. 17, 29 e 14, 26 del Codice penale; cfr. NDG (online), s.v. *ammenda*; *multa*. Il termine *bannum* (*bannus*, *bandum*) ricorre nei testi medievali in latino per designare sia un ordine proveniente da un'istituzione o potere pubblico sia le varie manifestazioni del potere pubblico sia provvedimenti giudiziari, come, appunto, l'ammenda o il pignoramento dei beni. Il banno «è il potere inteso nella sua accezione più concreta: il potere, cioè, di costringere, giudicare e di punire»: il termine, che, relativamente ai secoli XI e XII, indica il potere dei signori locali in tutte le sue manifestazioni ("signoria di banno"), a partire dai secoli XII e XIII passa a designare anche il potere regio o principesco, proprio in concomitanza con il consolidamento dello stesso potere (cfr. BARBERO-FRUGONI 2007, s.v. *Banno*, pp. 26-27, da cui è tratta anche la citazione). Il vocabolo *bannum* (*bannus*, *bandum*), non attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale, penetra nella lingua latina nel Medioevo dal gotico *bandwa* 'segno', cfr. NIERMEYER 1958; GDLI, DEI, DELI, DEVOTO-OLI, s.v. *banda*.

tasca sua, al posto del minore, l'intero importo della sanzione, perché cada nella fossa che ha scavato con le sue mani. Qualora, poi, l'invio e l'induzione medesimi non possano essere dimostrati dal minore secondo quanto previsto dalla legge e l'adulto sostenga di non averlo mandato, allora il minore è obbligato a pagare l'importo della sanzione, secondo il disposto dei presenti statuti. Qualora il minore stesso pretenda che l'adulto renda una dichiarazione giurata, l'adulto non può esimersi; tuttavia, se l'adulto citato dinanzi alla Corte si rifiuta di prestare giuramento, è soggetto all'intera sanzione e il minore riceve assoluzione con formula piena. Se, poi, l'adulto è sospetto o si è rivelato altre volte spergiuro, non si deve prestar fede alla sua dichiarazione giurata, ma a quella del minore, sebbene non abbia la facoltà di prestare dichiarazione giurata; infatti, chi è stato colpevole una volta, nel dubbio va sempre ritenuto colpevole: la decisione su ciò è comunque rimessa alla valutazione del giudice; le stesse disposizioni si applicano nei confronti dell'adulto che porta con sé un minore in proprietà altrui.

#### 4

##### **Disposizioni per gli individui che lavorano al servizio di altri senza compensi<sup>103</sup>**

Se gli individui, che lavorano al servizio di altri senza percepire compensi, non possono, a causa della loro povertà, pagare l'importo di sanzioni pecuniarie e risarcire i danni commessi da loro o dagli animali affidati alla loro custodia, al loro posto sono obbligati al risarcimento i padroni; gli individui menzionati in precedenza possono essere esentati da sanzione pecuniaria soltanto una volta e per uno solo dei danni commessi con gli animali menzionati o da loro personalmente. Quanto disposto vale nell'eventualità in cui i custodi siano privi di compensi e di altri beni, diversamente sono obbligati, a maggior ragione, al risarcimento, secondo quanto stabilito in precedenza. Similmente, se i custodi sono inabili per la vecchiaia o per le condizioni fisiche, a causa di una malattia passata, iniziata o incombente, a risarcire i danni da loro causati è tenuto il padrone, eccettuato un solo caso, come è stabilito nella prima parte di questo capitolo: infatti, il padrone ha la responsabilità per aver scelto inservienti siffatti e non averli sostituiti quando hanno iniziato ad ammalarsi; quanto disposto vale, tuttavia, qualora gli inservienti siano privi di compensi o di altri beni, diversamente sono obbligati a pagare con i propri compensi e beni, qualora ne posseggano.

#### 5

##### **Disposizioni per gli individui che lavorano al servizio di altri con compenso**

Per quanto riguarda gli individui che lavorano al servizio di altri con compenso, l'obbligo del risarcimento e del pagamento delle sanzioni per i danni commessi da loro personalmente o dagli animali affidati alla loro custodia, spetta innanzitutto a loro stessi, purché sia sufficiente la paga da loro percepita e se possiedono beni. Inoltre, riguardo ai danni commessi dagli animali affidati alla loro custodia, se essi non hanno le somme necessarie o altri beni con cui poter risarcire i danni commessi, secondo quanto disposto nel capitolo precedente, i padroni degli animali che hanno arrecato danni sono obbligati a pagare l'importo delle sanzioni e a risarcire per intero i danni, dal che i padroni degli animali menzionati non si possono esimere in nessun caso.

---

<sup>103</sup> Il sostantivo *gagium*, in questo ed in altri capitoli adoperato nei casi abl. plur. (*gagiis*) e nom. plur. (*gagia*), non attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale, compare in testi latini medievali per indicare il 'compenso', lo 'stipendio', la 'ricompensa', il 'pegno' (cfr. DU CANGE, s.v. *gagium* 4). Il sostantivo, che deriva dal francese *gage*, a sua volta derivato dal gotico, è penetrato anche nella lingua italiana con la forma *gaggio*, di uso raro nell'italiano attuale (cfr. DEI, DELI, GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *gaggio*), e nel dialetto cilentano (cfr. NIGRO 1989, s.v. *gaggio*). Il termine è ricorrente in altri Statuti di *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano (cfr. EBNER 1977, vol. 2, p.501).

## 6

### **Le parti di qualsiasi sanzione pecuniaria che spettano al *forestiero* ed al padrone del bene danneggiato**

Perché non lo si debba ripetere in ogni capitolo, si stabilisce che il *forestiero*<sup>104</sup>, sia che si presenti da solo sia che si presenti con un baiulo, riceva di ogni sanzione pecuniaria solo l'ottava parte per intero, sottratta la quale, il padrone del bene danneggiato abbia la terza parte del rimanente, a meno che il padrone non voglia che la valutazione del danno arrecato al suo bene sia fatta da amici comune, e ciò è rimesso alla decisione del padrone del bene danneggiato. Il resto della multa va assegnato al baiulo: questa disposizione è da intendersi valida per le disposizioni di ogni capitolo, ove non sia specificato nulla riguardo ad alcuna parte o risarcimento.

## 7

### **Disposizioni per chi commette furto di beni altrui**

Chi ruba qualsiasi bene altrui, di qualunque genere o specie, è punito, ogni volta che commette il reato, ad una sanzione dell'importo di due tarì, se il reato è commesso di giorno, di importo doppio, se il reato è commesso di notte: l'importo della sanzione va corrisposto alla Corte dei baiuli forestieri<sup>105</sup> e va diviso secondo la modalità indicata nel capitolo precedente (cap. 6).

## 8

### **Disposizioni per chi svelle o guasta siepi altrui**

Chi svelle o guasta siepi altrui per passare, pur avendo ricevuto l'autorizzazione dal proprietario, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con una sanzione dell'importo di due tarì, se l'illecito è commesso di giorno, di importo doppio, se l'illecito è commesso di notte: l'importo della sanzione va corrisposto ai baiuli menzionati in precedenza e va diviso secondo la modalità indicata nel capitolo 6.

## 9

### **Disposizioni per chi arreca danni e non paga il risarcimento secondo quanto richiesto dal danneggiato**

Chi arreca danni, non paga e non soddisfa il danneggiato con parte della multa o con il risarcimento secondo le richieste del danneggiato stesso per i danni a lui arrecati e sanzionati dal giudice, passati otto giorni dalla stessa richiesta, è obbligato a corrispondere otto tarì alla Corte del signore e al danneggiato parte della multa o il risarcimento, a seconda di quanto stabilito dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte.

---

<sup>104</sup> Il *foresterius* è una persona affidabile, proveniente da un'altra località, che, in qualità di testimone, affianca il baiulo nelle sue mansioni. Negli statuti di alcune *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano si stabilisce che la sanzione pecuniaria irrogata dal baiulo è valida solo se questi è accompagnato da un testimone, spesso indicato con il termine *forasterius/foresterius/forastiero*, e che anche il *forasterius* non può agire senza il baiulo. Infine, anche negli Statuti di Sanza si stabilisce con esattezza la parte della multa spettante al *forasterius*, un terzo, anziché un ottavo, come stabilito, invece, in questo capitolo degli *Statuta* di Sala (cfr. *Statuti* di Diano, rub. 3: *Nullus bajulus [...] possit aliqua banna probare nisi habeat forasterium juratum probatum per iudices et aliquos probos viros*; *Statuti* di Sanza, cap. 3: *Item nullo Baglivo [...] possa approvare lo banno, senza un Forastiero allo quale Bando lo Forastiero ci abbia la terza parte [...] e qualunque Forastiero fusse trovato senza Baglivo a luoghi strani, sia tenuto alla Corte pagare lo banno come l'altre persone, e così li Baglivi senza Forastieri*; cfr. anche *Statuti* di Padula, cap. 41; *Statuti* di Roccadaspide, cap. 69; *Statuti* di Montesano, cap. 61; cfr. FUSCO 1991, p. 147 n. 10; p. 157 n. 73).

<sup>105</sup> Dagli statuti delle *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano si evince la presenza di più di un baiulo: i baiuli erano almeno due, uno che si occupava delle questioni relative all'abitato interno, un altro, detto *baiulus foresterius* o *baglivo de fora*, che si occupava dei problemi delle campagne (cfr., p. es., *Statuti* di Padula, capp. 54, 63, 112, 117, 118; *Statuti* di Montesano, capp. 7, 8; FUSCO 1991, p. 147 n. 10).

## 10

### **Disposizioni per chi è sorpreso ad uscire con frutti da proprietà altrui**

Chi è sorpreso in una proprietà altrui, o uscendo dalla stessa, nel portare con sé frutti o altri beni da quella proprietà, o anche provenienti da propri possedimenti, è punito con la sanzione, da corrispondere alla Corte menzionata, dell'importo di due tarì, se il reato è commesso di giorno, di quattro tarì, se il reato è commesso di notte, importi da dividere secondo la modalità indicata nel capitolo 6, sebbene non sia stato visto nell'atto di raccogliere i frutti. Ma, qualora sia sorpreso, al di fuori di vigneti, di giardini, di altri terreni recintati e di orti con ortaggi e altri frutti, qualora non possieda proprietà da cui prendere tali frutti ed ortaggi, è punito con la stessa sanzione, se non riesce a dimostrare di aver comprato o ricevuto in dono gli stessi frutti ed ortaggi.

## 11

### **Per i beni di chi, grazie a uno speciale privilegio, è obbligato al risarcimento, anche gli altri sono obbligati al risarcimento**

Rispetto a tutte le disposizioni finora previste nessuno può considerarsi esente, qualsiasi carica ricopra o qualunque posizione rivesta, a meno che non dimostri che gli è stato concesso uno speciale privilegio da un signore di rango superiore. Chi può esibire un privilegio con franchigie, è obbligato al risarcimento e nessuno relativamente alle sue proprietà può essere punito con sanzioni pecuniarie al posto di risarcimenti, fermi restando la concessione e l'autorizzazione da parte di signori di rango superiore per tutte le questioni.

## 12

### **Disposizioni per chi esce ed entra in vigneti attraverso un passaggio per raccogliere asparagi, luppoli e tamari<sup>106</sup>**

Chi entra in vigneti attraverso un passaggio ed esce allo stesso modo, per raccogliendo asparagi, luppoli, tamari e null'altro, fino alla fine del mese di aprile, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione pecuniaria dell'importo di un tarì da corrispondere ai baiuli menzionati e da dividere secondo la modalità indicata nel capitolo 6. Ma chi entra in vigne, senza l'autorizzazione del proprietario, dal primo maggio fino al quindici novembre, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione indicata nel capitolo 7. Invece, chi entra in vigne in un altro periodo senza prendere nulla, è punito con la sanzione dell'importo di cinque grani.

## 13

### **Disposizioni per chi è privo di beni**

Chi non ha possedimenti propri o possedimenti di altri per lavorarvi, qualora sia sorpreso a portare cose che si suppone non siano di sua proprietà, è punito con la sanzione pecuniaria indicata nel capitolo 7, il cui importo spetta ai baiuli forestieri, a meno che non risulti certo che le cose, che sono stati scoperti a portare, siano state donate o vendute loro, oppure non risulti con chiarezza da quale fondo le abbiano portate via: in siffatti casi non sono tenuti al pagamento della sanzione.

---

<sup>106</sup> Il termine *viticella*, adoperato in questo capitolo nei casi abl. plur. (*viticellis*) e acc. plur. (*viticellas*), designa, molto probabilmente, la pianta del tamaro, la cui denominazione scientifica è *tamus communis* L., cfr. PIGNATTI 1982, vol. 3, p. 409; CANEVA-PONTRANDOLFI-FASCETTI, p. 303 (secondo il DEI il termine *viticella* indica o una 'piccola vite' o la pianta 'clematide viticella', cfr. DEI, s.v. *viticella*; per la *clematis viticella* L., specie del genere *clematis* L., della famiglia della *Ranunculaceae*, nota anche come 'clematide paonazza', cfr. PIGNATTI 1982, vol. 1, p. 300).

## 14

### **Sebbene non sia dichiarato di volta in volta in ciascun capitolo, l'importo della sanzione pecuniaria per un illecito commesso di notte, tuttavia lo si deve sempre considerare doppio rispetto alla sanzione prevista per il medesimo illecito commesso di giorno**

Si stabilisce *ex novo*, come capitolo generale, il cui contenuto va considerato valido per le disposizioni di tutti i capitoli in cui non sia dichiarato esplicitamente, che qualsiasi individuo, per illeciti commessi di notte, va punito con sanzioni pecuniarie doppie e con pene raddoppiate rispetto a quelle previste per gli stessi illeciti commessi di giorno, secondo le disposizioni previste in ciascun capitolo: questa disposizione è da considerarsi valida per qualsiasi sanzione.

## 15

### **Disposizioni per chi stende panni su siepi di orti e vigneti e su tetti di case**

Chi stende panni o pone altre cose su siepi altrui o su tetti di abitazioni senza l'autorizzazione del proprietario, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di cinque grani da versare alla Corte dei baiuli forestieri. Chi stende panni o pone altre cose su siepi altrui o su tetti di abitazioni senza autorizzazione da parte del proprietario all'interno del territorio di Sala, è punito con la sanzione pecuniaria dell'importo indicato in precedenza da versare ai baiuli interiori.

## 16

### **Disposizioni per chi taglia o intacca<sup>107</sup> alberi fruttiferi o non fruttiferi che hanno su di sé viti selvatiche<sup>108</sup>**

Chi taglia o scortica o intacca alberi fruttiferi o non fruttiferi che hanno su di sé viti selvatiche o viti di proprietà privata senza l'autorizzazione dei proprietari, è punito con la sanzione, per ogni albero danneggiato ed ogni volta che commette l'illecito, qualsiasi sia la ragione o il motivo dell'atto commesso, dell'importo di un'oncia da versare al proprietario e di un augustale da corrispondere ai baiuli forestieri, importo da dividere come è stato precisato nel capitolo 6. Se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. Chi taglia, scortica o rovina alberi non fruttiferi fatti crescere dai proprietari in siepi o in un altro luogo, è punito con la sanzione pecuniaria, da corrispondere ai baiuli, dell'importo di due tarì, se l'illecito è commesso di giorno, di quattro tarì, se l'illecito è commesso di notte, somma da dividere come precisato nel

---

<sup>107</sup> Il verbo *\*abalciare/abalzare/albaciare/alvaciare*, non attestato in latino classico, compare in documenti medievali redatti in latino per indicare un'operazione riguardante le viti (cfr. LIMAEL *Add.* 2002, s.v. *albacio*: «opus quoddam ad curationem vitis pertinens»). Tuttavia, nel dialetto parlato in alcune zone del Cilento e della Calabria è attestato il verbo *abbazare/abbauzare/abbauzà/abbauzari* con il significato o di 'intaccare un albero' o di 'incidere un albero nella parte vicino al tronco perché perda la vegetazione' o di 'legare i tralci della vite al palo', 'spollonare le viti', cfr. ROHLFS 1977, s.v. *abbazare* [(«intaccare un albero (per dispetto ad un nemico)»; -*auzare* («incidere gli alberi nella parte vicino al tronco affinché perdano la vegetazione»); s.v. *abbauzà, -ari* («legare i tralci della vite al palo»; «spollonare le viti»)]; cfr. anche COMUNALE 2011, s.v. *abbauza* («dissecco un albero»). Nel contesto del capitolo 16, è preferibile intendere il verbo, che ha come complemento oggetto alberi fruttiferi ed infruttiferi (*arbores fructiferas vel infructiferas*), con il significato di 'intaccare' nel senso di 'guastare', 'rovinare'.

<sup>108</sup> Il significato del sostantivo *vitusa (vitosa)*, qui adoperato in caso acc. plur. (*vitosas*), non attestato in latino classico né riportato nei dizionari e glossari di latino medievale consultati per il presente lavoro, si comprende scavando nel lessico dei dialetti lucano e calabrese, in cui sono attestati i termini *vitosa/virosa* (lucano), *vitusa* (calabrese) ad indicare la 'vitalba' o la 'vite selvatica' e *vitusu* (calabrese) per designare la 'vite selvatica' (cfr. DEI, s.v. *vitosa*; ROHLFS 1977, s.v. *vitusa; vitusu*). Le alunne Papaleo C. e Paladino V. di Sala C. e Romano F. di Monte San Giacomo riferiscono che, nelle parlate dialettali dei rispettivi paesi, con *vitosa* è designata la 'vite rampicante'. Per quanto riguarda la vitalba, si tratta di una pianta, la cui denominazione scientifica è *clematis vitalba* (L.), appartenente alla famiglia delle *ranunculaceae*. Essa, presente in tutto il territorio italiano fino a 1300 m. di altitudine s.l.m., è rampicante e si trova spesso nelle siepi (cfr. PIGNATTI 1982, vol. 1, p. 299).



capitolo 6. Tuttavia, se c'è un corniolo, allora è lecito, in caso di necessità e se vicino alla stessa proprietà si trova un'aia da cui scaturisca la necessità, prendere legname, per una o due sporgenze, sia dei cornioli che di altri alberi non potati che si trovino solo nelle siepi delle proprietà o in vigneti<sup>109</sup> non coltivati: ciò è consentito di giorno; chi, invece, commette tali illeciti di notte, è punito con una sanzione pecuniaria di importo raddoppiato rispetto a quanto determinato in precedenza. Chi taglia legna di sambuchi e altri alberi non fruttiferi posti nelle siepi, per stendere pelli o per altre necessità, senza l'autorizzazione dei proprietari, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione pecuniaria di dieci grani, se l'illecito è commesso di giorno, di venti grani, se l'illecito è commesso di notte. Tuttavia, a tutti è concesso tagliare e portar via, senza essere soggetti ad alcuna sanzione, legname dalle siepi e da qualsiasi altro albero, al di fuori delle piante perenni<sup>110</sup>, collocati vicino a strade pubbliche o private, e che occupino o riempiano la strada, e nondimeno è consentito, senza incorrere in alcuna sanzione, a chiunque tendere la mano con strumenti di ferro e troncane alberi o piante perenni che coprono o creano sinuosità nelle vie menzionate in precedenza, anche allo scopo di pulire tali strade. Chi prende dalle siepi vimini o una ritorta per condurre animali non è soggetto ad alcuna sanzione. Anche chi prende rami di alberi o di viti per otturare vasi e anche bastoni per condurre qualche animale, non è soggetto a sanzione alcuna, purché, tuttavia, il fatto non sia commesso con malizia, nel qual caso chi lo ha commesso è soggetto alla sanzione prevista e definita in questi statuti.

## 17

### Disposizioni per chi non pulisce le strade

Gli estensori ed i revisori dei presenti statuti stabiliscono ora per la prima volta che tutti, a partire dal giorno della promulgazione di tali statuti, sono obbligati a pulire le siepi della loro proprietà, se situate nei pressi delle strade pubbliche, al di fuori delle piante perenni, e a mantenerle sempre pulite, in modo che non siano impediti l'ingresso e l'uscita a chiunque si trovi a passare per le strade stesse con o senza animali. Chiunque, passati otto giorni dalla promulgazione del provvedimento, non abbia fatto ciò, è punito con la sanzione dell'importo di due tari da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri. Durante ciascuno degli otto giorni è possibile procedere contro chi non pulisce le strade menzionate, il quale sarà punito dai giudici con la sanzione pecuniaria precedentemente definita, il cui importo spetta ai baiuli. Per quanto attiene, invece, alle siepi che si trovano nei pressi di strade private, se i proprietari, che godono del diritto di passaggio, non esprimono lagnanze, nessuno è tenuto a pulire. Se, invece, i proprietari si

<sup>109</sup> Il termine \*vineale (aggettivo neutro sostantivato), qui adoperato in caso ablativo (*vinealibus*) retto dalla preposizione *in*, ha il significato di 'vigneto', 'vigna' o di 'terreno coltivato a viti o adatto alle viti'. Si tratta dell'aggettivo *vinealis*, -e, attestato nel latino classico con il significato di 'relativo alla vigna' ed adoperato nel latino medievale come sostantivo neutro (*vineale*, -is) per indicare, appunto, il 'vigneto'. Il sostantivo ha buone attestazioni in documenti alto- e bassomedievali redatti in latino, cfr. DU CANGE, s.v. *vineale*; LIMAEL, s.v. *vinealis*. Il traduce e derivato *vignale*, con lo stesso significato, è attestato in italiano e in molti dialetti, compreso quello cilentano, cfr. DEI, NIGRO 1989, VALLONE 2004, s.v. *vignale*; DIDE, s.v. *vëgnàlë*.

<sup>110</sup> È preferibile intendere *bibacia* come *vivacia* accusativo neutro plurale dell'aggettivo *vivax*, -cis adoperato come neutro sostantivato per indicare le piante perenni, ancora oggi definite in italiano 'vivaci' (cfr. GDLI, DEI, DEVOTO-OLI, s.v. *vivace*). L'impiego dell'aggettivo *vivax* in riferimento a piante con il significato di 'di lunga vita' è attestato nel latino letterario di epoca classica (cfr. IL, s.v. *vivax*, -cis). L'aggettivo *vivace* con l'accezione di 'pianta perenne' è attestato in francese a partire dal XIV secolo (cfr. DEI, s.v. *vivace*). Prescrizioni analoghe circa le siepi si trovano anche in altri testi statutari del Cilento e del Vallo di Diano. In particolare, negli *Statuti* di Atena si legge (c. 58, EBNER 1977 vol. 1, p. 64): *Item quod patronus sue possessionis debeat in hoc modo sepes aptare, videlicet roncando et aptando dictas sepes usque ad bovaces antiquos dicte sepis*, dove il termine *bovaces* è, con tutta probabilità, variante di *bibacia*.

lamentano delle condizioni di pulizia delle strade, chi possiede la siepe è obbligato a pulire, pena la sanzione indicata in precedenza.

## 18

### **Disposizioni per chi ruba legna secca**

Chi, senza autorizzazione da parte del proprietario, porta via rami di alberi o tronchi tagliati lasciati a terra in proprietà altrui, o chi viene colto a rubare legna nello stesso posto, ogni volta che commette l'illecito, è punito con la sanzione pecuniaria, da corrispondere ai baiuli forestieri precedentemente menzionati e da dividere come è stato specificato nel capitolo 6, dell'importo di due tarì, se l'illecito è commesso di giorno, di quattro tarì, se l'illecito è commesso di notte. Qualora il proprietario tenga quei rami e tronchi abbandonati senza custodia, richiesto allo stesso di giurare per confermare che tale è la condizione del legname, si deve prestare fede alla sua dichiarazione giurata e la persona colta in flagrante non è punita con alcuna sanzione, a meno che il padrone non richieda la valutazione del materiale sottratto, secondo la modalità definita in precedenza nel capitolo che verte su tale materia (capitolo 6).

## 19

### **Disposizioni per i coltivatori di proprietà altrui nel caso in cui potino gli alberi**

Il lavoratore o un altro colono che poti alberi e tagli sporgenze di quercioli<sup>111</sup> in proprietà altrui in cui lavori come coltivatore, portando via, ad esempio, le frasche con uno strumento di ferro, con l'autorizzazione del proprietario e senza arrecare danni, non è soggetto a sanzione alcuna, rimettendo, tuttavia, la questione alla decisione del proprietario; qualora, invece, il proprietario lamenti di aver subito danni dalla potatura effettuata da colui che taglia, allora, richiesto al proprietario di rilasciare una dichiarazione giurata per confermare tali danni, si deve prestare fede al giuramento da lui formulato e in tal caso chi ha effettuato la potatura è soggetto alla sanzione definita in precedenza, nel capitolo 16, il cui importo va diviso secondo la modalità ivi indicata.

## 20

### **Disposizioni per chi taglia fuscelli di cespugli di arbusti<sup>112</sup> e rami spinosi per fare siepi**

Per quanto attiene a sporgenze e fuscelli di cespugli di arbusti e di alberi non potati che si trovano al di fuori delle vigne, nessuno è soggetto a sanzioni. Chi taglia rami

---

<sup>111</sup> Il termine *\*bissillus*, qui adoperato in caso gen. plur. (*bissillorum*), indica, con tutta probabilità, il 'querciuolo' o 'querciola', definito detto *viscigliu/vesceglia/visciglio* in dialetto cilentano, in quello saiese e di altre località del Vallo di Diano (es. Sassano), cfr. NIGRO 1989, s.v. *vesceglia*; VALLONE 2004, CIORCIARI-PETRIZZO 2009, p. 389, s.v. *visciglio*; G.COLITTI, *Introduzione* a DE LEO 2010, p. 6; COMUNALE 2011, s.v. *viscigliu*. Anche in dialetto calabrese è attestato il sostantivo *viscigliu* con i significati di 'albero giovane', 'querciola', 'castagno giovane', 'bastone', 'frusta', 'bacchetta' (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *viscigliu*; DIDE, s.v. *vescègliè*).

<sup>112</sup> Il sostantivo *\*boffa*, qui adoperato in caso gen. plur. (*boffarum*), non è attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale né è riportato nei dizionari e glossari di latino medievale da me consultati. Il termine deriva dalla radice *bof-buf*, che rimanda al concetto ed alla forma della rotondità: in alcuni dialetti italiani è attestato il sostantivo *boffa* per designare un 'cespuglio di forma rotondeggiante' o 'cespuglio di frutici', cfr. LEI, s.v. *bof-buf*. Nel contesto del capitolo 20 quest'ultimo significato è da preferire a quello di 'fico immaturo', 'fico colombo' con cui il termine *buffa/boffa/boffu* è attestato nel dialetto calabrese (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *boffa, boffu, buffa*): infatti, la disposizione del capitolo riguarda la possibilità di prendere, senza incorrere in sanzioni, fuscelli e sporgenze di alberi o, appunto, cespugli non potati posti al di fuori di vigne. Una norma analoga si trova negli *Statuti di Sanza*, cap. 57 [FUSCO 1991, p. 168]: *Item qualunque persona fusse trovata tagliando alberi domestici, sia tenuto di pagare alla Corte tari due, ed altro tanto al Padrone degli alberi, e il padrone degl'alberi si possa tenere a providenza, ovvero a Statuto dello danno successo, eccetto col tagliare delli frulici repollanti, per fare torti, betti, torcetòra per uso di campo non sia tenuto a pena.*



spinosi, rovi, ligustri<sup>113</sup> e sanguini<sup>114</sup> sia in vigneti ed in altre proprietà non recintate né coltivate per due anni, per chiudere con siepe un'altra proprietà, sia anche da siepi collocate nelle vicinanze di vie pubbliche e che occupano queste stesse, non incorre in alcuna sanzione. Se, però, danneggia piante perenni, che non ricoprono vie pubbliche o private nei luoghi menzionati in precedenza, è soggetto alla sanzione di due tarì da dividere secondo la modalità indicata in precedenza, nel capitolo 6.

## 21

### **Disposizioni per chi taglia alberi fruttiferi in aree comuni**

Chi taglia alberi fruttiferi su monti e in luoghi pubblici, come querce, cerri, meli, peri e altre specie di alberi da frutto, nel raccogliere ghiande o frutti degli altri alberi sia per i maiali di sua proprietà sia per quelli affidati alla sua custodia, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di otto tarì, da corrispondere alla Corte del signore, e di un augustale, da corrispondere ai baiuli che procedono per primi. Alle disposizioni precedenti i correttori dei presenti statuti aggiungono che chi taglia o intacca, in qualsiasi modo o con qualunque espediente, alberi di meli, di peri e di ciliegi selvatici, che si trovano nei luoghi prima indicati, è punito con la sanzione dell'importo di otto tarì, da corrispondere alla Corte del signore, e di due tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli che procedono per primi.

## 22

### **Disposizioni per chi taglia alberi in luoghi pubblici per far fronde per animali e per far legna**

Anche chi taglia alberi in luoghi pubblici per far fronde per animali senza, però, abbattere i rami di nessun albero, in modo che l'albero conservi i rami e non venga deturpato, è punito secondo la modalità indicata nel capitolo precedente. Se chi compie l'atto di tagliare alberi è accusato alla Corte da altri o da una persona riconosciuta fededegna da un giudice, metà dell'importo della sanzione spetta a detto accusatore, alla cui dichiarazione giurata bisogna prestare fede, purché egli sia fededegno rispetto alla questione in oggetto (la decisione su questo è riservata al giudice). Nessuno è soggetto a sanzione se taglia alberi in luoghi pubblici per far legna.

## 23

### **Disposizioni per la salvaguardia delle noci e delle ghiande nell'area di Matina**

Tutti, nell'area di Matina, senza essere soggetti a sanzione alcuna, possono raccogliere o mangiare o dar da mangiare agli animali, a partire dal primo novembre, le noci, e, dal giorno di Natale in avanti, le ghiande che siano cadute a terra al di fuori di vigne e di giardini.

## 24

### **Disposizioni per chi porta via frutti di alberi che si trovano nell'area di Matina**

Chi viene sorpreso a prendere o raccogliere o a tagliar frutti di alberi o di noci o di altri alberi privati che si trovano al di fuori di vigne, giardini o altri luoghi recintati, oltre quelli trovati a terra e che riesce a portar via a mani nude, è punito, ogni volta che

---

<sup>113</sup> Il termine *\*vistrex*, qui adoperato in caso acc. plur. (*vistrices*), designa, con tutta probabilità, il ligustro, pianta scientificamente denominata *ligustrum vulgare* L. (cfr. DEI, s.v. *vistrice*).

<sup>114</sup> Il termine *\*sanguinus* (qui in acc. plur. *sanguinos*) designa un arbusto, noto anche come *sanguinella*, la cui denominazione scientifica è *cornus sanguinea* L. (cfr. DEI, s.v. *sanguine*, *-ello*; ROHLFS 1977, s.v. *sangu*; *sanguinella*; DELI, s.v. *sàngue*, *sànguine*; DEVOTO-OLI, s.v. *sanguine*). La *cornus sanguinea* L., specie del genere *cornus* L. appartenente alla famiglia delle *cornaceae*, è presente in tutto il territorio italiano, in particolare in querceti, castagneti e siepi, fino a 1300 m di altitudine (cfr. PIGNATTI 1982, vol. 2, p. 161).

commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di due tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri, se l'illecito è commesso di giorno, di quattro tarì, se l'illecito è commesso di notte. Per quanto attiene ai frutti di alberi che si trovano in vigneti, giardini o altri luoghi recintati, nessuno può prenderne senza l'autorizzazione del proprietario, diversamente incorre nella sanzione pecuniaria specificata in precedenza, il cui importo va diviso secondo quanto definito nel capitolo 6. È lecito, tuttavia, a tutti, senza incorrere in alcuna pena, tendere la mano verso i rami di alberi che si trovano al di fuori di vigneti, giardini o altri luoghi recintati, e prendere tanti frutti quanti ne possano portare a mani nude e senza recipienti. Qualora il raccoglitore si trattenga più del dovuto e mangi i frutti ai piedi dell'albero, è soggetto alla sanzione pecuniaria definita in precedenza. È lecito a tutti anche prendere frutti da siepi, nella quantità che sia possibile prendere a mani nude dalla strada senza mettere piede tra le piante perenni della proprietà né salire su viti selvatiche né tagliare alberi da frutta né portare via altro.

## 25

### **Disposizioni riguardo ai frutti di alberi che si trovano sui confini**

Per quanto attiene a coloro che prendono frutti di alberi collocati sui confini o fuori dai confini delle proprietà, che siano caduti in un suolo vicino di altro proprietario, sembra giusto che il proprietario degli alberi, i cui frutti siano caduti su qualche suolo vicino di altro proprietario, non possa, senza l'autorizzazione del vicino, raccogliarli senza incorrere in una sanzione, e che ciò vale anche per il proprietario del suolo su cui sono caduti i frutti, perché tali frutti sono da considerarsi comuni ad entrambi. Chiunque contravvenga a tali disposizioni, è soggetto, ogni volta che commette l'illecito, alla sanzione dell'importo, da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri, di due tarì, se l'illecito è commesso di giorno, di quattro tarì, se l'illecito è commesso di notte, somma da dividere secondo la modalità definita in precedenza, nel capitolo 6. Se poi capita che gli alberi cadano su qualche suolo di proprietà altrui, per caso o anche per mano di uomini, si deve procedere secondo la modalità definita in precedenza. Chiunque contravvenga a tali disposizioni, è soggetto alla sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di sette tarì e mezzo da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri, importo da dividere secondo la modalità definita in precedenza al capitolo 6. Fatti salvi, riguardo a quanto stabilito in precedenza, la prescrizione consueta ed i diritti che una parte possa eventualmente addurre.

## 26

### **Disposizioni riguardo al consenso che un proprietario o il figlio devono dare per quanto attiene ai propri beni**

A qualsiasi individuo, proprietario principale o figlio del primo, purché maggiore di dodici anni, è lecito fare donazioni dei propri beni a chi voglia e nella misura in cui creda opportuno, tanto all'interno di un fondo quanto all'esterno. Ma se un individuo di età superiore ai dodici anni riceve in donazione beni all'interno di un fondo da parte di un individuo minore di dodici anni, è obbligato a pagare, per ciascuna donazione ricevuta, alla Corte dei baiuli forestieri due tarì, da dividere secondo la modalità indicata in precedenza. Un figlio maggiore di dodici anni ha facoltà di donare frutti al di fuori del proprio fondo senza che il donatario e qualsiasi beneficiario incorrano in alcuna sanzione. Se, poi, il proprietario del fondo o il padre del donatore non hanno nulla da recriminare riguardo alle cose donate dal figlio minore di dodici anni e giurano che, se si fossero trovati nella stessa situazione, avrebbero ceduto, senza richiedere alcun corrispettivo, i medesimi beni donati dal figlio o figlia minore di dodici anni, allora il beneficiario non è soggetto ad alcuna sanzione. Una tale donazione può essere fatta sia a

residenti nella Terra di Sala sia a stranieri purché la donazione o l'acquisto avvengano senza frode.

## 27

### **Si stabilisce che nessuno simulando una donazione porti fuori beni proibiti dal signore o dall'*universitas***

Chi con il pretesto di una donazione o di un acquisto fittizi, non veri, porta al di fuori della Terra di Sala beni proibiti contro l'editto sulle tasse e contro l'ordine dell'*universitas*, è punito, ogni volta che commette l'illecito, alla sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte e di due tarì da corrispondere ai baiuli che procedono o anche a chi accusa, alla cui dichiarazione giurata si deve prestar fede, ammesso che sia individuo degno di fede (ciò è riservato alla decisione del giudice).

## 28

### **La pena che spetta a chi porta via senza l'autorizzazione cose vietate dal signore o proibite dall'*universitas***

Affinché sia eliminata l'occasione di delinquere e affinché non sia commesso un atto illecito con un pretesto lecito, chi vuole comprare al di fuori del territorio di Sala qualcuno dei beni vietati dei signori o dell'*universitas*, chiarisca all'ufficiale che vuole portare fuori la tale cosa per comprare o donarla al tale di un tale luogo. Rilasciando tale dichiarazione, è obbligato a giurare e la prestazione di tale giuramento è da ritenersi sufficiente. Ma se successivamente si scopre che si è verificato il contrario rispetto a quanto dichiarato, chi delinque è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di due tarì da versare ai baiuli o ad altri che accusano; detta somma di due tarì spetta a coloro che procedono per primi.

## 29

### **Si stabilisce che nessuno conceda una qualsiasi autorizzazione relativamente a beni che possiede in comune con un altro senza il consenso del socio**

Quelli che possiedono beni immobili o mobili di qualsiasi natura in comune con un altro, non possono dare ad alcuno, senza il consenso esplicito del socio o del comproprietario, l'autorizzazione a concedere, danneggiare o prendere questi stessi beni, tanto per persone quanto per animali. Se chi ha commesso danni o ha preso un bene comune non può presentare un garante contro la presente norma, al suo posto è soggetto a sanzione pecuniaria colui che gli ha concesso l'autorizzazione, sanzione il cui importo va corrisposto tanto ai baiuli quanto al comproprietario, a seconda della fattispecie del reato.

## 30

### **Disposizioni concernenti i legumi**

Chi prende da qualsiasi coltivazione di legumi solo tre piantine in modo da non entrare nel campo per più di tre canne a partire dalla strada o dal confine, non è soggetto ad alcuna sanzione pecuniaria se commette l'illecito di giorno, ma se prende le tre piantine di notte è punito con una sanzione pecuniaria di importo doppio<sup>115</sup>, come è spiegato nel capitolo 7. Allo stesso modo chi, di una coltivazione di fave<sup>115</sup>, prende la

---

<sup>115</sup> Con il termine \**gungula*, adoperato in caso abl. plur. (*gungulis*), si indica, in generale, una pianta della famiglia delle leguminose, in particolare, la 'fava'. Il sostantivo, non attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale né riportato nei dizionari e glossari di latino medievale consultati per il presente lavoro, trova corrispondenza nel termine *ionculu* attestato nel dialetto cilentano con il significato di 'fava' e in *vìnguli* (plur.) vocabolo con cui nel dialetto salese si indicano i legumi (cfr. G. COLITTI, *Introduzione*, in DE LEO 2009, pp. 5-7: p. 6; COMUNALE 2011, s.v. *ionculu*).

quantità che può portare in mano, senza recipienti e non altrimenti, non è soggetto a sanzione. Ma chi agisce diversamente è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nel capitolo 7, il cui importo va diviso secondo la modalità definita nel medesimo capitolo.

### 31

#### **Disposizioni per chi miete erba in campi seminati e in coltivazioni di legumi**

Chi miete erba in campi seminati<sup>116</sup> o in piantagioni di legumi di giorno è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione pecuniaria di due tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri; se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. L'importo della sanzione va diviso come indicato in precedenza.

### 32

#### **Disposizioni per i campi seminati che, pur presentando erba, non sono del tutto trascurati dal proprietario**

Si stabilisce che, sebbene un campo coltivato a grano o seminato sia incolto o pieno di erba, nessuno senza l'autorizzazione del proprietario può avere l'ardire di danneggiarlo né mietendo erba né pascolandovi. Chi contravviene a questa disposizione e ha l'ardire di danneggiare il medesimo campo con animali, è soggetto a sanzione ancora da stabilire nei presenti statuti. Ma chi, per qualsiasi motivo, miete in campi coltivati, coperti di erba ma non abbandonati dai proprietari, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri, ma se l'illecito è commesso di notte l'importo della sanzione è raddoppiato. L'importo della sanzione va diviso secondo le modalità indicate nel capitolo generale.

### 33

#### **Disposizioni riguardanti la salvaguardia dei propri beni per quanto attiene alla mietitura delle erbe ed al pascolo**

Si stabilisce che chiunque può salvaguardare la sua proprietà, agendovi secondo la sua volontà, e, sebbene il legittimo proprietario mieta erba in un suo campo coltivato, erboso o meno, come quelli di cui si tratta nel capitolo precedente, nessuno può fare lo stesso, né tantomeno il proprietario può fare lo stesso in campi altrui, né pubblicamente né di nascosto, senza incorrere nella sanzione definita nel capitolo precedente. Il legittimo proprietario può introdurre animali selvatici in campi di sua proprietà, senza che la responsabilità ricada su altri. Ma negli stessi campi altre persone non possono introdurre animali propri; chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla sanzione prevista per chi fa entrare animali propri in campi coltivati, non coperti da erbe, di proprietà altrui.

---

<sup>116</sup> Con il significato di 'risultato, prodotto del lavoro' il termine *labor* è attestato nel latino classico (cfr., p. es., Verg. *georg.* I, 325; DLL, s.v. *labor*) e nel latino medievale (cfr. DU CANGE, s.v. *labor*.2). In particolare, nel latino medievale è attestato l'uso del termine con l'accezione di 'campo coltivato', già nel IX secolo (cfr. LIMAEL, NGML, s.v. *labor*). L'impiego del termine al plurale o del corrispondente volgare, *lavori*, è frequente negli Statuti del Vallo di Diano, cfr., p. es., *Statuti di Sanza*, cap. 8 [FUSCO 1991, p. 158]; capp. 21, 25 [FUSCO 1991, p. 163]; cap. 30 [FUSCO 1991, p. 164]; capp. 38, 39, 40, 41, 42 [FUSCO 1991, p. 165]; cap. 44 [FUSCO 1991, p. 166]; cap. 80 [FUSCO 1991, p. 173]; cfr. DEL, s.v. *lavóre*; DELI, s.v. *lavoro*.

### 34

#### **Disposizioni per chi miete erba in vigne o vigneti**

Chi raccoglie erba in vigne coltivate o in vigneti o in piccole porzioni unite<sup>117</sup> a quelli senza l'autorizzazione del proprietario, a partire dal primo maggio e per tutto il periodo in c'è uva, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di due tarì, se l'illecito è commesso di giorno, da corrispondere alla Corte dei baiuli menzionata in precedenza; l'importo della sanzione è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. L'importo della sanzione va diviso secondo la modalità indicata in precedenza. Chi miete erba in vigne coltivate o in vigneti o in piccole porzioni degli stessi, senza l'autorizzazione del proprietario, in qualsiasi altro periodo dell'anno, è punito con la sanzione dell'importo di un tarì, se l'illecito è commesso di giorno, di due tarì, se l'illecito è commesso di notte. L'importo della sanzione va diviso secondo la modalità indicata in precedenza.

### 35

#### **Disposizioni per chi miete erba in orti**

Chiunque mieta erba in orti coltivati, in cui siano presenti ortaggi, è punito con la sanzione dell'importo di un tarì, se l'illecito è commesso di giorno, da corrispondere ai baiuli menzionati. L'importo della sanzione è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. L'importo della sanzione va diviso secondo la modalità indicata in precedenza.

### 36

#### **Disposizioni per chi entra in orti recintati**

Anche chi entra in orti, come quelli menzionati nel capitolo precedente, in cui siano presenti ortaggi, è soggetto alla medesima sanzione stabilita nel capitolo 35, il cui importo va diviso secondo la modalità indicata in precedenza.

### 37

#### **Disposizioni per chi miete erba in prati**

Chi miete erba in prati recintati e vietati al pascolo<sup>118</sup> è punito con la medesima sanzione stabilita nel capitolo 35, il cui importo va diviso secondo la modalità indicata in precedenza.

---

<sup>117</sup> Con il termine *rufaneis* (abl. plur. di *\*rufaneus/rufaneum*) si indicano, con tutta probabilità, delle piccole porzioni di vigne e vigneti, forse gli spazi tra un filare e l'altro. Il termine ricorre in altra forma (*refagni, refagne*) in statuti di altre *universitates* del Vallo di Diano pervenuti in lingua volgare (cfr., p. es., *Statuti di Sanza*, capp. 21, 33, 92 [FUSCO 1991, pp. 163, 164, 176]; *Statuti di Padula*, cap. 59 [EBNER 1977, vol. 2, p. ], cfr. FUSCO 1991, p. 163, n. 95; cfr. anche EBNER 1977, vol. 2, p. 503; NIGRO 1989, s.v. *refagno*).

<sup>118</sup> L'aggettivo *defensis* riferito a *pratis* (abl. plur.) indica la protezione realizzata con recinzioni per impedire il pascolo, l'ingresso di animali o di persone estranee. Tale limitazione poteva essere temporanea, prevista, cioè, solo in alcuni periodi dell'anno, o estesa a tutto l'anno specialmente per il pascolo. Norme relative alle *difese* o *luoghi difesi* sono presenti anche in altri testi statutari del Cilento e del Vallo di Diano, cfr. p. es., *Statuti di Sanza*, capp. 62, 66; *Statuti di Rofrano*, capp. 40, 42, 45, 97; *Statuti di Montesano*, capp. 14, 15 (FUSCO 1991, pp. 169, 170; FUSCO 1995, pp. 197, n. 236, 198, 208; ARTECA-VUOLO 2010, p. 34, n. 41, p. 35).

### 38

#### **Disposizioni per chi miete furtivamente erba e ruba covoni<sup>119</sup> di grano o di altri cereali, lino, canapa, vino, mosto e vinello**

Chi miete messi mature o porta via dai campi altri legumi senza l'autorizzazione del proprietario è punito, ogni volta che compie l'illecito e se lo commette di giorno, con la sanzione di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di un augustale da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri. Se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. L'importo della sanzione va diviso secondo la modalità definita in precedenza. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque sia trovato a rubare covoni di qualsiasi cereale e piante di legumi, di lino, di canapa o anche vino, mosto, vinello senza l'autorizzazione dei proprietari; diverso è il caso di chi sia trovato a bere o a riempire i recipienti di una quantità di mosto o di vinello corrispondente a un quartino o a mezza quarta, non di più: in tal caso chi commette tali azioni senza l'autorizzazione del proprietario, se le commette di giorno, è soggetto ad una sanzione dell'importo di due tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli. Se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. L'importo della sanzione va diviso secondo la modalità definita in precedenza.

### 39

#### **Disposizioni per chi ruba cereali ripuliti**

Chi ruba cereali e legumi ripuliti, che si trovano in un'aia o altrove, senza l'autorizzazione del proprietario, è soggetto, ogni volta che commette l'illecito e se lo commette di giorno, ad una sanzione dell'importo di un'oncia di carlini da corrispondere alla Corte del signore e di un augustale da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri. Se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. L'importo della sanzione va diviso secondo la modalità definita in precedenza.

### 40

#### **Disposizioni per uomini di Atena che, recandosi presso mulini siti nel territorio di Sala per la macina, arrecano danni**

Se un uomo di Atena, recandosi presso mulini siti nel territorio di Sala per macinare, arreca danni a proprietà del territorio di Sala da solo o con suoi animali, è soggetto alle pene e alle multe previste per i residenti nel territorio di Sala.

### 41

#### **Disposizioni per chi getta oggetti sopra coperture di tegole curve, di mattoni o case**

Chi lancia oggetti adoperando una balestra, con le mani, con una fionda o con qualsiasi altro strumento, per qualsiasi ragione o causa, sopra o contro coperture o tetti di campanili, chiese o case del territorio di Sala, è punito, ogni volta che compie tale illecito, con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di due tarì da versare alla Corte dei baiuli che procedono per primi. Questa

---

<sup>119</sup> *Gregna*, con il significato di 'covone', per lo più di frumento (in altri capitoli degli *Statuta* indica i covoni anche di altri cereali e legumi, cfr., p. es., capp. 177, 204: *in gregnis frugum, vel leguminum quoruncunque recollectis, vel sparsis; gregnas frumenti, ordeï, vel leguminum*), è un termine ben attestato nei dialetti meridionali, in particolare in quelli di area calabrese, campana e siciliana: *gregna* deriva dal latino *gremia*, plurale di *gremium* 'grembo', 'seno', 'bracciata', passato, poi, a significare la 'bracciata' di spighe o covone (cfr. DLI, DLL, IL, s.v. *gremium*, -ii; DEI, ROHLFS 1977, GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *gregna*; DEDI, s.v. *remiàrzu*). Il sostantivo rientra nel lessico del dialetto cilentano e di quello parlato in tutte le località del Vallo di Diano (cfr. NIGRO 1989, VALLONE 2004, PETRIZZO-CIORCIARI 2009, COMUNALE 2011, s.v. *gregna*; cfr. anche G.COLITTI, *Presentazione*, in DE LEO 2009, pp. 5-7: p. 6; A.GRANIERI, *Le attività agropastorali*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 267-287: p. 274).

disposizione è stabilita per evitare che si verifichino danneggiamenti. Ma, qualora non si possa provare il responsabile di lanci siffatti in altro modo, si può procedere sulla base della testimonianza giurata di qualsiasi persona di ambo i sessi, di età pari o superiore a dodici anni, se ai giudici sembri opportuno accogliere tale deposizione. Laddove, in verità, tocchi ai baiuli esaminare o indagare su un caso siffatto, prima che altri procedano rivolgendosi alla Corte, un baiulo può procedere con un *foresterius* o con un testimone che denuncia il lancio predetto; in tal caso chi ha effettuato il lancio è punito con la sanzione pecuniaria definita in precedenza, il cui importo va corrisposto ai baiuli e alla Corte come determinato in precedenza.

## 42

### **Disposizioni sulle modalità con cui un baiulo, un *foresterius* e dei *foresterii* sono tenuti ad accusare**

Nessun baiulo forestiero né alcun proprietario può accusare per una sanzione pecuniaria persone o animali sulla base di supposizione, se, cioè, non li ha visti con certezza nel commettere danni in proprietà altrui oppure no, purché, tuttavia, agisca secondo quanto disposto nei capitoli pertinenti dei presenti statuti, riconoscendo con precisione le persone o gli animali e di questi individuando il proprietario ed il custode: in merito a ciò deve rendere una dichiarazione giurata se chi è accusato lo richiede. Ma se, poi, il custode degli animali adduce che gli animali trovati nella condizione descritta in precedenza non sono di sua proprietà né sono affidati alla sua custodia, il baiulo può esigere che il custode dichiari sotto giuramento chi siano il proprietario e il custode degli animali, se li conosce. A tale dichiarazione giurata bisogna prestare fede, se il dichiarante è fededegno, secondo il parere del giudice giudicante. Se, invece, il custode dichiarante non è ritenuto fededegno e dichiara che gli animali che hanno commesso il danno non sono di sua proprietà né affidati alla sua custodia e, inoltre, si rifiuta di rendere la dichiarazione giurata, pur essendone richiesto dal baiulo, è punito con sanzione secondo quanto disposto nei presenti statuti. Se questi animali possono essere condotti al baiulo, è lecito condurli purché, tuttavia, in seguito ne sia garantita la completa restituzione, e qualora agli stessi animali capiti qualche danno per colpa di chi li conduce, chi li conduce è obbligato a risarcire integralmente del danno occorso il proprietario degli animali. Se gli animali sono trovati privi di custode e non si riesce ad individuarne neppure il proprietario, similmente il baiulo o il *foresterius* può requisirli finché non si giunga all'identificazione sicura degli stessi animali. Laddove il baiulo sia presente con un *foresterius* e chi è stato scoperto a commettere danni richieda una dichiarazione giurata da parte del baiulo, il baiulo non può rifiutarsi di renderla; se il baiulo, pur essendogli richiesto di rendere una dichiarazione giurata dinanzi alla Corte, si rifiuta di farlo, colui che è stato accusato deve essere immediatamente scagionato. I baiuli forestieri non possono accusare nessuno, se non insieme ad un *foresterius* a loro assegnato dalla Corte o, altrimenti, il forestiero con dei testimoni, se ne sono presenti più di uno, o, altrimenti, in mancanza di più testimoni, con un solo testimone ritenuto fededegno secondo il parere dei giudici ed approvato dalla Corte.

## 43

### **Le sanzioni cui sono soggetti il *foresterius*, che si rifiuta di svolgere il proprio incarico col baiulo nel giorno per lui stabilito, ed il baiulo, che viene meno al *foresterius***

Il forestiero eletto dalla Corte ha l'obbligo di esercitare l'incarico assegnatogli insieme con un baiulo secondo la richiesta dello stesso baiulo da fare prima del giorno per lui stabilito e, se si assenta, è soggetto alla sanzione dell'importo di dieci grani per ogni giorno di assenza. Anche il baiulo, se si assenta, è soggetto alla sanzione

dell'importo di dieci grani per ogni giorno di assenza per essere venuto meno al *foresterius*; a meno che l'assenza non sia dovuta ad un motivo ragionevole, il che è riservato alla decisione del giudice. Ciascuno dei *foresterii* eletti dalla Corte è obbligato ad esercitare il proprio incarico col baiulo nei giorni a lui assegnati e non oltre e l'accusa del *foresterius* che contravviene a tale disposizione non è valida. Ma, qualora in altri giorni un *foresterius*, trovandosi da solo nello svolgimento altre sue mansioni, colga animali o uomini nel commettere danni, allora la sua denuncia ha validità.

#### 44

##### **Un residente straniero, che non ha proprietà, non può essere costretto ad assumere l'incarico della foresteria**

Una persona straniera, che risiede nel territorio di Sala e non ha proprietà nel medesimo territorio, non può essere costretta contro la sua volontà ad assumere l'incarico della foresteria e, nel caso in cui acceda a Corte, una accusa da parte sua non ha validità.

#### 45

##### **Disposizioni per l'elezione dei foresterii**

I *foresterii* eletti dalla Corte, cioè dai giudici, fra gli uomini di buona reputazione e rispettosi della legge del territorio di Sala e dei casali, in numero di quattordici, o per lo meno dodici, ogni mese devono esercitare l'incarico della foresteria a turno nel giorno assegnato a ciascuno di loro dai baiuli, e chi si assenta è soggetto alla sanzione indicata in precedenza (cap. 43). I *foresterii* hanno l'obbligo di recarsi alla Corte nei giorni stabiliti, nei quali la Corte stessa si riunisce, per accusare coloro che sono stati scoperti ed arrestati da loro, e i giudici devono pretendere da loro una dichiarazione giurata e, qualora contravvengano a queste disposizioni, i *foresterii* sono tenuti a corrispondere personalmente ai baiuli, in base alla dichiarazione giurata dei medesimi baiuli, tutto l'importo della sanzione, cui è soggetto chi è stato scoperto ed arrestato dai *foresterii* stessi, i quali si rifiutano, appunto, di recarsi dinanzi alla Corte.

#### 46

##### **La sanzione cui sono soggetti i baiuli che non versano entro il termine stabilito la parte della multa spettante al foresterius o a un proprietario**

I baiuli, riguardo alle condanne, devono essere sollecitati nella riscossione delle somme previste per le sanzioni pecuniarie e raccogliere tali importi entro otto giorni dall'emissione della sentenza di condanna; parte di tali somme deve essere assegnata sia al *foresterius* sia al proprietario, in denaro o in pegno, a seconda della modalità in cui tali importi sono riscossi; se contravvengono a queste disposizioni, i baiuli sono tenuti a corrispondere ai proprietari ed al *foresterius* il doppio della somma loro spettante relativamente alle sanzioni pecuniarie emesse e registrate dalla Corte.

#### 47

##### **Disposizioni per i baiuli che colgono frutti in proprietà altrui**

I baiuli ed i *foresterii*, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono prendere e mangiare i frutti che trovano in poderi altrui, in cui essi si rechino ad esercitare le proprie mansioni, soltanto, però, se si trattengono dentro la proprietà in cui si trovano i frutti. Ma è proibito loro portare frutti o altri beni al fuori del podere, sia a mano sia in altro modo; qualora contravvengano a questa disposizione, ogni volta che commettono tale illecito, sono puniti con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere all'amministrazione del signore e di due tarì da corrispondere al proprietario del podere. Contro i baiuli ed i *foresterii* che commettono l'illecito così definito, si può procedere



sulla base di dichiarazione giurata resa dal proprietario del podere, se è fededegno secondo il parere dei giudici, o sulla base della deposizione di uno più testimoni riconosciuti fededegni dai giudici. Qualora si proceda sulla base della dichiarazione giurata resa dal proprietario, a quest'ultimo può essere corrisposto solo un tarì, se, invece, può addurre la deposizione di un testimone, riceve due tarì. Per quanto riguarda chi accusa il baiulo o il *foresterius*, né lui né animali di sua proprietà possono essere accusati dal baiulo né dal *foresterius*, finché questi stessi si trovino nell'esercizio delle loro funzioni, se non sulla base della dichiarazione resa da un testimone fededegno.

#### 48

##### **Disposizioni per i danni arrecati da animali dei baiuli**

Se animali di proprietà dei baiuli o dei *foresterii* sono trovati ad arrecare danni, gli stessi baiuli e *foresterii* sono puniti con le sanzioni e sono obbligati ai risarcimenti cui sono soggetti tutti gli altri residenti nel territorio di Sala nei medesimi casi.

#### 49

##### **Disposizioni sulle modalità con cui i baiuli devono procedere nei pignoramenti**

Nei pignoramenti a carico dei pregiudicati i baiuli, in assenza del condannato, non possono assolutamente entrare in casa dello stesso, altrimenti sono puniti con una sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore. Nel caso in cui, invece, il proprietario sia presente in casa ed ostacoli il pignoramento a suo carico, gli stessi baiuli possono ricorrere all'ufficiale o disporre l'imposizione di una pena, a seconda di come a loro giudizio sia preferibile procedere. Se per caso si trovino dinanzi alla moglie o alla compagna del pregiudicato, devono procedere secondo la medesima modalità da seguire con il marito o proprietario.

#### 50

##### **I baiuli non possono stipulare accordi con le persone arrestate senza autorizzazione della Corte o della persona danneggiata**

I redattori dei presenti statuti stabiliscono e dispongono che né il baiulo né i *foresterii* possono stipulare alcun accordo con le persone colte in proprietà altrui a commettere danni con le proprie mani o con animali, senza l'autorizzazione della Corte e il consenso del proprietario del possedimento in cui è stato commesso il danno. Se contravvengono a questa disposizione, il baiulo o il *foresterius* sono puniti con una sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e sono tenuti a versare al proprietario del possedimento danneggiato, la parte dell'importo della sanzione che a lui spetta.

#### 51

##### **Disposizioni per chi è colto in flagrante dal proprietario, dai figli e dai servi**

Il proprietario o affittuario può procedere contro chi arreca danno in un podere, rispettivamente di proprietà o preso in fitto, e può denunciarlo con dichiarazione giurata, per ottenere un risarcimento dell'importo massimo di un tarì. Se non è presente nel momento in cui viene effettuato il danneggiamento, può sporgere denuncia adducendo la testimonianza di uno o più testimoni, in tal caso ha diritto ad essere ascoltato e a lui unicamente e completamente spettano l'onere dell'accusa e l'importo della sanzione per quanto riguarda sia le persone sia gli animali. Se il proprietario vuole accusare ai baiuli una persona da lui colta a far danni, ha facoltà di procedere rendendo una dichiarazione giurata ai baiuli, che acquisiscono l'intero importo della sanzione pecuniaria, dopodiché al proprietario non spetta alcuna parte dell'importo della sanzione né il diritto di

procedere contro chi ha arrecato danno. Nei casi in cui risulta che il proprietario riceva o abbia ricevuto una parte dell'importo della sanzione irrogata, la persona colta a far danno deve essere rilasciata. Nondimeno se l'importo della sanzione versato dal danneggiante è raccolto da parte dei baiuli e la persona scoperta ad arrecare danni accerta che il proprietario del bene danneggiato ha ricevuto una parte dell'importo della sanzione, i baiuli sono obbligati a restituire alla persona scoperta, menzionata in precedenza, l'intera somma che hanno da lui ricevuto per la causa predetta. Per quanto riguarda la persona scoperta da servi o domestici, per questi vale quanto stabilito per il proprietario, purché essi abbiano un'età conforme alle disposizioni dei presenti statuti (cap. 2); anche i figli e le figlie del proprietario godono della stessa credibilità accordata al proprietario, purché abbiano un'età conforme alla precedente disposizione dei presenti statuti (cap. 2).

## 52

### **L'accusa per un danno subito deve essere fatta entro un mese**

L'accusa, da sporgere secondo la modalità indicata nel capitolo precedente, va fatta entro un mese dalla scoperta del danno, termine oltre il quale l'accusa non è più possibile né valida. Questa norma è volta ad eliminare cattivi propositi che spesso si insinuano negli individui come già si è visto tra alcuni.

## 53

### **Disposizioni per la divisione dell'importo delle sanzioni pecuniarie tra proprietario e colono**

Si stabilisce che per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie ed i risarcimenti al proprietario spetta una parte proporzionale a quella di cui beneficia nei frutti del suo podere dato a lavorare, e parimenti il colono ha diritto a parte dell'importo di una sanzione o di un risarcimento in proporzione alla parte di raccolto che gli spetta in base al contratto.

## 54

### **Disposizioni per i membri del clero, la loro servitù, i loro animali e le donne che vivono con loro**

I membri del clero e parimenti i servi e i domestici che vivono con loro senza percepire stipendio, sono esentati da tutte le sanzioni pecuniarie per quanto attiene sia agli animali di loro proprietà che alla loro persona. Sono soggetti soltanto al risarcimento dei danni, come si chiarisce meglio di seguito. Se i servi e i domestici non possono risarcire, l'onere del risarcimento spetta ai religiosi al cui servizio i servi ed i domestici si trovano. Se i presbiteri o altri membri del clero si rifiutano di risarcire una persona a causa loro danneggiata, nonostante la richiesta di risarcimento da questi avanzata, il danneggiato per nove volte è esentato da multe o risarcimenti per danni da lui arrecati ai medesimi membri del clero sia con animali che personalmente. Le donne che convivono pubblicamente con membri del clero sono passibili delle stesse sanzioni pecuniarie e hanno gli stessi oneri di risarcimento degli altri laici. I servi e le serve che si trovano a servizio di membri del clero con stipendio, se sono responsabili di danni, sono puniti con sanzioni pecuniarie e sono tenuti a risarcimenti. Se i servi di preti non custodiscono, così come dovrebbero, gli animali loro affidati, al punto da arrecare danni consistenti con tali animali, sono soggetti a sanzione pecuniaria sia per i danni arrecati dagli animali sia per quelli arrecati da loro personalmente. Ma se i custodi dimostrano di aver fatto il possibile per evitare i danni arrecati, sono tenuti solo al risarcimento. I figli di preti e di qualunque membro del clero sono passibili delle sanzioni stabilite nei presenti statuti. Per quanto riguarda, poi, gli animali riservati al commercio o presi in

custodia dietro corresponsione di compensi, i membri del clero sono passibili delle sanzioni pecuniarie ed hanno gli oneri di risarcimento come stabilito nei presenti statuti.

## 55

### **È proibito ai membri del clero vendere prodotti in maniera non conforme all'elenco delle merci<sup>120</sup>**

Per estirpare i vizi ed accrescere le virtù è sancito dagli estensori e correttori dei presenti statuti che nessun membro del clero macelli carni nel macello pubblico o in altro luogo, né ne faccia macellare o vendere da altri in maniera non conforme alle disposizioni degli statuti ed all'elenco delle merci vigenti nel territorio di Sala. Se un membro del clero contravviene a questa disposizione e macella o fa macellare o vendere in maniera non conforme a quanto indicato nell'elenco delle merci carni prive della supervisione del catapano, non solo chi macella o vende, ma anche chi compra carni siffatte è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione pecuniaria dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di sette tarì e mezzo da corrispondere alla Corte dei baiuli del banco di giustizia. Nello stesso modo si deve procedere per qualunque bene o prodotto vendibile dei membri del clero.

## 56

### **Disposizioni sull'incarico dei baiuli del banco di giustizia, sui pesi e sulle misure**

Si stabilisce che i baiuli possono indagare, dimostrare la colpevolezza e procedere, nel territorio di Sala e dei casali, contro chi è sospettato di detenere pesi e misure non conformi alla legge, unitamente a due o più testimoni e, inoltre, che ogni mese svolgano indagini sulla detenzione di pesi e misure e puniscano chi delinque, secondo le disposizioni dei presenti statuti; se contravvengono a questa disposizione, i baiuli stessi sono puniti con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore. Per quanto riguarda, poi, le sanzioni pecuniarie da irrogare per corpi di animali morti e immondizia, i baiuli possono procedere con un solo testimone anche in assenza di accusa o denuncia precedenti.

Per carni, formaggi, pesci, lino, canapa e altri prodotti vendibili o acquistabili a peso, il rotolo equivale esattamente a tre libbre.

La misura del tumulo corrisponde esattamente a quella presente sulle lastre di pietra delle piazze o della Corte.

Per il vino una quarta equivale ad uno stoppello del tomolo.

La misura del quartarolo equivale a quello presente sulle lastre di pietra menzionate.

Tali equivalenze di misure vanno computate a raso.

Il ponturello corrisponde all'antica unità di misura riprodotta sullo stipite della porta della chiesa di San Nicola della Valle<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> Con il termine *assisiae (rerum venalium)* è designato l'elenco in cui erano indicati prezzi, qualità, quantità, misure, pesi delle merci vendibili (cfr. DU CANGE, s.v. *assisa*).

<sup>121</sup> Il termine *\*antipalmum*, adoperato in caso abl. sing. retto dalla preposizione *in* (*in antipalmo*), ha il significato di 'stipite della porta'. Tale termine, non attestato in latino classico né lemmatizzato nei dizionari e glossari di latino medievali consultati per il presente lavoro, deriva, con tutta probabilità da *\*antepagmen* 'telaio della porta', variante diffusa nel latino parlato per *antepagmentum*. Nel dialetto calabrese, in particolare in quello parlato nella zona di Grimaldi, il sostantivo è attestato nella forma *antipàrmu*; cfr. DEI, s.v. *antiparmu*; DEDI, s.v. *antipàrmu*. La chiesa di San Nicola, di cui si hanno attestazioni a partire dal 1308, si presenta attualmente strutturata in due navate, una più grande, l'altra, di dimensioni minori, posta sul lato destro della prima. L'edificio, successivamente al restauro per i danni provocati dal terremoto del 1980, è stato riaperto al culto (cfr. E.SPINELLI, *Gli itinerari urbani ed extraurbani*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 39-60: p. 43; cfr. anche A.TORTORELLA, *L'Alto Medioevo*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 85-111: p. 94).

57

**Disposizioni per chi detiene pesi e misure illegali**

Tutti sono obbligati a possedere ed a rispettare misure e pesi in conformità con quanto stabilito nel capitolo precedente. Chi contravviene a questa disposizione, ogni volta che commette l'illecito, è punito con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore.

58

**Il catapano**

Il catapano del territorio di Sala ha il compito di controllare l'approvvigionamento di carni di qualsiasi animale.

59

**Il diritto dei cittadini di prestarsi l'un l'altro e di prestare a stranieri pesi e misure, anche nella vendita di carne di animali selvatici, senza incorrere in sanzioni**

Nondimeno i cittadini del territorio di Sala e dei casali possono, liberamente e senza incorrere in sanzioni, prestarsi tra di loro le misure ed i pesi conformi alle disposizioni e né i baiuli né i catapani possono né sollevare obiezione alcuna contro chi possiede pesi e misure conformi alle norme. Si stabilisce che, quando da parte di cittadini sono vendute a stranieri o ad altri carni di cinghiali o cervi cacciati, oppure le stesse sono portate in piazze per la vendita, i cittadini che si trattengono, abitano ed hanno casa nella piazza possono prestare pesi, bilance e mannaie, purché i pesi siano conformi alle norme, lo stesso vale per le misure.

60

**Disposizioni per coloro che vendono vino di produzione propria**

Anche i massai che vendono vino di produzione propria devono detenere nelle loro abitazioni misure conformi alle disposizioni date in precedenza.

61

**Disposizioni per i macellai e sulla modalità di pesare le carni**

I macellai<sup>122</sup> e gli altri commercianti sono obbligati a detenere stadere e bilance equilibrate, che cioè non siano l'una più lunga delle altre. Si stabilisce, inoltre, che nel pesare le carni i macellai non aggiungano alcun peso nel piatto insieme alle carni, ma pongano i pesi separatamente; chi contravviene a questa disposizione, ogni volta che commette l'illecito, è soggetto alla sanzione dell'importo di mezzo augustale da corrispondere alla Corte dei baiuli. Si precisa, inoltre, che i macellai sono obbligati a detenere ed adoperare la misura della libbra nella vendita della carne e non possono assolutamente rifiutarsi di adoperare la libbra per chi vuole vendere o comprare carne pesata in libbre; chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla sanzione dell'importo di otto tarì, da corrispondere alla Corte del signore, e di un augustale, da corrispondere ai baiuli. Nondimeno, nessuno può vendere merce all'ingrosso adoperando bilance terzarole, altrimenti incorre nella sanzione indicata in precedenza.

---

<sup>122</sup> Il termine *buccerius*, adoperato in caso nom. plur. (*buccerii*), non attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale, ricorre in testi bassomedievali in latino e negli statuti in latino di altre *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano con il significato di 'macellaio' (cfr. francese *boucher*; cfr., p. es., *Statuti* di Atena, capp. 62, 91, 92; *Statuti* di Laurino, capp. 47, 49, 66, 69; cfr. DU CANGE, s.v. *buccerius*).

62

**È vietato ai baiuli del banco di giustizia macellare carni**

È proibito ad un baiulo del banco di giustizia, per tutto il periodo di durata della carica da lui ricoperta, macellare carni ed esercitare il mestiere di macellaio. La decisione su casi siffatti è rimessa ai giudici ed altri *probi viri*, che valutino come sia preferibile regolarsi.

63

**Disposizioni sul rispetto, da parte dei baiuli del banco di giustizia, delle norme contenute negli statuti, sulla franchigia o immunità del sabato e della domenica e sul diritto di piazza negli altri giorni<sup>123</sup>**

Gli estensori dei presenti statuti stabiliscono che i baiuli rispettino le immunità e le franchigie vigenti nel territorio di Sala in modo da non privare nessuno dei diritti e delle libertà di cui gode, in particolare si stabilisce che nei giorni di sabato e di domenica non infastidiscano nessun forestiero, che si rechi a comprare o a vendere nel territorio di Sala, costringendolo a pagare la tassa per la piazza (*ius plateaticum*) o un'altra tassa, né creino allo stesso ostacolo alcuno in nessun modo, altrimenti sono puniti con la sanzione dell'importo di un'oncia da corrispondere alla Corte del signore. Negli altri giorni della settimana, invece, i forestieri sono obbligati a pagare ai baiuli la tassa per la piazza per qualsiasi prodotto che comprino o vendano.

64

**I baiuli sono tenuti a notificare agli affidati le sanzioni da pagare**

I baiuli, nel momento in cui stipulano la fida ai forestieri, sono tenuti ad informare con precisione gli stessi del fatto che, dopo che hanno stipulato la fida, sono passibili, riguardo ad animali o alla loro persona, di tutte le sanzioni e di tutti gli oneri di risarcimento di cui sono passibili gli abitanti del posto.

65

**I baiuli non possono incaricare nessuno di consegnare lettere o carichi**

I baiuli non possono, con la propria autorità, affidare a nessuno l'incarico di consegnare lettere o di portare pesi con animali al di fuori del territorio di Sala senza un salario congruo, a meno che l'incarico non provenga da parte del signore. Se infrangono tale divieto, sono puniti con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore.

66

**La sanzione per chi vende a forestieri e, in assenza del baiulo, non riscuote l'importo della tassa per la piazza<sup>124</sup>**

I redattori dei presenti statuti stabiliscono ed ordinano che chi vende una qualsiasi merce a persone forestiere al di fuori di Sala e non riscuote, per conto dei baiuli che non

---

<sup>123</sup> Disposizioni relative all'esazione della tassa per la compravendita di merci su suolo pubblico (*ius plateaticum*) sono frequenti negli statuti delle *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano; cfr., p. es., *Statuti di Montesano*, cap. 84 (ARTECA-VUOLO 2010, pp. 70-71).

<sup>124</sup> Disposizione analoga è contenuta nel cap. 84 degli *Statuti di Montesano* (ARTECA-VUOLO 2010, pp. 70-71).

si trovano sul posto, la somma prevista per il diritto di piazza e non la consegna entro tre giorni ai baiuli, è punito con la sanzione di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di sette tarì e mezzo da versare alla Corte dei baiuli ed è tenuto, altresì, al pagamento della tassa per la piazza. Nello stesso modo si deve procedere, in modo, cioè, che sia soggetto alla stessa sanzione, contro chi riscuote da qualcuno il pagamento della tassa di piazza e non ne versa l'importo ai baiuli entro tre giorni.

## 67

### **Disposizioni sulla modalità di effettuare una citazione e di procedere nei confronti di chi non compare entro i termini stabiliti**

I redattori dei presenti statuti decretano che i baiuli, nei processi che riguardano questioni di loro pertinenza, non possono citare nessuno senza un testimone fededegno e, se essi osano citare qualcuno senza testimoni e chi riceve la citazione non compare, contro quest'ultimo non si può procedere in contumacia. Tutti quelli che devono essere citati per processi, devono riceverne notifica personalmente e l'atto di citazione, se per qualsiasi motivo non può essere notificato direttamente all'interessato, deve essere recapitato presso la sua abitazione, in modo che egli ne riceva la notifica.

## 68

### **Disposizioni per la citazione di minorenni**

I bauli non possono procedere in contumacia contro servi e domestici di minore età, se i padri o i tutori e curatori di quelli non sono citati in giudizio personalmente attraverso citazione regolare al posto loro. Se, poi, un minore o una minore non hanno un tutore o un protettore, per lui o lei la citazione deve essere notificata al consanguineo o al parente più vicino che deve essere ricercato da parte del funzionario incaricato prima di notificare la citazione. Se il minore o la minore non hanno né consanguinei né parenti né un protettore, la Corte deve provvedere a dare loro un coadiutore con cui possa affrontare il processo.

## 69

### **I convenuti citati entro i termini previsti**

Se una persona citata per qualche motivo non compare al momento del processo, mentre chi l'ha citata si presenta dinanzi alla Corte, è condannata in un primo momento in maniera perentoria alla sanzione pecuniaria dell'importo di dieci grani. Se, poi, citato per la seconda volta per la stessa questione e lo stesso processo, ha l'ardire di non presentarsi dinanzi alla Corte, è tenuto alla corresponsione di altri dieci grani anche all'attore. Se il medesimo individuo, citato per una terza volta, per la stessa questione e per lo stesso processo, non si preoccupa di presentarsi, la Corte deve procedere alla sentenza definitiva contro di lui nella causa per cui egli è stato convocato tante volte, senza concedere allo stesso diritto all'appello né al beneficio della restituzione per la riapertura del processo, in quanto, per la sua arroganza, non si è affatto preoccupato di presentarsi né di inviare una persona che giustificasse la sua assenza adducendo motivazioni legittime.

## 70

### **Disposizioni per l'attore che non compare in giudizio**

Si proceda, secondo la modalità definita nel capitolo precedente, anche contro l'attore, nel caso in cui non si presenti, o meglio si permetta di non presentarsi, in modo che, in ultimo, in assenza dell'attore, il convenuto sia prosciolto d'ufficio con sentenza definitiva. Nessuno è giustificato senza un motivo plausibile.

## 71

### **Il funzionario deve notificare al citato causa, attore e giorno in cui comparire**

Il funzionario è obbligato a notificare al destinatario della citazione la causa della citazione a lui effettuata dall'attore o dalla Corte unitamente all'indicazione del giorno preciso in cui deve comparire dinanzi alla Corte e del nome dell'attore, che deve essere, appunto, assolutamente notificato al convenuto da parte del funzionario, ossia il baiulo o l'usciera<sup>125</sup>.

## 72

### **Disposizioni sul pignoramento da parte di privati**

Nessun privato può, senza l'autorizzazione della Corte, pignorare un debitore, se quest'ultimo nega il debito contratto. Invece, se il debitore riconosce il debito contratto, il creditore ha il diritto di pignorarlo autonomamente senza essere soggetto a pena. Chi contravviene a queste disposizioni, è punito con una sanzione dell'importo di un augustale da corrispondere alla Corte dei baiuli ed è obbligato a risarcire il proprietario dei beni pignorati di tutti i danni che ha eventualmente subito.

## 73

### **Il fideiussore può pignorare autonomamente senza incorrere in pene**

Il fideiussore può autonomamente pignorare qualsiasi individuo, a favore del quale abbia offerto garanzia, su richiesta del creditore e senza incorrere in pene.

## 74

### **Disposizioni per chi nega il debito contratto**

Un debitore citato dal suo creditore o da chi ne fa le veci per la restituzione di un prestito o di un deposito o di un comodato, o di un qualsiasi altro debito di qualsiasi genere o natura, se nega esplicitamente in giudizio il prestito, il deposito, il comodato o il debito reclamati, è punito con la sanzione dell'importo di otto tari; inoltre, una volta accertata l'entità del debito da lui contratto, è obbligato a restituirne la somma a chi ha concesso il credito o ha effettuato il deposito o il comodato. Il debitore è obbligato, altresì, al risarcimento di tutte le spese sostenute da chi ha concesso il credito o ha effettuato il deposito o il comodato per l'accertamento ed il recupero della somma dovuta, depositata o data in prestito, che egli, pur essendo debitore, ha negato di aver ricevuto, come è stato affermato in precedenza. Per determinare l'entità di queste spese fa fede la dichiarazione giurata del creditore, tasse per il processo a parte.

---

<sup>125</sup> Il sostantivo *apparitor*, -is, nel latino di età repubblicana ed imperiale, rientra nel lessico giuridico-istituzionale con il significato di 'addetto', 'subalterno' di un magistrato con varie mansioni, cfr. IL, DIL, DDL, s.v. *apparitor*, -is. Nel Medioevo e nell'età moderna il termine *apparitor* ed il traduce italiano *apparitore* designano 'l'ufficiale giudiziario per l'esecuzione coattiva delle sentenze', l'impiegato 'addetto a notificare gli atti pubblici' (cfr. LEI, s.v. *apparitor*). Alle mansioni ed agli obblighi dell'*apparitor* è dedicato il capitolo 131 di questi statuti.

## 75

### **Disposizioni per chi accusa in giudizio in maniera ingiusta e fraudolenta**

Nel medesimo modo si deve procedere contro chi accusa in maniera ingiusta e fraudolenta per qualsiasi motivo e in materia di debiti. Si stabilisce questo provvedimento per eliminare la possibilità di frode nel processo, sia che l'imputato venga condannato sia che venga assolto dall'accusa.

## 76

### **Disposizioni sulla somma massima per cui la dichiarazione giurata del creditore fa fede**

I redattori dei presenti statuti stabiliscono che, se un creditore è considerato persona degna di fiducia e di buona reputazione, la sua dichiarazione giurata, senza esigere nessun'altra prova, fa fede fino alla somma di due tarì inclusi. Per somme superiori a due tarì fino a un augustale incluso la dichiarazione giurata dell'individuo sopra menzionato fa fede ed è mezzo di prova sufficiente se accompagnata dalla testimonianza di almeno un testimone degno di fede. Per somme superiori a un augustale si stabilisce come prova sufficiente la dichiarazione giurata del creditore sopra menzionato accompagnata dalla testimonianza di due testimoni. Inoltre, bisogna valutare credibilità e moralità del creditore e del debitore: infatti, se credibilità e moralità del debitore sono superiori rispetto a quelle del creditore, i giudici e la Corte ne devono tenere conto ed attenersi alla dichiarazione giurata di quest'ultimo, in quanto più degno; al debitore siffatto deve essere concesso di provare con dichiarazione giurata quando si verifica che il debito non può essere accertato per mezzo di testimoni. Si proceda secondo la stessa modalità nel caso in cui un debitore restituisca il debito e soddisfi il creditore e il creditore neghi la restituzione fattagli dal debitore.

## 77

### **Il fideiussore non può essere pignorato prima che venga citato il debitore**

Chi concede credito, deposito, comodato o prestito, se ci sono garanti circa le somme date in credito, deposito, comodato o prestito, non possono procedere a far pignorare il fideiussore, finché non sia citato prima il debitore per la restituzione della somma dovuta o per dimostrare il possesso di beni mobili pignorabili di valore doppio rispetto alla somma dovuta al creditore o a suo messo o a suo procuratore. Fatta questa citazione, se, alla presenza di uno o più testimoni, il debitore si rifiuta di restituire la somma concessa in credito, comodato, prestito etc., o di dare i beni pignorabili, come in precedenza è stato chiarito, allora il creditore può ricorrere al fideiussore. Al fideiussore spetta l'obbligo di restituire e pagare la somma data a credito, comodato o deposito, etc. o a dare in pegno beni mobili di valore doppio o di sua proprietà o di proprietà del debitore; nel caso in cui il debitore possieda beni mobili pignorabili di valore doppio rispetto alla somma da lui dovuta, il fideiussore ha potestà e facoltà di darli come pegno, senza incorrere in sanzione alcuna, a meno che tra le parti non vi siano speciali accordi e patti, che devono essere rispettati scrupolosamente.

## 78

### **Disposizioni per chi ostacola il pignoramento**

Il debitore deve concedere al creditore o al fideiussore di pignorarlo<sup>126</sup> senza opporre resistenza e senza fare schiamazzi; il debitore che contravviene a questa disposizione è soggetto alla sanzione dell'importo di un augustale da corrispondere alla Corte dei baiuli del banco di giustizia.

---

<sup>126</sup> È preferibile intendere l'infinito presente attivo *pignorare* come *pignorari* (infinito presente passivo).



### **Disposizioni sul pignoramento del debitore o del fideiussore**

Del resto, se il fideiussore possiede beni mobili in abbondanza e il debitore ne è privo, allora il creditore e gli altri menzionati in precedenza si rivolgano per il pignoramento al fideiussore, senza incorrere in pena alcuna, fatti salvi gli accordi ed i patti convenuti tra di loro. Se, però, il debitore e il fideiussore sono proprietari solo di beni immobili, allora si deve procedere secondo quanto disposto nel capitolo 77, ossia che deve essere obbligato alla restituzione in primo luogo il debitore e, se il debitore è privo di beni mobili e immobili e si accerta che il garante o i garanti ne possiedono, bisogna rivolgersi in toto al garante per il pignoramento di beni mobili e, in mancanza di questi, per il pignoramento di beni immobili di valore doppio, come in precedenza è stato specificato, con una oggettiva e provvida valutazione del valore degli stessi beni pignorabili, basata sulla stima di amici comuni o dei giudici della terra di Sala.

### **Disposizioni sulla modalità e sui termini per la vendita dei pegni**

I beni pignorati vanno mantenuti, a partire dal giorno del pignoramento, per un mese intero se mobili, per un anno intero se immobili; scaduti tali termini, se chi ha concesso il credito, il comodato o il deposito, etc. dispone l'alienazione dei beni pignorati, il proprietario degli stessi beni deve essere citato in giudizio dinanzi alla Corte, o altrimenti personalmente interpellato dal creditore affinché restituisca la somma dovuta e riscatti i suoi beni; se il debitore rinuncia a riscattare i beni pignorati, dica sciocchezze o, se citato, non compare, il creditore e gli altri menzionati in precedenza possono vendere i beni pignorati a coloro che offrono la somma più alta in una debita procedura di vendita all'asta, e, nel caso di beni mobili, è sufficiente che tale vendita all'asta sia fatta nella Corte solo sulla parola del creditore o di un usciere. Ma, se i beni pignorati sono immobili, la vendita all'asta deve essere bandita e fatta per tutto il territorio di Sala nei luoghi consueti e debiti. Circa la vendita e l'alienazione di tali beni, per evitare questioni ed alienazioni future, si devono registrare negli atti della Corte, a spese del debitore, la presentazione dei beni pignorati ed il decreto, che i giudici devono emanare, per l'autorizzazione ad alienare i beni pignorati.

### **Il proprietario di beni pignorati venduti ha facoltà di riscattarli entro otto giorni**

Se il creditore, passati i termini stabiliti nel capitolo precedente e ottenuta l'autorizzazione con decreto dei giudici per vendere i beni pignorati, vende tali beni, dopo l'alienazione di questi, il proprietario ha facoltà di riscattarli da qualsiasi compratore entro otto giorni. Ma, nel rispetto di tutte le disposizioni definite, trascorso il periodo di otto giorni, i debitori non possono più riscattare i beni pignorati, fatti salvi tutti i casi e i decreti prima specificati, nonché le convenzioni e gli accordi eventualmente stipulati eventualmente tra le parti.

### **Disposizioni sul prezzo dei beni pignorati, se eccedente rispetto al debito contratto**

Se dalla vendita dei beni pignorati si ottiene una somma eccedente rispetto a quella prevista, la parte eccedente deve essere resa al proprietario dei beni pignorati.

### 83

#### **Disposizioni nel caso in cui dalla vendita di un bene pignorato non si ricavi una somma pari al debito contratto**

Viceversa, se dalla vendita degli stessi beni pignorati non si ricava una somma pari al debito contratto e ciò è attestato dalla Corte con decreto, si deve procedere al pignoramento di altri beni per un valore equivalente, secondo quanto stabilito con decreto dalla stessa Corte, al doppio della somma dovuta; per la vendita di questi altri beni pignorati va osservata la procedura stabilita in precedenza.

### 84

#### **Nessuno può utilizzare beni pignorati**

Chi ha preso e custodisce beni pignorati, è tenuto a conservarli integri, senza farne alcun uso, e chi contravviene a questa disposizione e deteriora beni pignorati, se ciò è provato, è obbligato a risarcire il proprietario dei beni stessi.

### 85

#### **Disposizioni sui beni che non possono essere pignorati**

È vietato pignorare indumenti e coperte, buoi addomesticati, attrezzi per arare, a meno che non si verifichi il caso in cui il debitore sia privo di altri beni, nel qual caso si deve procedere secondo l'ordine definito nelle righe seguenti, eccettuato il caso in cui sia stato pattuito diversamente tra le parti e tale convenzione va rispettata: naturalmente, se si accerta che il debitore e il fideiussore possiedono solo beni non pignorabili, in tal caso il creditore ed altri aventi diritto hanno piena facoltà di pignorarli. Nondimeno se si accerta che il debitore ed il fideiussore hanno presso di sé solo coperte o indumenti, allora, ottenuta l'autorizzazione con un accorto decreto dei giudici, gli ufficiali, tramite i baiuli o un usciere e vicini da reperire a tal proposito, possono pignorare anche le coperte sia del debitore che del garante. Se il debitore e il garante assicurano di rendere loro coperte e ne danno spontaneamente coperte per un valore sufficiente ad estinguere il debito, ciò si consideri sufficiente. Se il debitore e il garante, pur in seguito a richiesta ufficiale, si rifiutano di dare loro coperte, allora l'ufficiale, convocati alcuni dei vicini che possono essere interpellati a tal proposito, e, in mancanza di vicini, convocate altre persone, almeno un paio, lontane ed estranee al fatto, può d'ufficio pignorare le coperte del debitore e del garante, tante quante bastino a soddisfare il debito e si deve osservare la procedura definita in precedenza. In ultimo, se il debitore e il garante hanno solo vestiti, si possono pignorare gli abiti da festa, escludendo, però, quelli eventualmente indossati dall'interessato; sono esclusi anche gli indumenti di uso quotidiano, che è vietato assolutamente pignorare in ogni caso; chi contravviene a queste disposizioni, è punito con una sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore.

### 86

#### **Disposizioni sul frumento ed altri prodotti presi in pegno**

Si stabilisce anche che, se capita che il creditore pignori al suo debitore o al fideiussore frumento, orzo, lino, canapa ed altri legumi, è obbligato a mantenere i beni pignorati solo per dieci giorni a partire da quando li ha ricevuti; trascorsi i dieci giorni, dopo che sia stato chiesto una sola volta al debitore da parte dei creditori, alla presenza di uno o più testimoni, se vuole riscattare i beni pignorati, se il debitore, interpellato, rifiuta di riscattarli, è lecito al creditore venderli al prezzo migliore, in tal caso bisogna procedere secondo le indicazioni date in precedenza. Se dalla vendita dei beni il creditore ricava una somma superiore rispetto a quella a lui dovuta, è tenuto a corrispondere al proprietario originario dei beni la somma eccedente; se ne ricava,

invece, una somma inferiore, deve rivolgersi nuovamente al debitore e al garante, e questo perché il valore dei beni a volte sale, a volte scende.

## 87

### **Disposizioni sulla somma per la quale possono essere pignorati animali**

Gli animali sotto elencati non possono essere pignorati mai, se non per la somma di denaro sotto indicata; chi osa contravvenire a questa disposizione, è punito con la sanzione pecuniaria indicata in precedenza, il cui importo va corrisposto alla Corte del signore, a meno che non manchino altri beni non recuperabili. Un somaro o una somara adatti per lavori e servizi possono essere pignorati per un debito equivalente almeno ad un tarì, di più e non di meno; chi li pignora e li trattiene per un valore minore di un tarì, è obbligato a corrispondere al proprietario del somaro tre grani ogni giorno, specialmente se possono essere pignorati altri beni pignorabili dei debitori, e per ogni altro danno che sopraggiunga all'animale chi lo pignora indebitamente è tenuto al risarcimento. È proibito il pignoramento degli animali bovini, o vaccini, o di qualunque animale domestico e non, a fronte di un debito inferiore a quattro tarì, di più e non<sup>127</sup> di meno. Il pignoramento di giumente e di cavalli domestici può essere effettuato per debiti non inferiori a due tarì, questo vale anche per quelli non addomesticati, chi contravviene a questa disposizione, è tenuto al risarcimento di ogni danno che eventualmente ne deriva.

## 88

### **Un colono che riceve denaro e non rispetta l'impegno sottoscritto è pignorabile anche in beni non pignorabili**

Si stabilisce tuttavia che se qualcuno, solo nel periodo della semina e del taglio della legna<sup>128</sup>, paga una somma di denaro a qualche operaio o contadino per seminare e per il taglio della legna, e se il contadino viene meno agli accordi presi o alle assicurazioni date circa il taglio o la semina da effettuarsi, per questo motivo è lecito a chi ha versato il denaro pignorare il colono, il fideiussore o un'altra persona che promette di fare tale servizio, anche di beni non pignorabili come quelli elencati in precedenza, cioè buoi da lavoro, strumenti da lavoro o altri beni attraverso i quali sembra che meglio si risarcisca il debito, purché quattro giorni prima il contadino sia interpellato davanti a uno o più testimoni.

## 89

### **Nessuno può privare un debitore di tutti i beni per un pignoramento**

Nessun cittadino dell'università di Sala o dei casali osi privare qualcuno di tutti i beni per un debito qualunque o per una pena pecuniaria né prendere indumenti personali ed indossati, altrimenti è punito con una sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore; questa disposizione è volta ad evitare che si verifichino litigi e diverbi.

---

<sup>127</sup> Si può ipotizzare che prima del *minori* sia sottinteso l'avverbio *non* analogamente alla formula delle righe precedenti (*pro tareno uno et ultra et non minori praeio capi possint*).

<sup>128</sup> Il sostantivo *virgatio*, qui adoperato in caso genitivo (*virgationis*), ed il verbo *\*virgare*, qui adoperato al gerundio (*virgando/virgandum*), derivati dal sostantivo *virga*, *-æ* e non attestati nel latino di età repubblicana ed imperiale, designano, con tutta probabilità, l'azione del taglio della legna (cfr. *virgariu*, 'bosco cedulo' in dial. calabr.; *virigara* in dialetto cilentano; cfr. ROHLFS 1977, s.v. *virgariu*; cfr. VALLONE 1999, s.v. *virigara*).

## 90

### **Un contadino che inganna un proprietario è obbligato a corrispondere al proprietario il doppio della somma di denaro presa con l'inganno**

Gli estensori degli statuti hanno inserito questa disposizione: se a un contadino pagato viene richiesto di andare a lavorare, e la richiesta deve avvenire entro quattro giorni dal pagamento, ed il contadino si rifiuta di andare, è tenuto a corrispondere al padrone una somma di denaro doppia rispetto a quella ricevuta dal proprietario stesso.

## 91

### **Gli esattori del fisco hanno libera facoltà di pignorare**

Le disposizioni dei presenti statuti in materia di pignoramenti non sono da considerarsi valide per quanto riguarda l'esazione delle tasse.

## 92

### **Di un vagabondo possono essere pignorati gli indumenti che non coprono le membra del corpo**

Contro persone povere, vagabonde e prive di beni si può procedere al pignoramento degli indumenti del capo, delle scarpe, delle cinture, delle bisacce<sup>129</sup>, delle borse di qualsiasi specie, al di fuori degli indumenti che coprono il corpo dell'interessato.

## 93

### **I beni pignorati ad un debitore che non compare in giudizio vanno venduti con decreto del giudice**

Oltre alle cose già dette contro una persona che, citata, non compare in giudizio, si stabilisce che i giudici procedano ad autorizzare il creditore a vendere i beni pignorati secondo quanto disposto in precedenza, e il creditore su decreto della Corte e dei giudici può vendere i beni pignorati da lui presentati alla Corte, se si tratta di beni mobili, essendo stati accertati dalla Corte e dai giudici il pignoramento dei beni ed anche l'intervallo di tempo trascorso dal pignoramento degli stessi secondo quanto è stabilito nei capitoli precedenti<sup>130</sup>.

## 94

### **Disposizioni generali sulle fonti**

Chi nelle fonti indicate di seguito lava panni o nei loro dintorni, ad una distanza dalle stesse inferiore ad una canna, produce sporcizia o, ad una distanza di mezza canna, evacua visceri di animali o commette le stesse azioni nelle acque al di sopra delle stesse fonti, è punito, ogni volta che commette tali illeciti, con la sanzione dell'importo di un tarì da corrispondere ai baiuli che per primi procedono; tuttavia, chi commette le azioni elencate in precedenza al di fuori degli spazi indicati non è soggetto a sanzione alcuna.

Queste sono le fonti per le quali valgono le limitazioni indicate prima: Fonte del Prato; Fonte della Nocella; Fonte di San Martino; Fonte di Don Colfo; Fonte fabbricata; Fonte di Roberto Di Florio; Fonte d'Amore; Fonte di San Giovanni; Fonte della Terra del fiore di Guaimario; Fonte dello scorcio di Sagnano; Fonte di San Nicola della Valle.

---

<sup>129</sup> Il sostantivo *scarcella*, non attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale, si trova in testi medievali in latino ed in volgare italiano, nella forma *scarsella*, per designare la bisaccia di cuoio adoperata dai pellegrini (cfr. DU CANGE, s.v. *scarcella*) o la borsa di cuoio legata alla cintura per contenere soldi. Il termine deriva forse dal provenzale *escarsela*, *escrasela* 'borsa del mendicante o pellegrino' (cfr. DEI, s.v. *scarsella*).

<sup>130</sup> Vd., in particolare, cap. 80.

## 95

### **Disposizioni particolari per la fonte di Nocella**

Nella fonte di Nocella ci si può lavare o bagnare e versare visceri animali al di sotto del pilastro abituale dei cavalli, senza tener conto del limite di spazio indicato in precedenza .

## 96

### **Nessuno può sporcare nell'acquedotto della fonte di San Nicola di Valle**

Chi lava panni o svuota visceri o sporca in qualche altro modo o getta cenere<sup>131</sup> nell'acquedotto della fonte di San Nicola a partire dalla fonte stessa fino al punto in cui sgorga l'acqua, cioè fino al vallone di Torno, è soggetto, ogni volta che commette l'illecito, alla sanzione di due tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli che per primi procedono.

## 97

### **La pena per quelli che deviano le acque della fonte di San Nicola**

Con la stessa sanzione pecuniaria dell'importo di due tarì da versare ai baiuli è punito chi osa l'ardire di deviare in qualsivoglia modo le acque della fonte di San Nicola, a partire dalla scaturigine fino alla detta fonte e inoltre alla pena pecuniaria di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore è soggetto chi devia il corso d'acqua da un rigagnolo e da un canale.

## 98

### **Nell'acquedotto di San Nicola gli abitanti di San Damiano possono lavare oggetti sporchi, ma senza deviarne le acque**

L'unica eccezione rispetto alla disposizione del capitolo precedente è prevista per gli abitanti di San Damiano, che non sono soggetti ad alcuna sanzione se lavano panni o evacuano visceri nell'acquedotto della fonte di San Nicola; se, però, ne deviano in qualsiasi modi l'acqua da un rivolo, sono puniti con la sanzione determinata nel capitolo precedente.

## 99

### **La coltivazione dei terreni pianeggianti comuni della comunità o università**

Si stabilisce che, se qualcuno osa lavorare nei terreni pianeggianti del territorio di Sala, dichiarati comuni da vent'anni, oppure osa occuparli, è obbligato a restituire nella sua integrità alla comunità della terra di Sala ciò che ha preso o occupato, attraverso l'effettuazione di una richiesta o di un ammonimento ulteriore, anche perché la persona in questione non può giustificarsi nei confronti dei baiuli, con il pretesto di dare loro il terratico<sup>132</sup> né i baiuli stessi possono concedere appezzamenti delle terre comuni in pianura. Chi contravviene a questa disposizione è punito con la sanzione di quattro once da corrispondere alla Corte del signore; un'oncia di tale importo deve essere versata

---

<sup>131</sup> Il sostantivo *cinericum* designa, con tutta probabilità, la cenere adoperata per lavare i panni, dal momento che proprio l'ipotesi relativa al lavaggio di panni è formulata poco prima nello stesso periodo. Con tale accezione è attestato nel dialetto calabrese il sostantivo *cinnerazzu* (*cinnirazzu*, *cinnarazzu*) per indicare la "cenere già usata per il bucato" o, anche, la "cinigia" o la "cenere grossa con frammenti di carbonella" (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *cinnerazzu*, *cinnarazzu*, *cinnirazzu*). Con tali accezioni il neutro *cinericum* non è attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale. In testi latini cristiani è attestato l'uso dell'aggettivo *cinericius*, *-a*. *-um* con il significato di 'trasformato in cenere' o di 'di color cenere' (DLI, IL, DDL, s.v. *cinericius*, *-a*, *-um*).

<sup>132</sup> Il *terrarium* o *terraticum* è il tributo versato per acquisire il diritto a coltivare un appezzamento di terra (cfr. DU CANGE, s.v. *terrarium* 1; LIMAEL, s.v. *terraticum*). Anche nei testi statutarî di altre *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano sono presenti norme che regolamentano il versamento di tale tributo, cfr., p. es., *Statuti di Laurino*, cap. 114 (EBNER 1977, vol. 2, p. 248).

all'università, dopo la riscossione effettuata dai giudici, e riservata per le necessità dell'*universitas*.

## 100

### **Disposizioni per i terreni comuni in montagna**

Per quanto riguarda, invece, i terreni comuni situati in zone di montagna nel medesimo territorio di Sala, chi vuole, può coltivarli e corrispondere ai baiuli il terraggio, purché i coltivatori curino la manutenzione delle terre coltivate o da coltivare nello stesso luogo ponendo delle recinzioni senza, tuttavia, occupare le strade pubbliche né le vie attraverso le quali si accede a fonti e corsi d'acqua utili per gli usi degli uomini e degli animali. Chi contravviene a tali disposizioni, è soggetto alla sanzione definita in precedenza.

## 101

### **Disposizioni sulle terre comuni del Pantano**

Si stabilisce altresì che nessuno può occupare o lavorare terreni nelle terre comuni del Pantano nel territorio di Sala.

## 102

### **Sanzioni per giudici, notai e i baiuli che non rispettano gli statuti**

I baiuli, in particolare sia quelli del banco di giustizia sia quelli della foresteria, sono tenuti a rispettare con cura i presenti statuti, i prezziari e le ordinanze sia quelle emanate sia quelle da emanare in futuro e in nessun caso possono divergere o contravvenire ad alcuna delle disposizioni in quelle leggi contenute. Chiunque di loro osi fare ciò, cioè contravvenire alle disposizioni di statuti, prezziari ed ordinanze, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di quattro once d'oro, da corrispondere per metà all'*universitas*, per metà alla Corte; la metà che spetta all'*universitas* deve essere riscossa da parte dei giudici annuali e deve essere riservata per le necessità dell'*universitas* stessa.

## 103

### **La pena per i baiuli che non amministrano la Corte nei giorni di martedì e di sabato**

Nessuno dei baiuli del banco di giustizia può esimersi dall'amministrare la Corte nei giorni di martedì e sabato, in modo che ve ne sia almeno uno, sia che esercitino la carica *in gabellam*, sia che la esercitino *in credentiam*<sup>133</sup>. Se si sottraggono all'incarico in quei giorni, sono puniti, ogni volta che commettono l'illecito, con una sanzione di otto tari da corrispondere alla Corte, a meno che chi si assenta non adduca una valida giustificazione, che egli ha l'onere di attestare, specialmente per quanto riguarda i processi per azioni giudiziarie volte al risarcimento.

---

<sup>133</sup> Il sostantivo *gabella*, derivante dall'arabo *qabāla* (cfr. DELI, DELI, GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *gabella*) può designare, in generale, una qualsiasi imposta o tassa, più in particolare, le imposte indirette applicate su qualsiasi merce, dai prodotti alimentari a quelli artigianali. La riscossione delle gabelle nel Medioevo poteva avvenire o all'atto dell'importazione o esportazione o all'atto della vendita al dettaglio della merce. Nel Basso Medioevo, in particolare nei secoli XIII e XIV, la riscossione delle gabelle era spesso data in appalto dall'autorità a privati, che, pagando una somma anticipata all'autorità appaltante, incassavano le imposte a loro profitto (cfr. BARBERO-FRUGONI 2007<sup>3</sup>, p. 133). Il sostantivo *gabella*, attestato in testi medievali in latino, entra nella lingua italiana nel XIV secolo (cfr. DU CANGE, LIMAEL, DELI, DELI, GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *gabella*; cfr. anche CASTELLANI 2000, p. 247). Il baiulo *in gabellam* o *gabellatus* è colui che prende in appalto la carica. Il termine *credentia*, adoperato in riferimento alla carica del baiulo, indica, invece, o il fitto della stessa (cfr. DU CANGE, s.v. *gabella* 1; *gabellare* 2; *credentia* 3; cfr. TRIFONE 1921, p. CXXXIII) oppure il conferimento della stessa a persona di fiducia (cfr. DELLE DONNE 2012, p. 103; cfr. anche CASSANDRO 1932, p. 23).

## 104

### **I baiuli su richiesta dei cittadini per questioni gravi sono tenuti ad amministrare la Corte anche in altri giorni**

In altre cause complesse sia sommarie sia ordinarie i baiuli non possono esimersi dall'amministrare la Corte in tutti i giorni opportuni su richiesta degli uomini del territorio di Sala, senza incorrere nella sanzione definita nel capitolo precedente, eccettuati i giorni festivi consueti e quelli stabiliti e proibiti dalla legge.

## 105

### **Disposizioni sulla sanzione per il baiulo se non conferma la condizione di mundoaldo<sup>134</sup> e sulla ricompensa per la prestazione**

Inoltre i baiuli nei contratti a cui è opportuno che assistano non possono mai esimersi dal confermare lo *status* di mundoaldo, a meno di incorrere nella sanzione stabilita in precedenza, e per tale prestazione di conferma ricevono due grani.

## 106

### **La procedura in un'azione per risarcimento, sia prima sia dopo che il processo sia stato intentato**

Nei processi per azioni giudiziarie volte al risarcimento qualsiasi attore può desistere prima che il processo sia stato intentato e, senza incorrere in alcuna pena, può rinunciare all'azione legale e lasciare al convenuto facoltà di agire. Si stabilisce anche che un ufficiale superiore non può procedere d'ufficio e senza sentenza del giudice. Ma, dopo che il processo sia stato intentato, l'attore non può accordarsi con il convenuto senza l'autorizzazione e il consenso della Corte presso la quale è stata sporta la denuncia, così che la stessa Corte non perda il diritto di trigesima<sup>135</sup>. Ma, dopo che la Corte ha ricevuto la trigesima ed altri diritti spettanti, è consentito alle parti di ritirarsi dal processo intentato nella Corte menzionata. Allo stesso modo si procede per tutti gli altri processi da tenersi a Corte dinanzi ai baiuli ed ai giudici; se contravvengono a queste disposizioni, le parti in causa sono obbligate a corrispondere alla Corte menzionata una somma equivalente al doppio della trigesima. Se il danneggiato procede attraverso

---

<sup>134</sup> Il termine *\*mundualditas*, qui adoperato in caso accusativo (*mundualditatem*), non riportato nei dizionari e glossari consultati per il presente lavoro, potrebbe indicare la 'condizione di *mundoaldus*'. *Mundoaldus* (*mundualdus/mondualdus*) è sostantivo che designa chi detiene il *mundium*, ossia, secondo il diritto longobardo, la tutela, in particolare quella esercitata sulla donna da parte del padre, prima del matrimonio, del marito, dopo il matrimonio, dei figli o dei parenti più vicini, dopo la morte del marito. Nelle società germaniche altomedievali gli individui liberi, che godevano di diritti pieni, erano distinti da quelli non liberi (donne, schiavi, figli) che non avevano facoltà di comparire personalmente in giudizio ed erano, pertanto, soggetti all'autorità ed alla tutela di un individuo libero, tutela designata anche con il termine *mundeburnium* (*mundburgum/mundiburnium/mundburdum/mundeburdus*), cfr. DU CANGE, s.v. *mundium, mundualdus*; LIMAEL, s.v. *mundium, mundoaldus*; NGML, s.v. *mundium, mundualdus*; BARBERO-FRUGONI 2007<sup>3</sup>, s.v. *mundio (o mundeburdio)*, pp. 175-176. In generale, l'istituto del *mundio* inizia a venire meno in concomitanza con l'abbandono dei diritti germanici ed il ritorno all'adozione sempre più larga del diritto romano a partire dal secolo XI, cfr. BARBERO-FRUGONI 2007<sup>3</sup>, s.v. *mundio (o mundeburdio)*, p. 176. Per quanto attiene alla disposizione di tale capitolo (105) degli *Statuta* di Sala, una conferma dell'applicazione dell'istituto del *mundio* nel Basso Medioevo in *universitates* del Vallo di Diano viene dalla rubrica I degli *Statuti di Diano* (EBNER 1977, vol. I, p. 169), in cui si distingue l'ambito di applicazione del diritto longobardo, rispetto agli altri in cui si applica il diritto comune: in particolare, si chiarisce che, secondo il diritto longobardo, le donne non possono stipulare contratti senza mundoaldo (*quos contractus non possunt mulieres absque mundualdo incipere, contrahere vel complere*). Un'altra conferma dell'adozione, in un'*universitas* del Vallo di Diano, del diritto longobardo in alcuni ambiti e per alcuni dei cittadini, si trova negli *Statuti* di Atena (cfr. cap. 105: *Statutum est et antiquius est solitum et consuetum Terre Atine, quod homines et cives dicte terre utriusque sexus vivunt tam in contractibus, quam in testamentis et iudiciis: nobiles iure francorum et romanorum, ignobiles vero iure longobardorum*).

<sup>135</sup> La *trigesima (pars)* è la parte di quanto si reclamava in un processo, che il condannato era tenuto a pagare al baiulo o al giudice, cfr. DU CANGE, s.v. *trigesima*.

accusa, non è ammesso al processo senza la presentazione dell'accusa scritta<sup>136</sup>, se procede con denuncia, può rinunciare agli atti in qualsiasi momento del processo, prima che, danneggiato, sia molestato o sia chiamato dalla Corte a riparare il danno arrecato.

### 107

#### **La parte condannata deve pagare alla parte vincitrice le spese processuali**

Inoltre la parte condannata è tenuta a pagare tutte le spese che la parte vincitrice ha sostenuto nel processo.

### 108

#### **Disposizioni relative a chi è assunto e chi assume<sup>137</sup>**

Se lavoratori assunti con regolare compenso, dopo aver pattuito con i datori di lavoro di effettuare il loro lavoro in un qualsiasi giorno, vengono meno con dolo, sono obbligati a rendere ai datori di lavoro i compensi pattuiti. Ma se assicurano una prestazione e non rispettano quanto assicurato, senza, però, che sia stato fatto un patto, non di meno sono obbligati a pagare ai datori di lavoro la stessa somma di denaro o la stessa quantità di prodotti, per cui sono stati assunti ed impiegati altri lavoratori per compiere la stessa prestazione. Nello stesso modo si deve procedere contro datori di lavoro che vengano meno ai patti con i lavoratori ingaggiati. Si stabilisce che una tale mancanza non resti impunita e la stessa mancanza deve essere comprovata mediante dichiarazione giurata da parte di chi la subisce.

### 109

#### **Disposizioni sulla conduzione di carri, aratri e carrozze**

È lecito a chiunque passare da un terreno ad un altro da coltivabile nella contrada di Matina nel territorio di Sala con i buoi aggiogati ad un aratro o slegati, risarcendo sempre i danni eventualmente arrecati per il passaggio al proprietario del terreno in cui il danno si è verificato durante il passaggio; questa disposizione vale, se non è possibile passare per un'altra strada in modo da non fare danni; se, invece, nonostante la possibilità di passare senza fare danni per un'altra strada o altri posti, per accorciare il percorso o per altro motivo una persona vi rinuncia e effettua il passaggio arrecando danni, è punito, ogni volta che commette l'illecito, per ogni coppia di buoi, alla sanzione pecuniaria di cinque grani da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri. A chiunque è lecito, senza incorrere in alcuna sanzione, trasportare covoni attraverso terreni pieni di stoppie<sup>138</sup> e terreni in cui il raccolto è già avvenuto. Chi, però, guida carri attraverso

---

<sup>136</sup> Nel lessico giuridico latino sia di età repubblicana ed imperiale sia di epoca medievale con il termine *libellus*, -i si designa l'accusa o denuncia scritta (cfr. DLI, IL, DLL, s.v. *libellus*, -i; DU CANGE, s.v. *libellus* 1).

<sup>137</sup> Cfr. cap. 88. Cfr. *Statuti di Atena*, cap. 78 (EBNER 1977, vol. 1, p. 73); *Statuti di Cilento*, cap. 25 (EBNER 1977, vol. 1, p. 140).

<sup>138</sup> Il termine *restucium* (anche nella variante *restuchia*) ricorre in testi medievali in latino per indicare la 'stoppia' di una coltura erbacea, che resta dopo la mietitura (cfr. DU CANGE, s.v. *restuchia*; DEVOTO-OLI, s.v. *stoppia*). Nelle forme *ristuccia*, *ristuccio*, *ristucciu* il termine è ben attestato nel dialetto calabrese, in quello cilentano ed in quello di tutte le località del Vallo di Diano con il significato non solo di 'stoppia', ma anche di 'terreno in cui sono presenti stoppie' (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *ristuccia*, *ristucciu*; NIGRO 1989, VALLONE 2004, s.v. *ristucciu*; CIORCIARI-PETRIZZO 2009, s.v. *ristuccio*; cfr. anche COLITTI, *Presentazione*, in DE LEO 2009, pp. 5-7: p. 6). Disposizioni relative ai campi con stoppie sono presenti anche in altri statuti di *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano, sia in latino sia in volgare (negli statuti in volgare il termine è attestato sia al maschile sia al femminile), cfr., p. es., *Statuti di Atena*, cap. 79 (EBNER 1977, vol. 1, p.): *Si quis inventus esset abstulendo greneas a restucciis solvat de die tr. 7*; *Statuti di Laurino*, cap. 215 (EBNER 1977, vol. 1, p.): *in restucciis in quibus esset grenee*; *Statuti di Padula*, cap. 104 (=EBNER 1977, vol. 2, p. 335): *statuto ei, che porcelli con due scrofe, con due verri possano andare per le restuccia comprate, ò donate*; *Statuti di Sanza*, cap. 81 (FUSCO 1991, p. 174): *qualunque bestia fusse trovata alle ristuccia, dove sono gregne*; *Statuti di Rofrano*, cap. 29 (FUSCO 1995, p. 195): *statuiscce detta Università e comanda, che li bovi e vacche trovate nelli ristucci senza licenza delli padroni, dove sono gregne*; *Statuti di Monte San Giacomo*, cap. 24 (LOVITO 2006, p. 113): *Vole la*



campi seminati non ancora mietuti, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di un tarì da versare ai baiuli forestieri. Un carro carico, in assenza di un passaggio per condurre il carro e deviarlo su una strada o in posti ammessi, può essere guidato attraverso campi seminati, senza incorrere in alcuna sanzione pecuniaria, ma con l'obbligo di riparare completamente i danni eventualmente arrecati ai proprietari e di avvertire gli stessi prima del passaggio, come è stato stabilito in precedenza. Se, poi, chi passa, non lo fa presente, prima del passaggio, al proprietario del terreno, è soggetto, ogni volta, alla sanzione dell'importo di un tarì da corrispondere ai baiuli forestieri e al proprietario: se il padrone rifiuta la parte della multa che a lui spetta, può ottenere il risarcimento dei danni, come è previsto nel capitolo generale, che riguarda tale questione. Chi conduce carri con legname attraverso terre seminate senza l'autorizzazione del proprietario, è soggetto alla medesima sanzione pecuniaria il cui importo va versato ai baiuli menzionati in precedenza.

### 110

#### **Disposizioni per chi prende mastelli, tini e altri strumenti per arare senza l'autorizzazione del proprietario**

Chi prende un mastello o un tino, in qualsiasi modo, senza l'autorizzazione del proprietario, è tenuto a corrispondere al proprietario, per risarcimento, cinque grani al giorno, ai baiuli forestieri, come sanzione, ogni volta che commette l'illecito, un tarì ed otto tarì alla Corte del signore. Chi prende aratri, gioghi, la pietra delle aie ed altri strumenti per arare altrui, senza l'autorizzazione e il consenso del padrone, è obbligato a corrispondere mezzo augustale ai baiuli e al proprietario. Eccezion fatta per il caso in cui il proprietario pretende la stima del danno e delle cose sottratte, basata su una valutazione da fare insieme ad altri o su una dichiarazione giurata del proprietario stesso, e la decisione sulla stima spetta ai giudici.

### 111

#### **Disposizioni riguardanti i mulini e il diritto di molitura**

In tutti i mulini si tengano intorno alle macine recipienti, che i mugnai accostino, quanto più possibile, alle macine, perché si possa macinare; i mugnai possono riscuotere solo la dodicesima parte dei cereali da macinare o di meno, se lo vogliono. Non di meno sono obbligati a detenere nello stesso luogo le misure giuste e corrispondenti a quelle che si trovano sulle lastre di pietra delle piazze o della Corte; si trovino misure giuste sia a raso, sia al colmo<sup>139</sup>. Se i mugnai contravvengono a tali disposizioni, sia che siano gabellotti in appalto<sup>140</sup>, sia che siano credenzieri, sono puniti con la sanzione dell'importo di otto tarì, da corrispondere alla Corte del signore, e di mezzo augustale, da versare ai baiuli interni, alla stessa sanzione, per intero e ad ogni altro interesse, sono soggetti anche se la contravvenzione è commessa dai loro inservienti.

### 112

#### **Disposizioni per i mugnai che non rispettano i turni**

I mugnai e gabellotti, o i loro inservienti e custodi, che nei mulini non rispettano il turno di qualcuno che va a macinare, antepoendo un altro venuto dopo, invertendo, insomma i turni, sono puniti, ogni volta che commettono tale illecito, con la sanzione

---

*detta Università che tutti quelli huomini o femine fossero trovati dentro le restocchia pigliando gregne; Statuti di Montesano, cap. 19 (ARTECA-VUOLO 2010, p. 37): se gli animali sono ritrovati facendo danni nelli grani dell'aria, overo ristocchia dove sono le gregne.*

<sup>139</sup> Cfr. DU CANGE, s.v. *rasum* 1 (*Ad rasum: de mensura rasa et opposita cumulate passim legitur in Chartis*).

<sup>140</sup> *Ad extalium*: il sintagma è adoperato per indicare la carica in appalto (cfr. TRIFONE 1921, p. CXXXIII) o in affitto, previa contrattazione (DELLE DONNE 2012, p. 103; cfr. anche CASSANDRO 1932, p. 23).

dell'importo di un tarì e mezzo da corrispondere ai baiuli interni e di dieci grani da versare a colui il cui turno non è stato rispettato, a meno che i favoriti non siano persone privilegiate che abbiano tale prerogativa, per immunità o per concessione speciale.

### 113

#### **Disposizioni per i contadini che incendiano pali**

I contadini e gli altri custodi che incendiano pali in qualche ricovero di animali o altrove, sono puniti, ogni volta che commettono tale illecito, alla sanzione di otto tarì, se l'illecito è commesso di giorno, di sedici tarì, se l'illecito è commesso di notte, da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri, ai quali il padrone del podere, in cui è prodotto danno, situato accanto al luogo dove i pali sono bruciati, a cominciare dal terzo possedimento in giù, possono accusare anche i contadini responsabili dell'accaduto; in tal caso, fa fede la dichiarazione giurata di chi accusa, anche di uno solo, e l'importo della sanzione spetta allo stesso, se è persona fededegna ed ha trovato danni alla sua proprietà, a meno che non si accerta e possono accertare che i pali bruciati sono di proprietà di chi li ha bruciati o siano stati a lui donati o lo stesso li abbia portati via da qualche proprietà, per cui non si è soggetti a multa e si offra un garante.

### 114

#### **Disposizioni sui generi alimentari<sup>141</sup> da comprare per necessità personali, non per vendita**

A ciascuno, nel territorio di Sala e dei suoi casali, è consentito comprare generi alimentari ivi portati, nella quantità che desidera e che può pattuire con i venditori.

### 115

#### **Disposizioni per i rivenditori<sup>142</sup>**

I rivenditori non possono comprare generi alimentari per rivenderli, se non dopo che sia trascorso il giorno in cui è arrivato il mercante o a meno che il mercante non abbia voluto ritirarsi con la mercanzia, la qual cosa deve essere attestata con dichiarazione giurata del venditore e del compratore, purché la proceda senza frode e, in tal caso, i rivenditori non sono soggetti ad alcuna sanzione. Tuttavia, si stabilisce che i rivenditori stessi per tutto il giorno in cui hanno effettuato l'acquisto e nel giorno seguente, non possono mai rifiutarsi di vendere i generi alimentari, allo stesso prezzo a cui li hanno comprati e a cui il mercante forestiero vendeva, a tutti quelli che vogliono comprarli. Inoltre, se qualcuno vuole comprare una parte di quei generi alimentari presenti nello stesso luogo, può farlo e il rivenditore non può rifiutarsi di vendere tale parte a chi voglia comprarla. Chi contravviene a tali disposizioni, è punito con la sanzione dell'importo di otto tarì da versare alla Corte del signore e di un augustale da corrispondere alla Corte dei baiuli interni.

### 116

#### **Disposizioni sul prezzo di vendita del pane**

Si stabilisce nell'anno della dodicesima indizione che i panettieri<sup>143</sup> detengano bilance e vendano il pane al giusto peso e che un rotolo corrisponde a tanti tornesi a

<sup>141</sup> Per il significato del sostantivo *grassa* ('generi alimentari'), cfr. FUSCO 1991, p. 156, FUSCO 1995, p. 194.

<sup>142</sup> Il sostantivo *recatterius* (*regaterius/regraterius/regratarius*), qui adoperato in caso abl. plur. (*recatteriiis*), nominativo plurale (*recatterii*) e nominativo singolare (*recatterius*), non attestato in latino classico, si trova impiegato in testi latini bassomedievali, con il significato di 'persona che compra merce per rivenderla ad un presso più alto', 'rivenditore', cfr. DU CANGE, s.v. *regaterius*. In italiano il termine *rigattiere*, con il significato più ristretto di 'chi esercita compravendita di merce usata, in particolare vestiti' è attestato a partire dal XIV secolo, cfr. DU CANGE, s.v. *regratarii*; GDLI, DEVOTO-OLI, DEI, DELI, s.v. *rigattiere*.

quanti carlini essi hanno comprato un tomolo di frumento o di un altro cereale; e l'uomo o la donna che contravviene a tale disposizione, è punito con la sanzione pecuniaria di 10 grani da corrispondere ai baiuli e al catapano ogni volta che commette l'illecito.

### 117

#### **Disposizioni per i danni arrecati alle proprietà che si trovano vicino a stalle<sup>144</sup> o ad altri ricoveri di animali**

Per quanto riguarda i danni arrecati nelle proprietà che si trovano nei pressi di stalle o altri ricoveri di animali, i proprietari degli animali e dei ricoveri o stalle sono obbligati al risarcimento integrale, sulla base di una valutazione e di un preventivo da effettuare insieme ad altri amici comuni, se non vi è l'accordo con i padroni delle proprietà danneggiate, ovviamente sempre se si rinviene che il danno è stato arrecato a partire dalla terza proprietà al di qua o al di sotto rispetto ai ricoveri o stalle, a meno che i proprietari di tali ricoveri o stalle non accertino che il danno arrecato e scoperto è stato commesso da altre individui o animali e possano dare alla Corte informazioni circa coloro che hanno commesso il danno con la testimonianza di uno o più testimoni fededegni. Tale testimonianza è da considerarsi sufficiente, a meno che il testimone non appartenga al gruppo dei mandriani o dei loro inservienti. Inoltre, i correttori dei presenti statuti stabiliscono che, se il danno è commesso da animali di specie diversa rispetto a quelli custoditi nelle stalle o nei ricoveri vicini alla proprietà danneggiata, deve essere considerata valida e sufficiente l'accusa e la serie di informazioni fornite sotto giuramento dai proprietari dei ricoveri o stalle o dai loro inservienti: in tal caso chi ha commesso il danno è tenuto a risarcire integralmente il proprietario del podere danneggiato. Questa disposizione vale anche se tra la proprietà danneggiata e i ricoveri o stalle si trova una strada, che va considerata come una proprietà.

### 118

#### **Disposizioni per chi si allontana dalla strada principale**

Chi viene scoperto nell'andare o passare attraverso terreni seminati o coltivati senza l'autorizzazione del proprietario è punito, ogni volta che commette tale atto illecito, con la sanzione di cinque grani, se passa con un animale, a meno che non ci sia stata una necessità, e su questo ci si deve attenere alla decisione di un *probus vir* o alla sentenza del giudice. Chi si allontana dalle vie principali ed entra in campi a piedi per vedere le messi, non è soggetto ad alcuna pena, purché non prenda l'abitudine, ma se ne prende l'abitudine, è punito con la sanzione indicata in precedenza.

### 119

#### **La nomina del giudice ed i suoi compiti**

Siano eletti da tutti i membri dell'università, ogni anno, giudici annuali due tra gli uomini della terra di Sala, sufficienti, avveduti ed approvati per i buoni costumi, che abbiano competenza riguardo alle cause civili su tutti gli argomenti ed intervengano nei contratti tra privati e persone di riguardo. Tali uomini, approvati dai cittadini e dal parere dell'*universitas* in quanto dotati di buoni costumi e degni, hanno il compito, solo durante l'anno del loro mandato, di esercitare l'incarico di giudizio e di giudicato nel medesimo territorio e nel suo distretto, che sappiano affrontare e decidere in merito alle controversie degli uomini della medesima universitas e solo per l'anno in cui sono stati eletti e non oltre gli stessi giudici sono tenuti a svolgere tali incarichi. Terminato

<sup>143</sup> Il sostantivo *panicocula* (*panicocola*), di cui è attestata anche la forma *panicoculus* (*panicocolus*), non è presente nel latino di età repubblicana ed imperiale, ma compare in testi latini medievali, cfr. NGML, s.v. *panicocula*, *panicoculus*.

<sup>144</sup> Il sostantivo *mandra* è qui adoperato con l'accezione di 'stalla', con cui non è attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale, ma ricorre in testi latini bassomedievali, cfr. DU CANGE, NGML, s.v. *mandra*.

quest'anno non hanno più il diritto di interferire in questo compito, né possono detenere l'autorità di istruire un processo in loro presenza, perché nell'anno successivi si deve procedere a tutti i costi, con la procedura già stabilita, all'elezione di nuovi giudici. I giudici, all'inizio della loro nomina e dell'anno di esercizio e prima di insediarsi, sono tenuti a giurare, nelle mani dell'ufficiale e di un uomo idoneo dell'universitas, di rispettare sia gli statuti sia ciascuna delle ordinanze emesse e ancora da emettere e di osservarle integralmente, di esercitare secondo legge il compito di giudici, di affrontare le cause di quelli che vengono a trovarsi in giudizio, amministrando la giustizia per tutte le persone senza eccezione alcuna in onore e fedeltà alla Regia Maestà del nostro Signore e dei fedeli e di non mancare nell'amministrazione della Corte nei due giorni di martedì e di sabato di ogni settimana, finora non consueti, senza un motivo giustificabile e verosimile, e che, infine, non si discostino nelle sentenze dal disposto e dal contenuto di ogni capitolo degli statuti.

## 120

### **I giudici nei processi di non facile soluzione sono tenuti a consultare un esperto di diritto a spese delle parti**

Se capita che alcuni processi non possono essere condotti a termine sulla base del disposto dei capitoli dei presenti statuti e secondo norme affini ai medesimi, allora gli stessi giudici debbono avvalersi della consulenza di persone fidate o giusperiti, ed attenersi al consiglio di questi, a spese delle parti, e nei medesimi processi devono pervenire ad una sentenza definitiva o interlocutoria, come il caso richiederà, ed emanarla anche senza percepire denaro. Le parti nondimeno non debbono mai rifiutarsi di versare le spese richieste per la consulenza degli esperti sulle cause trattate. Se entrambe le parti si rifiutano di pagare le spese, i giudici, i notai degli atti e i baiuli non possono essere costretti a pronunciare la sentenza né possono mai essere condannati alla pena per questo motivo loro inflitta dalle parti né accusati né ripresi. Ma se una parte assicura il pagamento delle spese e l'altra si rifiuta, si proceda con fermezza al pignoramento ed alla vendita immediata dei beni mobili di chi si rifiuta; la somma di denaro acquisita dalla vendita dei beni pignorati va utilizzata totalmente per le spese dei giudici per il compenso dei giusperiti e per le scritture del mastrodatti; solo la parte di denaro eventualmente eccedente, dopo aver liquidato le spese per i giusperiti ed i giudici, va restituita al proprietario dei beni pignorati. Per ottenere il consulto degli esperti, è sufficiente un solo giudice. Se le parti, tuttavia, non si accordano sull'affidamento dell'incarico ad un solo giudice, allora tutti e due i giudici e il baiulo a spese delle parti devono occuparsi di richiedere ed ottenere la consulenza menzionata e pronunciare la sentenza alle parti presenti nell'emissione del verdetto sulla base del disposto tecnico del parere acquisito per iscritto.

## 121

### **I giudici devono chiudere processi ordinari e sommari in due mesi, in otto giorni invece i processi che comportano pene pecuniarie**

I giudici nei processi ordinari o sommari su qualsiasi bene si devono impegnare a procedere ed istruire il processo in modo da pervenire a sentenza definitiva o interlocutoria sulle controversie in due mesi al massimo. Invece, nei processi che comportano pene pecuniarie, i giudici stessi devono pervenire alla sentenza definitiva di condanna o di assoluzione in otto giorni, a partire dal giorno dell'accusa in avanti, secondo quanto disposto dai presenti statuti. Se per caso si imbattono in una materia o in un caso non contemplato nei presenti statuti, i giudici devono giungere alla risoluzione del caso in esame con sentenza definitiva entro il termine stabilito, affidandosi alla loro discrezionalità ed alla consulenza di persone fidate.

## 122

### **I giudici possono prorogare il termine per una causa legittima**

I giudici possono derogare dalla disposizione concernente il termine per la conclusione delle cause, se una causa legittima e concorde con il diritto, nelle questioni richiamate nel capitolo precedente, richiede il differimento dei termini per la conclusione per difficoltà nel fornire prove da parte delle parti che sono lontane: per produrre tali prove, evitando spese e pericoli per le persone, deve essere concesso una proroga dei termini breve, adeguata e non in contraddizione con le norme.

## 123

### **I giudici annuali hanno l'incarico di curare gli interessi dell'*universitas***

I giudici annuali sono parimenti tenuti a curare ed a portare a compimento le pratiche e le cause che riguardano il territorio di Sala.

## 124

### **Compiti degli altri giudici secondo gli incarichi loro affidati**

Gli altri giudici del medesimo territorio debbono occuparsi ed esercitare i loro compiti nell'ambito dell'incarico loro affidato e non oltre.

## 125

### **Il compenso dei giudici che si recano a chiedere un parere o a svolgere mansioni per conto dell'*universitas***

I redattori degli statuti stabiliscono e decretano che i giudici, quando si recano a consultare esperti di diritto per la soluzione di cause, ricevano ogni giorno dalle parti in causa quindici grani, se si reca un solo giudice, un tarì, se si recano entrambi. Ugualmente, se si recano a svolgere mansioni<sup>145</sup> per conto dell'*universitas*, hanno diritto, ciascuno di loro, a ricevere quindici grani se pernottano fuori; se, invece, non pernottano fuori, ricevono soltanto dieci grani per le spese. I giudici possono prendere tali importi dal fondo dell'*universitas*.

## 126

### **Il garante**

Se un uomo accusato convenuto a Corte per una questione sanzionabile con pena pecuniaria chiede di avvalersi della possibilità di essere sostituito da un garante, per procedere a ricevere la garanzia, i giudici devono considerare la distanza del garante e fissare, per la presentazione della lettera di garanzia da parte del garante un termine<sup>146</sup> adeguato, ma non lungo. Se infatti si riferisce che il garante si trova al di fuori della terra di Sala in luoghi vicini o lontani, per la garanzia il giudice deve procedere nel modo seguente.

## 127

### **Chi si può proporre come garante**

Si integra il testo con questa precisazione: nessuno può fornire garanzia se non un uomo per il figlio o il nipote e viceversa o un uomo per il fratello carnale, o altrimenti il

---

<sup>145</sup> Cfr. DU CANGE, s.v. *faitum* (*tributum, vectigal*), termine non attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale né nei testi altomedievali. Altrimenti, ipotizzando che *faita* sia errore per *facta* il sintagma significherebbe 'alle pratiche', intendendo, cioè, *facta* come *negotia* (cfr. DU CANGE, s.v. *factum* 4).

<sup>146</sup> Il *terminis* del testo va inteso, con tutta probabilità, come *terminus* (nom. sing.), cui sono riferiti gli aggettivi seguenti *competens* e *longiquus* a formare un sintagma analogo a quello adoperato *supra* cap. 122 (*terminus concedatur brevis et competens, non discrepans a iure*).

padrone di una proprietà, che giura che gli è stata data licenza di far da garante da una persona nel giorno è stata sorpresa.

## 128

### **Il garante lontano<sup>147</sup>**

Se il garante si trova lontano, i giudici dell'università di Sala per mezzo di lettera devono chiedere ai giudici del luogo, ossia del territorio in cui il garante si trova, di convocare lo stesso dinanzi a loro e fargli prestare dichiarazione giurata in merito alla garanzia, di far registrare per iscritto tutto il contenuto della deposizione del garante e di far recapitare il documento scritto e sigillato ad essi, giudici di Sala, che, ricevuta tale attestazione, devono pervenire ad una sentenza di condanna o di assoluzione in base all'oggetto del processo.

## 129

### **La moglie e il procuratore sono ammessi a garantire**

Si precisa che le mogli dei garanti sono ammesse a fare da garanti. Il procuratore, ammesso in modo formale o con semplice procedura alla presenza di testimoni, può essere ammesso anche lui a fare da garante, purché come garante dichiararsi sotto giuramento che la parte lo ha autorizzato nel proprio interesse prima di essere sorpreso. Trascorso il termine per la produzione della garanzia, chi intende produrre altri elementi non può essere più ascoltato, ma il giudice deve procedere nella causa.

## 130

### **Disposizioni in fatto di garanzia nel caso in cui il signore o l'universitas mettono in vendita la bagliva**

Le disposizioni precedenti vanno rispettate nel caso in cui la bagliva sia venduta dall'universitas; se, invece, è venduta dal signore, si rispettino il disposto dei capitoli e delle altre norme contenute nei patti dei baiuli che comprano o esercitano per delega la carica; sull'argomento si rispetti anche il beneplacito del signore.

## 131

### **Disposizioni sull'ingaggio dell'apparitore ed i compiti dello stesso**

L'apparitore deve essere ingaggiato a spese dell'universitas: l'incarico va affidato a chi si offre di esercitare la mansione di apparitore per un anno intero per il compenso inferiore; l'incarico può essere rimosso e sostituito con un altro mediante asta pubblica<sup>148</sup>. Ovviamente chi si offre di esercitare lo stesso incarico approvato dall'universitas per lo stesso anno con compenso inferiore, così, tuttavia, chi si accinge a svolgerne le mansioni, si comporti in maniera rispettosa delle norme e saggia e prontamente porti a termine tutti i compiti a lui affidati sia dall'ufficiale del signore o del territorio sia dall'universitas stessa. Se poi si comporta male, è di necessità allontanato dall'incarico stesso e sostituito con un altro senza asta pubblica. Inoltre, se l'incarico si rifiuta o si comporta in maniera negligente nel recapitare le citazioni a lui affidate, a meno che non abbia un motivo giusto e plausibile, è tenuto a pagare a chi lo incarica della citazione, ogni volta che non svolge bene il compito, dieci grani, stia attento a non arrecare danno, con il mancato recapito della citazione, a chi lo ha incaricato né al processo in cui questi è coinvolto. L'apparitore non può mancare di

<sup>147</sup> Il capitolo si collega con il 126: il *quod* dichiarativo con cui si apre il capitolo riprende l'*hoc modo* prolettico posto a conclusione del cap. 126.

<sup>148</sup> Per il significato di *incantum* (*incantus*) 'asta pubblica', termine entrato nell'uso nel XIII secolo da *in quantum* ('a quanto?' [scil. si vende]), e del sintagma *per incantum* 'con asta pubblica', cfr. DU CANGE, s.v. *incantare* 2; GDLI, DEVOTO-OLI 2012, DEI, DELI, s.v. *incanto*, *incantare*.

registrare l'incarico svolto nel conferire tutte le tasse raccolte anche nel registro dell'apprezzo; se, per caso, si rifiuta di fare ciò e se nega di essere stato incaricato di una citazione, fa fede la dichiarazione giurata di chi lo ha incaricato della citazione, se è individuo degno di fiducia. Inoltre, l'apparitore è tenuto a portare le lettere inviate dalla Corte e dall'universitas in luoghi vicini, verso i quali si possa compiere l'andata e ritorno in un solo giorno, e se si rifiuta di svolgere questa mansione, a sue spese è affidato ad un altro l'incarico di portare tali lettere. Si deve procedere in questo modo anche se l'apparitore si rifiuta di recapitare una citazione per cui è stato incaricato dalle persone menzionate in precedenza.

### 132

#### **L'apparitore non può delegare un altro a svolgere compiti che rientrano nel suo incarico**

Inoltre l'apparitore non può arbitrariamente affidare ad un altro o il compito di consegnare lettere o altre mansioni che rientrano nel suo incarico. Se ha l'ardire di fare ciò, è punito, ogni volta che commette tale illecito, con la sanzione dell'importo di un tarì insieme con l'individuo designato per la consegna della lettera.

### 133

#### **Il salario di un commissario incaricato dall'universitas**

Chi viene incaricato di compiti dell'*universitas* da parte di chi ne ha il potere, riceve dall'universitas ogni giorno per le spese quindici grani, somma che spetta per le spese a ciascun individuo incaricato di svolgere il compito; se gli incaricati sono più di uno, secondo lo stesso criterio, ad ognuno deve essere dato il compenso stabilito, eccetto se l'incaricato sia un uomo di condizione sociale superiore, che pretenda di più per le spese e per il cavallo. Tale valutazione è rimessa ai giudici.

### 134

#### **I compensi per le citazioni affidate ai baiuli**

I baiuli ai quali è richiesto di effettuare citazioni, non possono rifiutarsi di recapitarle dal momento che rientra nel loro incarico non rifiutare i compensi di seguito indicati: per una citazione nel territorio di Sala percepiscono un grano, per una citazione a Canello e nel casale due grani, per una citazione nei casali di San Damiano e di Sant'Angelo soltanto tre grani, sia che la stessa chiamata in giudizio sia fatta per iscritto o oralmente; chi contravviene a tali disposizioni, è punito con la sanzione dell'importo di mezzo augustale da corrispondere alla Corte del signore. Per quanto riguarda i residenti in tutte le altre località, con loro sia i bauli sia l'apparitore possono accordarsi sul compenso per le citazioni ed i pignoramenti da effettuarsi.

### 135

#### **Disposizioni per il conferimento di immondizia, lordura, corpi di animali morti, fanghi<sup>149</sup> e di altre cose etc.**

Chi getta immondizia o letame in un posto diverso dall'area individuata intorno al palo, che è stato piantato dai baiuli in presenza di altri testimoni in uno spazio di quattro palmi di canna, o in proprietà a lui concesse, senza arrecare danno o fastidio a nessuno, è punito, ogni volta che commette tale illecito, con la sanzione dell'importo di 10 grani da versare alla Corte dei baiuli interni.

### 136

#### **Procedura per piantare il palo nel posto in cui gettare immondizia**

Si pianta un palo che sia ben visibile in un terreno lungo quattro palmi o almeno tre; se ciò non viene fatto, nessuno è soggetto a pena; i baiuli, nel piantare il palo, devono operare alla presenza di due testimoni o dei giudici.

### 137

#### **La sanzione per chi divelle il palo dal posto in cui è stato piantato e la ricompensa per chi lo accusa**

Chi, di sua iniziativa, divelle il palo, è soggetto, ogni volta che commette tale illecito, alla sanzione dell'importo di due tarì da pagare alla Corte dei baiuli due tarì; chiunque lo accusi, riceve la terza parte dell'importo della medesima sanzione; fa fede la dichiarazione giurata di chi accusa, se è fededegno ed è approvato dal giudice.

### 138

#### **Sotto il portico di S.Sofia è proibito urinare e produrre qualsiasi altra lordura**

Sotto il portico di Santa Sofia nessuno osi creare ostacolo o sporcizia di qualsiasi tipo o far spatolare o urinare. Chi contravviene a tale disposizione, è punito, ogni volta che commette tali azioni illecite, con la sanzione dell'importo di un tarì da corrispondere ai baiuli, i quali devono riscuoterlo immediatamente.

### 139

#### **Chi incendia canne deve estinguere il fuoco nella stessa giornata**

Sono puniti con la sanzione dell'importo di due tarì da versare ai baiuli tutti quelli che incendiano canne, sia di proprietà sia comuni, nel territorio di Sala, a meno che il proprietario o un altro individuo non estinguano completamente il fuoco nel medesimo giorno in cui lo hanno appiccato il fuoco. I proprietari dei terreni in cui si scopre un

---

<sup>149</sup> \**Muticium/mutitium*, termine qui adoperato in caso genitivo singolare (*muticii*) e, nel cap. 195, nei casi accusativo plurale (*mutitia*) e genitivo plurale (*mutitiorum*), non è attestato in latino classico né è riportato nei dizionari e glossari di latino medievale consultati per il presente lavoro. Il termine ricorre in alcuni dei capitoli di altri Statuti di *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano, contenenti norme analoghe sullo smaltimento dei rifiuti: cfr., p. es., *Statuti di Padula*, cap. 27 (EBNER 1977, vol. 2, p. 319): *De calcinari e mutizzi. Item ordinato ei, che nullo fazza motizzo o calcinato dentro la Terra, in loco, che fazza puzza, ò nocumento à convicini*. Nella lingua italiana è attestato l'impiego del sostantivo *moticcio*, derivato da *mota*, termine che indica il fango, in particolare quello che si crea, in seguito alla pioggia, in strade non asfaltate (cfr. DEI, DELI, GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *mota*; CHERUBINI 1840-1843, s.v. *fànga*). Anche nel cap. 195 ai *mutitia* si fa riferimento come rifiuti maleodoranti da smaltire nell'area individuata dal palo piantato nel terreno; nella stessa categoria di materiali di scarto sono menzionati i *calcinaria* e, alla fine del capitolo, si danno indicazioni relativamente alla *mortella*. Si tratta di elementi riconducibili alla lavorazione della pelle. Con il sostantivo *calcinarium/calcenarium* si designa sia il 'calcaio', ossia la vasca riempita con latte di calcio (idrato di calcio), in cui venivano messe le pelli per essere sottoposte alla depilazione, sia l'insieme dei liquami che residuano dal procedimento della depilazione. Invece, *mortella* indica il mirto, pianta adoperata per la concia, e, più precisamente nel contesto di una disposizione riguardante rifiuti, i residui del procedimento di concia vegetale con mirto. È, dunque, molto probabile, che anche il termine \**muticium/mutitium* indichi materiale di scarto prodotto durante la lavorazione della pelle: in particolare, potrebbe designare i fanghi che derivano dalla depurazione dei reflui conciari.



fuoco di tale natura, anche se non possono essere accusati sulla base di prove certe, nondimeno sono puniti con la medesima sanzione il cui importo va versato ai baiuli.

#### 140

##### **Chi getta immondizia in orti di sua proprietà, ma non recintati, è soggetto alla stessa sanzione**

Anche chi getta immondizia o letame e anche urina, da un orinale<sup>150</sup> o un altro vaso, e anche morchia o noccioli di olive in orti di sua proprietà o altrui non recintati, che si trovano all'interno del territorio di Sala, è punito con la sanzione stabilita in precedenza.

#### 141

##### **Sanzione per chi getta immondizia lungo la via di Cannello**

Chi getta letame, immondizia o corpi di animali morti a Cannello lungo la strada che conduce dalla casa di Bartolo D'Elia fino al casale di Angelo Valanzano è punito, ogni volta che commette tale illecito, con una sanzione dell'importo di 10 grani da corrispondere ai baiuli.

#### 142

##### **Disposizioni per chi getta immondizia lungo le vie pubbliche all'interno del territorio o dei casali**

Chiunque getti pezzi di cavoli, acqua sporca residuo del lavaggio di bambini o feci degli stessi o acque non pulite nelle piazze o lungo le strade pubbliche del territorio e dei casali, purché non sporchi alcuna persona, non è soggetto alla sanzione indicata in precedenza né al risarcimento del danno prodotto. Chi getta urina e feci di uomini adulti nei luoghi indicati, non attraverso la porta di ingresso e di uscita della propria abitazione, è punito, ogni volta che commette tale illecito di giorno, con la sanzione di un tarì da corrispondere ai baiuli, se commette l'illecito di notte l'importo della sanzione è raddoppiato. Chi getta i rifiuti prima menzionati attraverso le porte, non è soggetto ad alcuna pena, né se li getta lungo strade pubbliche né in strade private né in orti di sua proprietà.

#### 143

##### **Disposizioni per i posti in cui gettare corpi ed intestini di animali morti**

Tutti i corpi e gli intestini di animali quadrupedi morti o uccisi devono essere gettati via nei canneti o al di fuori dalla terra di Sala e anche le parti mutilate<sup>151</sup>; chi contravviene a tale disposizione, è punito con la sanzione stabilita precedentemente.

#### 144

##### **Disposizioni per i posti in cui i macellai debbano gettare gli intestini ed il sangue degli animali**

I macellai e chiunque altro sono obbligati a raccogliere il sangue degli animali che uccidono all'interno del territorio di Sala ed a gettarli in canneti o a darli ai cani da mangiare e a portare gli intestini al di fuori del territorio di Sala, altrimenti incorrono nella sanzione stabilita precedentemente.

<sup>150</sup> In questo contesto il termine *cucumo*, abl. sing. di *cucumus* (-um) retto dalla preposizione *cum*, indica, con ogni probabilità, un recipiente per contenere urina, un orinale. Nel latino classico è attestato il sostantivo *cucuma* con il significato di 'paiolo' (cfr. DLI, IL, DLL, s.v. *cucuma*, -ae). Il termine *cucuma* è adoperato nel dialetto cilentano con l'accezione più generica di 'recipiente' (cfr. VALLONE 1999, s.v. *cucuma*) e nel dialetto calabrese con il significato di 'brocca' per l'acqua (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *cucuma*, *cuccuma*).

<sup>151</sup> \**Mutius*, da cui deriva l'it. 'mozzo' (GDLI, DEVOTO-OLI, DEI, DELI, s.v. *mozzo*<sup>1</sup>), è forma del latino volgare per *mutilus*, -a, -um ('senza corna', 'mutilo', 'tronco', cfr. DLI, IL, DLL, s.v. *mutilus*, -a, -um).

## 145

### **Sanzione per il macellaio che, ricoprendo la carica di baiulo, contravviene alle disposizioni in materia di conferimento di rifiuti**

Inoltre se un macellaio, che ricopre la carica di baiulo, contravviene alle disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti stabilite nei capitoli precedenti, ogni volta che commette l'illecito, è punito con la sanzione dell'importo di otto tarì, da corrispondere alla Corte del signore, più un tarì, da versare a chi lo accusa.

## 146

### **Disposizioni per l'immondizia prodotta da chi spatola il lino o lo fa spatolare<sup>152</sup>**

Chi spatola lino e canapa nelle piazze e nei luoghi pubblici all'interno del territorio di Sala è tenuto a gettare i residui della pulitura al di fuori del territorio, nei luoghi concessi in quel giorno o in quello seguente al giorno in cui abbia effettuato la pulitura, chi contravviene a tale disposizione, è punito con la sanzione di un tarì da corrispondere ai baiuli, per quanto riguarda i resti della spatolatura del lino<sup>153</sup>, secondo ciò che è stato previsto dai probi viri, chi non li getta non è soggetto ad alcuna sanzione. Anche chi spatola o fa spatolare lino in luoghi di sua proprietà all'interno del territorio di Sala, se i residui della pulitura colano fino alla via pubblica o se creano danno ad alcuno dei vicini, è ugualmente obbligato a gettare i residui della spatolatura entro i termini e nei luoghi indicati; chi contravviene a tale disposizione, è soggetto alla pena prima definita. Inoltre, un vicino ha diritto di accusare ai baiuli chi contravviene alle disposizioni in materia di smaltimento dei residui della lavorazione del lino; in caso di accusa, fa fede la dichiarazione giurata del vicino, il quale riceve, altresì, la terza parte dell'importo versato per la sanzione.

## 147

### **Disposizioni per chi pulisce la stalla o l'abitazione**

Con la medesima sanzione è punito anche chi, nel pulire la stalla o la casa, pone il letame o l'immondizia davanti alla stessa e non porta i rifiuti al di fuori della terra di Sala, questa disposizione si applica a qualsiasi altra sporcizia sia prodotta.

## 148

### **I residui della pettinatura del lino possono essere bruciati di giorno, di notte solo per fare luce alle filatrici**

A chiunque è consentito bruciare di giorno i residui della pettinatura del lino; chi li brucia di notte è soggetto alla sanzione determinata in precedenza, inoltre, chiunque li bruci sia di giorno sia di notte è obbligato al risarcimento del danno che eventualmente vengono arrecati. I residui della pettinatura del lino possono essere bruciati di notte, senza incorrere in sanzioni, solo per alimentare le lampade delle donne che filano o di altre persone presenti, in ogni caso purché non sia arrecato danno ad alcuno.

---

<sup>152</sup> La spatolatura è una delle prime operazioni effettuate sul lino da fibra e sulla canapa dopo il raccolto. Essa, detta anche scotolatura, segue ad altre tre, che, nell'ordine, sono la macerazione, l'asciugamento e la stigliatura. La spatolatura viene effettuata con l'obiettivo di pulire i fasci di steli di lino o di canapa dai pezzetti di parti legnose residui e renderli morbidi; cfr. ENCICLOPEDIA TRECCANI, vol. 21 (1934), s.v. *lino*. Le prime attestazioni del termine *spatola* in italiano risalgono al XIV secolo (cfr. GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *spatola*).

<sup>153</sup> Con il termine *\*linacium* si indica il capecchio del lino, cioè la filaccia che proviene dalla prima pettinatura del lino: in alcuni dialetti dell'Italia meridionale, il calabrese ed il siciliano, è attestato con lo stesso significato il termine *linazza*, cfr. DEI, s.v. *linazza*.

## 149

### **Chi spatola il lino sullo stantale<sup>154</sup> piantato a terra non è tenuto ad occuparsi dei residui della pulitura del lino**

Fino a quando nei posti menzionati precedentemente lo stantale resta piantato a terra in modo che gli spatolatori continuino a spatolare, essi non sono tenuti ad occuparsi dei residui della pulitura del lino.

## 150

### **È proibito a chiunque gettare immondizia dalla porta dell'Annunziata alla chiesa del Salvatore**

Chi getta letame o immondizia sulla strada<sup>155</sup> dalla porta di Santa Maria Annunziata fino alla Chiesa di San Salvatore, è punito, ogni volta che commette tale illecito, con la sanzione di due tari da corrispondere ai baiuli.

## 151

### **Un individuo può accusare il vicino per violazioni delle norme sul conferimento dei rifiuti**

Un individuo ha facoltà di accusare ai baiuli un suo per violazioni delle norme sul conferimento dei rifiuti; chi è accusato è punito con la sanzione pecuniaria stabilita in merito.

## 152/153

### **Disposizioni per la spazzatura lasciata davanti alle porte e il taglio<sup>156</sup> dell'erba**

Riguardo alla spazzatura trovata davanti alla porta di un'abitazione o, comunque, davanti ad un'abitazione nel territorio di Sala, chi nel giorno in cui getta i rifiuti non li porti, poi, via di lì e non li depositi nel posto debito, è punito con la sanzione di 10 grani. Nello stesso modo bisogna procedere l'erba mietuta e portata davanti alle case per nutrire gli animali.

---

<sup>154</sup> Con il sostantivo *stantale* si indica, con tutta probabilità, un'asta, stanga o trave di legno. In un passo delle leggi longobarde è attestato il sostantivo *stangaria* derivato da *stanga* con il medesimo significato, ossia 'asta', 'stanga', 'trave' (cfr. DU CANGE, s.v. *stanga*). Nel dialetto calabrese con il termine *stàntë* (o *stantu*) si indica un 'albero secco con molti rami laterali su cui i pastori appendono i loro attrezzi' oppure lo 'stipite della finestra o della porta' (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *stantu*; DEI, DEDI, s.v. *stàntë*). Anche nel dialetto logudorese *istante* e in quello campidanese *istanti* designano un 'palo o tronco con molti rami laterali sul quale i pastori appendono gli arnesi' (cfr. DEI, DEDI, s.v. *stàntë*). Nel dialetto parlato a Bassano Romano (VT) con il termine *stantale* si designa l' 'attrezzo in legno che serviva *pe scantrilla*', ossia per pulire le fibre di canapa dalle impurità, proprio ciò che si fa con la spatolatura (cfr. FREDIANI, s.v. *scantrilla*; *stantale* <http://www.assolarocca.it/>). Anche nel dialetto cilentano, infine, con il termine *stantali* si indica l'attrezzo di legno con base a forma di treppiedi su cui si poggiavano i fasci di lino per la spatolatura (cfr. VALLONE 1999, s.v. *stantale*). In questo capitolo degli *Statuta* di Sala, in cui si danno disposizioni per i lavoratori che effettuano la spatolatura del lino, lo *stantale* è, dunque, il supporto su cui erano posti i fasci di lino da spatolare, secondo un procedimento adottato tradizionalmente anche in altre zone d'Italia, come nella Val di Rasa, in provincia di Varese oppure in Emilia (cfr. [http://www.museo.brinzio.va.it/sezione\\_filatura.php](http://www.museo.brinzio.va.it/sezione_filatura.php); <http://www.pianurareno.org/?q=node/21>). Per la lavorazione del lino, cfr. anche WULFHORST 2001, pp. 21-25.

<sup>155</sup> Il termine *ruga* è in questo contesto adoperato con l'accezione di 'strada', dall'originario significato di 'ruga della pelle', 'piega' con cui ricorre nel latino di età repubblicana ed imperiale (cfr. DLI, IL, DLL, s.v. *ruga*). Con il significato di 'strada' il sostantivo è attestato in testi latini bassomedievali (cfr. DU CANGE, s.v. *ruga* 1). Da *ruga* 'strada' derivano, con il medesimo significato, l'italiano, ormai desueto, *ruga*, il francese *rue*, lo spagnolo *rúa*, il portoghese *rua*, il catalano *rua* (cfr. DEI, s.v. *ruga*).

<sup>156</sup> È preferibile intendere *rasuris* (abl. plur.) retto dalla preposizione *de*, anziché *rasuras* (acc. plur.) retto da *ante*.

### **I vicini sono tenuti a pulire il fango accidentale e altri ostacoli per le vie del territorio**

I correttori stabiliscono che, qualora in un vicinato si sia formata una certa quantità di fango oppure sia aumentata al punto da occupare il passaggio o da ostacolare il transito di pedoni o di cavalieri, se il fango si è prodotto in vie o luoghi pubblici, chi abita più vicino è obbligato a pulire e a rimuovere il fango dal posto in cui si trova, senza arrecare danno ad altri. Chi abita nelle vicinanze, se non fa ciò, pur avendone ricevuto richiesta da un baiulo o da un vicino, è punito con la sanzione dell'importo di due tarì da versare alla Corte dei baiuli interni e negli otto giorni successivi sono soggetti alla medesima sanzione se non puliscono la via come è stato precisato. Questa disposizione si intende valida e da rispettare nel territorio di Sala. Se, però, l'ostacolo alla viabilità è generato da una qualche persona di passaggio, l'obbligo di rimuoverlo ricade su chi lo ha prodotto.

### **Disposizioni per chi pulisce tuguri o abitazioni**

Riguardo al letame gettato fuori da tuguri o abitazioni nelle strade pubbliche, se chi lo ha gettato non pulisce la strada entro otto giorni, è punito con la sanzione dell'importo di due tarì da corrispondere ai baiuli che procedono; contro tali trasgressori va applicata la sanzione predetta finché continueranno a comportarsi in maniera così insolente nell'arco di tempo sopra indicato successivamente alla loro condanna. Se non si può dimostrare con prove certe chi abbia gettato il letame, è considerato prova sufficiente il ritrovamento del letame gettato accanto al tugurio, senza che sia necessaria alcuna altra prova.

### **Disposizioni per chi getta rifiuti vicino alle porte comuni**

Chi getta immondizia vicino alle porte comuni del territorio di Sala è punito, ogni volta che commette tale illecito, con la sanzione dell'importo di un tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli del banco di giustizia.

### **Disposizioni per chi arreca danno alle porte ed ai muri pubblici**

Chi sferra colpi con un qualsiasi arnese di ferro sulle porte comuni della terra di Sala e rovina muri e mura della terra o porta via pezzi di tavole e di legname di torrette o di impalcature<sup>157</sup> nella terra di Sala sono puniti, ogni volta che commettono tale illecito,

<sup>157</sup> Il termine *\*birdisca*, adoperato in caso genitivo plurale (*birdiscarum*), è, con tutta probabilità, una variante di *bertisca* termine attestato in testi medievali latini a partire dalla seconda metà IX secolo. Del sostantivo sono attestate varie forme (*bertisca, britisca, bretachia, brutesche, bertescha, bertresca, betrescha, breteschia, briteschia, bretagia*) indicanti, in un primo momento, fortificazioni o torri di legno, poi anche podi elevati da cui erano comunicati editti pubblici, o ancora, le parti elevate o aggettanti di edifici o di legno o di pietra, o anche le rimesse o capannoni, cfr. DU CANGE, s.v. *bretachiae; berthesca*; LIMAEL, s.v. *bertisca*. Nel dialetto napoletano antico, in particolare nel volgarizzamento napoletano della *Historia destructionis Troiae* di Guido delle Colonne, scritto nella prima metà del XIV secolo, è presente il plurale *berdesche*, anche nella variante *verdesche*, con l'accezione militare di 'bertesca', ossia 'torretta di legno o in muratura eretta per proteggere costruzioni difensive'. Con tale accezione militare, il termine, nella variante *virdisca*, è attestato anche nel volgare siciliano, già nel XIV secolo, e nel dialetto calabrese. In italiano il sostantivo *bertesca* indica sia una torretta costruita a complemento delle fortificazioni con funzione difensiva, sia una sorta di piccola torre con feritoie posta sulle navi, sia un'appendice sopraelevata dei capanni adoperati da cacciatori, sia un'impalcatura per muratori (è, inoltre, attestato, in testi del XIII-XIV secolo, il plurale *bertesche* con il significato di 'loggia posta sulla facciata di un edificio'); LEI, s.v. *brittisca*; DEDI, s.v. *virdisca*; GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *bertesca*; DEI, s.v. *verdesca*; ROHLFS 1977, s.v. *verdesca*. Per quanto riguarda il genitivo plurale *adituum*, è preferibile ipotizzare che si tratti di *andituum* da *\*anditus* (*\*anditum, \*andita*), di cui sono attestate, in testi medievali in latino, forme rientranti sia

con la sanzione dell'importo di 8 tarì da corrispondere alla Corte e 2 tarì da versare ai baiuli che procedono contro i trasgressori. I trasgressori possono essere denunciati da altri individui degni di fede. A chi accusa un trasgressore, spetta ricevere un tarì dal danneggiante sulla base della sua dichiarazione giurata, se è individuo fededegno. Se il trasgressore non può pagare l'importo della sanzione, è punito con l'arresto in carcere finché non sconti la pena debita per il reato commesso.

### 157

#### **Disposizioni per chi crea ostacolo nelle strade per lavori edili o per qualsiasi altro motivo**

Chi nelle strade pubbliche o private crea ostacolo con pietre, sabbia e altri materiali, occupando e bloccando un libero passaggio, e non rimuove questo stesso ostacolo rapidamente nell'arco di un mese lo stesso ostacolo accumulando il materiale e depositandolo, è punito con la sanzione dell'importo di due tarì da corrispondere alla Corte dei baiuli che procedono prima contro il trasgressore. Se il trasgressore persevera in questa insolenza per l'arco di tempo indicato in precedenza, è punito con la medesima pena e si deve procedere contro di lui ad oltranza fino a quando permarrà in questi atteggiamenti arroganti; questo spazio di tempo è stato previsto per liberare le strade pubbliche o private all'interno del territorio di Sala. Per quanto riguarda, invece, il territorio esterno, è stato previsto un intervallo di otto giorni per effettuare la pulizia all'interno delle vigne. Con la stessa sanzione di due tarì sono puniti tutti coloro che creano impedimento nei percorsi attraverso i quali si accede a qualsiasi corso o fonte d'acqua pubblica o a qualsiasi possedimento del territorio di Sala.

### 158

#### **I baiuli devono procedere con un testimone o con un vicino contro chi commette tali reati**

Contro chi osa commettere tali reati i baiuli interni ed esterni possono procedere con un solo testimone o con più di uno ed anche con un vicino, che, se è individuo degno di fiducia, può accusare chi trasgredisce; in tal caso, la dichiarazione giurata di chi accusa fa fede.

### 159

#### **Disposizioni per chi getta pietre e sarmenti dalle vigne lungo le vie**

Con la stessa sanzione pecuniaria, il cui importo va corrisposto ai baiuli esterni, sono puniti coloro che gettano pietre o sarmenti dai loro poderi lungo le strade pubbliche o private, se i vicini si lamentano; se non si è in grado di provare con certezza il responsabile di azioni siffatte, va considerato sufficiente il rinvenimento, nei pressi della proprietà, del materiale gettato; si proceda alla stessa maniera contro il trasgressore negli otto giorni successivi, se il materiale gettato non viene rimosso.

---

nella seconda sia nella quarta declinazione, con un significato corrispondente all'italiano 'andito' cfr. DU CANGE, s.v. *andata*; LIMAEL *Add.* 2002, s.v. *anditum*), termine che indica sia un 'corridoio' o 'locale piccolo e buio', 'bugigattolo', oppure un 'impalcatura'. Con quest'ultima accezione di 'impalcatura su cui lavorano i muratori' il termine è attestato, in varie forme, nei dialetti meridionali, in particolare in quello calabrese (*ánnitù, ánditù, annaitù, andatù*) ed in quello napoletano (*ánnetù*), cfr. LEI, s.v. *ambitus* 2.c; GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *andito*). Un'indicazione importante per identificare il significato dei termini *birdiscarum* ed *a(n)dituum* si può ricavare dal cap. 103 degli *Statuti* di Laurino (EBNER 1977, vol. 1, p. 243), che contiene una norma analoga a quella del cap. 156 [bis] degli *Statuta* di Sala: *Nullus, seu nulla capiat de lignaminibus, tabulis, vel aliis munitionibus virdiscarum, anditorum vel aliorum fortiliciorum dicte Terre...*, da cui si evince che i termini *virdiscarum* e *anditorum* rientrano, per il loro significato, nel campo semantico delle costruzioni.

## 160

### **Disposizioni per chi occupa le strade con nuove piante perenni<sup>158</sup>, siepi morte e fossati**

Chi, spinto dalla brama, pianta nuovamente piante perenni in vie e luoghi pubblici al di fuori delle precedenti piante perenni della sua proprietà oppure guasta e scava la strada e fa fossati oltre ai fossati già esistenti nella sua proprietà o ancora crea una siepe morta o pone qualsiasi altro ostacolo usurpando spazio in vie pubbliche o private o anche soltanto occupandole in qualche modo, oppure occupa qualche via pubblica o privata, è punito con la sanzione di otto tarì, da pagare alla Corte del signore, e due tarì, da pagare ai baiuli che procedono per primi. Negli otto giorni successivi si può procedere contro chi osa commettere tali reati, se non riparano quanto hanno fatto.

## 161

### **Un colono non può lasciare ad un altro da arare un campo altrui senza l'autorizzazione del proprietario**

I coltivatori di terre altrui non possono lasciare le stesse ad altri perché le lavorino, senza l'autorizzazione del proprietario; chi contravviene a questa disposizione, è tenuto a versare al proprietario quattro tarì, inoltre è obbligato, nei confronti del medesimo proprietario, a rispondere dei frutti e di altri prodotti, come si conviene e secondo il modo in cui ha lavorato i terreni, a meno che non abbia agito per necessità, il che è rimesso alla decisione dei giudici.

## 162

### **Un colono può vendere il prodotto del proprio lavoro dopo averne fatto richiesta al proprietario del terreno**

Se un colono vuole vendere i prodotti da lui creati in un terreno non suo, deve chiedere prima al proprietario del terreno se vuole comprarli ed eventualmente venderli a questi al prezzo che si può concordare; se il padrone non ha interesse a comprare al prezzo proposto, il padrone informato oppure il colono stesso possono vendere i prodotti ad un altro, fatti salvi i diritti del proprietario sul terreno.

## 163

### **Disposizioni per chi lavora terre altrui male e nel periodo sbagliato**

Inoltre se un colono, nel periodo opportuno, manca di seminare, sarchiare e fare altre cose necessarie in un campo, è tenuto a rispondere al proprietario del terreno riguardo al terraggio e ad altri obblighi, come se il medesimo terreno fosse stato seminato nel tempo opportuno e in quanto altri confinanti, coltivando bene le proprie terre, hanno rese migliori; a meno che non sia risultato impossibile seminare nel terreno per un motivo giustificabile, cosa che egli è obbligato a tempo debito a dichiarare, far capire e provare al padrone.

## 164

### **Nessun colono può percepire il terraggio senza averlo richiesto prima al proprietario del terreno né può mescolare covoni di grano**

Inoltre, si decreta che un colono, in assenza del proprietario del terreno, non può percepire il terraggio, a meno che non lo abbia chiesto personalmente al padrone o alla moglie. Si stabilisce, inoltre, che un colono non può mescolare i covoni di grano con

---

<sup>158</sup> È preferibile intendere il termine *vinacia* come *vivacia*, che richiamerebbe il sostantivo *bibacia* adoperato nei capitoli 16, 17 e 20 in contesti in cui si tratta di siepi. È probabile che si tratti delle piante cosiddette *vivaci* o *perenni* adoperate nella sistemazione delle siepi.

altri senza l'autorizzazione di ciascuno dei due, il padrone stesso e la moglie, dopo averne fatto richiesta ai procuratori. Se nessuno di questi si presenta, il colono ha facoltà, alla presenza di due o più testimoni, di prendere il terraggio e di conservare la parte per il padrone. Se il padrone informato oppure la moglie o il fiduciario si dimostrano pigri nell'andare a prendere il terraggio, il colono può metterlo nell'aia i covoni di grano; se si perde e ne viene incolpato il colono, egli non è tenuto al risarcimento. Tuttavia, il colono, quando pone il terraggio nell'aia, deve farlo alla presenza di due testimoni; chi contravviene a tale disposizione, è punito con la sanzione dell'importo di otto tarì da versare alla Corte e con l'obbligo di risarcire il proprietario del terraggio e della quota risultante dalla dichiarazione giurata resa dal proprietario, se è degno di fede.

## 165

### **Disposizioni per i vivai<sup>159</sup> posti negli specchi d'acqua comuni e privati**

Si stabilisce che nei vivai costruiti negli specchi d'acqua comuni è consentito a ciascuno, senza incorrere in alcuna sanzione, pescare con reti in assenza del padrone del vivaio. Se il padrone del vivaio sta sul posto e vuole pescare, per un solo anno può estromettere gli altri. Passato un anno tutti hanno pieno diritto di pescare e il padrone del vivaio non può estromettere in nessun modo un altro e non può pretendere che sia imposta una sanzione; chi sia trovato a pescare in corsi d'acqua privati, è punito, ogni volta che commette tale atto illecito, con la sanzione dell'importo di un tarì, da pagare al proprietario, e di un tarì, da versare ai baiuli.

## 166

### **Disposizioni per gli animali vaccini ed equini trovati nelle vigne**

Si stabilisce e si ordina che per ogni armento o gregge di buoi o di vacche o di giumente o di cavalli trovati nelle vigne nel periodo dell'uva, ossia a partire dal primo di aprile, e fino a quando vi è uva, il custode è punito con la sanzione pecuniaria, se è in condizione di pagare (altrimenti al suo posto è tenuto a pagare il proprietario) dell'importo di un'oncia alla Corte del signore, sia che l'atto illecito sia commesso di giorno sia di notte, e, se l'illecito è commesso di giorno, alla Corte dei baiuli esterni dell'importo di mezzo augustale e, come risarcimento per il vino al padrone della vigna, per ogni gregge, mezza salma di trentadue quarti, secondo la comune e giusta misura, di un vino simile a quello delle vigne danneggiate, oppure una somma in denaro sulla base della valutazione del vino, se, invece, l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione e del risarcimento è raddoppiato. Per l'ingresso in una vigna, nel periodo in cui è presente uva, a partire dal primo aprile, di ogni animale grande delle specie indicate all'inizio del capitolo, comunque in quantità inferiore ad un gregge, i responsabili sono puniti con la sanzione dell'importo di dieci grani se l'illecito è commesso di giorno, di importo doppio se l'illecito è commesso di notte, e ad un risarcimento al padrone di otto quarte di vino secondo la misura indicata prima, e ad una sanzione di otto tarì da versare

---

<sup>159</sup> Il termine *\*staleus (-um)*, qui adoperato nei casi abl. plur. (*staleis*) e gen. sing. (*stalei*), non attestato in latino classico né riportato nei dizionari e glossari di latino medievale consultati, potrebbe essere una variante di *stallum (-us, -a)*, sostantivo ricorrente nei testi latini medievali con le accezioni di 'dimora', 'postazione', 'posto per la vendita al mercato', 'stalla', 'fondo', 'terreno' (cfr. DU CANGE, s.v. *stallum* 1, 3; cfr. LIMAEL, s.v. *stalla*). In testi latini medievali si trova anche i sostantivi *stallaria (stalaria)*, con i significati o di 'albereto' o di 'vivaio per pesci' (cfr. DU CANGE, s.v. *stallaria* 1, 2; MAIGNE D'ARNIS 1866, s.v. *stallaria*; LIMAEL, s.v. *stalaria*), ed *estalarium (-a)*, che indica il palo piantato in un fiume per reggere reti da pesca. I termini derivano da una stessa radice indicante stabilità, fissità di dimora. Nel contesto del cap. 165, che verte sulla pesca, è preferibile intendere gli *\*stalei (-a)* come postazioni per la pesca o come vivai (cfr. *Statuti di Polla*, cap. 53 [EBNER 1977, vol. 2, p. 381]: *Item quanto al capo che detto Eccellente Barone proibisce che li Cittadini di detta terra non habiano da fare stagli, stagliarelli, e' cannizzi nel fiume di detta terra [...], è convenuto, e' detto Eccellente Barone s'è contentato, che se possano fare le stagliarelle fora del corso e' non dentro*).

alla Corte del signore. Fatta salva in premessa la possibilità che il padrone richieda la valutazione del danno, etc., secondo quanto è determinato nel capitolo precedente (cap. 6). Se gli animali indicati, sia nella quantità di un gregge sia in quantità inferiore, entrano in vigne, nel periodo in cui non c'è uva, i responsabili sono puniti con sanzioni e risarcimenti di importo corrispondente alla metà rispetto a quelli indicati prima, da corrispondere alla Corte del signore, a quella dei baiuli e ai proprietari, secondo quanto è stato stabilito in precedenza. Se, poi, nello stesso periodo i custodi conducono per le strade pubbliche gli animali con il bastone, facendo attenzione, per quanto possibile, agli animali che deviano, entrano nelle vigne e subito ne escono, essendo ricondotti sulla strada, non incorrono in alcuna sanzione.

### 167

#### **Disposizioni circa l'ingresso degli stessi animali in oliveti**

Se nelle vigne o in altri luoghi coltivati recintati vi sono alberi di ulivo, che potrebbero essere rovinati e distrutti dagli stessi animali, e gli alberi piantati nel medesimo luogo misurano dai tre piedi in su, i responsabili degli animali sono soggetti, in ogni periodo, alla sanzione, per gregge, dell'importo di un'oncia, da versare alla Corte del signore, e, per ogni animale, dell'importo di due tarì; inoltre, sia che l'illecito sia commesso di giorno sia che sia commesso di notte, sono soggetti, per gregge, alla sanzione di un augustale da corrispondere alla Corte dei baiuli forestieri e al risarcimento della somma di mezzo augustale da dare al proprietario del terreno. La sanzione da corrispondere ai baiuli ed il risarcimento da dare al padrone del terreno per l'ingresso di ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, ammontano entrambi a dieci grani sia che l'illecito sia commesso di giorno sia che sia commesso di notte.

### 168

#### **Disposizioni circa l'ingresso dei medesimi animali in vigneti e in terreni con viti selvatiche**

Con la sanzione di due tarì per gregge degli animali indicati nel capitolo 166 e di cinque grani per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, importi da versare ai baiuli, è punito chi fa entrare in vigneti o in orti, con viti rampicanti, che si trovano al di fuori delle vigne, o in altri luoghi, gli animali che strappano le viti selvatiche o le mangiano, nel periodo dal primo aprile al quindici novembre e non oltre.

### 169

#### **Chi si trova ad arare in terreni, come quelli indicati nei capitoli precedenti, non è soggetto a sanzioni**

A sanzioni non è soggetto solo chi in terreni della fattispecie indicata nei capitoli precedenti entra per lavorare.

### 170

#### **Disposizioni per animali, come quelli indicati nei capitoli precedenti, ritrovati in un terreno di piccole dimensioni<sup>160</sup> o campo unito ad una vigna**

Inoltre, se nelle vigne si trova un qualche campo di piccole dimensioni o terreno senza vigne contiguo alle vigne ed incluso nella recinzione delle vigne, i responsabili degli animali che vi vengono trovati senza l'autorizzazione del proprietario, sono puniti con la medesima pena prevista per chi fa entrare gli animali nelle vigne (cap. 166).

---

<sup>160</sup> Per il significato di *rufanea* cfr. *supra* n. 117.



**Disposizioni per animali, come quelli indicati nei capitoli precedenti, ritrovati in campi di frumento e di qualsiasi altro legume, in prati, in difese, in covoni di grano, in fossati e in frutteti di qualsiasi specie**

Se un gregge di animali, come quelli indicati nei capitoli precedenti, è trovato in un campo di legumi di qualsiasi specie fino alla fine del mese di febbraio, il responsabile è punito con una sanzione dell'importo di due tarì da versare ai baiuli forestieri, se l'illecito è commesso di giorno, ma, se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. L'importo della sanzione va diviso secondo la modalità indicata in precedenza. Invece, per ogni animale che entra (comunque in quantità inferiore ad un gregge) il responsabile è punito con una sanzione pecuniaria dell'importo di quattro grani da versare ai baiuli forestieri. Se l'illecito è commesso di notte l'importo della sanzione è raddoppiato. Nel periodo a partire dal primo marzo, finché nel campo c'è messe, per ogni gregge dei medesimi animali che entri, il responsabile è punito con la sanzione di tre tarì, se l'illecito è commesso di giorno, ma, se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. Per ciascuno degli stessi animali, comunque in quantità inferiore ad un gregge, che entri nel campo, se l'illecito è commesso di giorno, il responsabile è punito con la sanzione dell'importo di sei grani; se, invece, commette l'illecito di notte, il responsabile è soggetto ad una sanzione di importo raddoppiato. Il risarcimento dovuto al proprietario del terreno, se sono arrecati danni, a due tomoli se entra un gregge di animali, a un tomolo e mezzo per ogni animale e comunque in quantità inferiore ad un gregge. L'ammontare del risarcimento è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se gli animali sono ritrovati su covoni di grano raccolti o sparsi sia, in un campo sia in un'aia, oppure su piante di lino, di canapa, di legumi e di fave estirpate e di altri cereali, per un gregge di animali, il responsabile è punito con la sanzione dell'importo, se la violazione avviene di giorno, di sette tarì e mezzo, importo raddoppiato se l'illecito è commesso di notte; per ciascun animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, la sanzione comminata, se la violazione è commessa di giorno, è dell'importo di dieci grani, ma, se è commessa di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. Il risarcimento da dare al padrone del terreno è pari a quanto determinato prima. Se gli animali sono trovati in campi di lino, di canapa e di altri legumi con piante non ancora estirpate, si deve procedere a comminare la sanzione prevista precedentemente per l'ipotesi degli animali che entrano in campi di frumento a partire dal primo marzo, etc., tranne per il fatto che non è dovuto risarcimento per il seme, ma il padrone del terreno ha diritto a ricevere solo un terzo dell'importo della sanzione pecuniaria. A quanto premesso si aggiunge che chi custodisce attardandosi qualsivoglia animale tra covoni di grano, tra piante di lino, di canapa e di altri legumi estirpati e di altri cereali, è tenuto a corrispondere alla Corte del signore un'oncia oltre alla sanzione dell'importo già definito da versare ai baiuli ed il risarcimento da dare al padrone del campo. Nei prati privati e recintati, a partire dal primo marzo e fino a prima della falciatura, se è trovato un gregge di animali, il responsabile è punito con la sanzione dell'importo di un tarì e mezzo, se l'illecito è commesso di giorno, con una sanzione di importo doppio, se la violazione è commessa di notte; per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, se è trovato nei prati di giorno, la sanzione comminata è dell'importo di tre grani, di notte il doppio. L'importo delle sanzioni va versato ai baiuli, il proprietario del terreno ha diritto di ricevere un importo pari alla metà della sanzione. Se gli animali sono trovati tra fieno falciato, sia sparso sia radunato, il responsabile è punito con una sanzione uguale a quella definita in precedenza. Se gli animali sono trovati dove c'è fieno posto su pedane e ammucchiato in bica, ma non chiuso, in campi di proprietà, se è trovato un gregge, il responsabile è punito con la sanzione di un tarì, mentre per ogni animale, comunque in

quantità inferiore ad un gregge, la sanzione comminata è dell'importo di due grani. Se la violazione è commessa di notte, l'importo delle sanzioni è raddoppiato. Al proprietario del terreno spetta la metà dell'importo della sanzione. Se gli animali sono trovati dove c'è fieno chiuso, di proprietà privata, in terreni di proprietà privata, se è trovato un gregge, il responsabile è punito con la sanzione di due tarì, mentre per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, la sanzione comminata è dell'importo di cinque grani. Se la violazione è commessa di notte, l'importo delle sanzioni è raddoppiato. L'importo delle sanzioni va diviso come indicato in precedenza. Se gli animali sono trovati dove c'è fieno falciato in luoghi comuni per quindici giorni, a partire dal giorno della falciatura in avanti, se è trovato un gregge, il responsabile è punito con la sanzione di un tarì, mentre per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, la sanzione comminata è di un tarì. Se la violazione è commessa di notte, l'importo delle sanzioni è raddoppiato. L'importo delle sanzioni va diviso come indicato in precedenza. Se gli animali sono trovati dove c'è fieno falciato in luoghi comuni non recintati ed ammucchiato in bica, non si è soggetti ad alcuna sanzione; se la bica è in luogo recintato, come si deve, valgono le stesse sanzioni definite per il caso in cui gli animali sono trovati in biche create in terreni privati. Se gli animali sono trovati in orti, in giardini e in altri possedimenti privati coltivati con verdure o altri frutti, se è trovato un gregge, il responsabile è punito con la sanzione di due tarì, mentre per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, la sanzione comminata è di dieci grani. L'importo delle sanzioni va diviso come indicato in precedenza. Se gli animali sono trovati tra steli di piante di lino per tutto il mese di settembre, la sanzione pecuniaria comminata è la stessa. Ma passato questo mese, se i fusti non sono coltivati o puliti, nessuno nei casi indicati è soggetto a pena. Per quanto riguarda animali trovati tra frutti sia di querce che di altri alberi privati nel periodo dal primo di settembre alla fine di ottobre, se è trovato un gregge, il responsabile è soggetto alla sanzione dell'importo di due tarì, se la violazione è commessa di giorno, per ogni animale, comunque al di sotto di un gregge, la sanzione comminata è di cinque grani, se la violazione è commessa di giorno. Se la violazione è commessa di notte, l'importo delle sanzioni è raddoppiato. Per quanto riguarda animali trovati tra peri, sono comminate sanzioni pecuniarie di importo pari alla metà delle pene pecuniarie appena definite. L'importo delle sanzioni va diviso come indicato in precedenza. Per quanto riguarda animali trovati in fossati ampi almeno quattro palmi e ripuliti almeno una volta all'anno con zappa o con vanga, se è trovato a passare un gregge di giorno, il responsabile è punito con la sanzione di un tarì, per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, la sanzione comminata è dell'importo di due grani. Se la violazione è commessa di notte, l'importo delle sanzioni è raddoppiato. Se gli animali sono trovati a passare in fossati ampi due palmi, il responsabile è punito con la sanzione dell'importo di un grano per ciascun animale. Se animali sono trovati a passare in luoghi non ancora abbastanza vangati, la pena comminata è la stessa.

## 172

### **Disposizioni per chi conduce i medesimi animali al di là dei confini di una proprietà**

Chi porta buoi e vacche addomesticati al di là di un confine, nel periodo dal primo marzo fino alla mietitura, per i confini che siano di un'ampiezza minore di otto palmi di canna, per la qual cosa fa fede la dichiarazione giurata di un forestiero e di un baiulo o, almeno, soltanto del forestiero in assenza del baiulo, è punito con la stessa pena prevista nel caso di ingresso di animali in campi lavorati a partire dal primo marzo.

## 173

### **Disposizioni per chi raccoglie uva e fichi in vigne altrui**

Chi viene trovato nelle vigne nella stagione dell'uva, finché vi è uva nelle vigne, è punito, ogni volta che commette la violazione, con la sanzione dell'importo di tre tarì da versare alla Corte dei baiuli forestieri. Se il proprietario trova qualcuno nelle vigne a prendere uve o a mangiare fichi, fa fede la dichiarazione giurata del padrone stesso, se è uomo degno di fede e di buona reputazione secondo il parere dei giudici.

## 174

### **Disposizioni per i maiali dei campi trovati in vigneti e in orti seminati, in campi di lino o di canapa, in prati, in frutteti e in fossati**

Per i maiali trovati in vigneti nel periodo dell'uva, si proceda contro i custodi e i padroni dei suini, nel modo e nella forma, come bisogna procedere per le mucche e per i buoi, sia nel caso di un gregge sia per meno di un gregge, sia che la violazione avvenga di giorno, sia che avvenga di notte. Con i maiali si proceda allo stesso modo con cui si deve procedere con le vacche anche se entrano in vigneti nel tempo in cui non vi è uva.

## 175

### **I maiali nel periodo dell'uva devono essere tenuti lontani dalla zona dei vigneti**

In aggiunta a quanto già stabilito, si precisa che i suini non possono essere condotti, nel periodo dell'uva, attraverso la zona dei vigneti della terra di Sala, pena la sanzione dell'importo di un'oncia da pagare alla Corte del signore e di due tarì da versare ai baiuli forestieri, a meno che non li si voglia condurre per una strada pubblica da un terreno in collina<sup>161</sup> ad un altro.

## 176

### **Chi uccide maiali senza collare<sup>162</sup> nelle vigne, non è soggetto ad alcuna pena**

Chi uccide, nel periodo in cui c'è uva, maiali in vigneti, non è soggetto ad alcuna sanzione, ma solo alla restituzione della carne o carni<sup>163</sup>, purché i vigneti siano ben chiusi, come è giusto, e se i maiali non portano il collare, affinché il maiale trovato non passi senza pena. Per un gregge di questi stessi animali trovato in terreni coltivati di ogni specie di legumi, in campi di lino rustico, per tutto il mese di febbraio, i responsabili sono puniti con la sanzione di due tarì, se l'illecito è commesso di giorno,

<sup>161</sup> Il sostantivo *matina*, qui adoperato in caso abl. sing., non attestato in latino classico, compare in testi documentari medievali in latino con il significato di 'terreno coltivato in montagna o collina' (cfr. NGML, s.v. *matina*).

<sup>162</sup> Il termine *mango*, attestato nel latino di età repubblicana ed imperiale con i significati di 'mercante, 'mercante di schiavi', 'imbrogliatore' (cfr. DLI, IL, DLL, s.v. *mango*) ed in testi medievali in latino con i significati di 'macchina da guerra per lanciare colpi', 'macellaio', 'simoniacò', 'predone', 'mercante', 'impostore', 'scudiero', 'servitore', 'apprendista', 'pastore di pecore' (cfr. DU CANGE, s.v. *mango* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; NGML, s.v. *mango* 1, 2) indica nei capitoli degli *Statuta* di Sala, in cui si trova, il collare che veniva messo ai maiali per impedire loro di passare attraverso siepi e recinti ed entrare in proprietà altrui. Con tale significato, del sostantivo nella forma *mango* o *mangonus* o *manconus* (o in volgare *mancone*, *mangone*, *mangune*) si trovano numerose occorrenze negli statuti di *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano (cfr., p. es., *Statuti* di Sanza, capp. 9, 22, 46 [FUSCO 1991, pp. 161, 163, 166]; *Statuti* di Padula, cap. 55; *Statuti* di San Giovanni a Piro, cap. 19; *Statuti* di Torre Orsaia, cap. 23; *Statuti* di Atena, cap. 16; *Statuti* di Rofrano, cap. 86 [FUSCO 1995, p. 206]; *Statuti* di Montesano, cap. 22 [ARTECA-VUOLO, p. 39]; *Statuti* di Monte San Giacomo, cap. 45 [LOVITO 2006, p. 117]). Il mangone aveva forma triangolare e misurava, nella maggior parte dei casi, 9 palmi, tre per lato, cfr. *Statuti* di Padula, cap. 55; *Statuti* di S. Giovanni a Piro, cap. 19; *Statuti* di Torre Orsaia, cap. 23; *Statuti* di Atena, cap. 16; *Statuti* di Laurino, cap. 216; *Statuti* di Sanza, cap. 9; *Statuti* di Rofrano, cap. 86; FUSCO 1991, p. 161 n. 84; FUSCO 1995, p. 206 n. 375; ARTECA-VUOLO, p. 39 n. 57. Negli *Statuti* di Sala è previsto per i maiali un collare di sei palmi (cfr. *infra* cap. 178: *Pro quolibet porco mannarino sine mangone invento palmorum sex de canna*) Oltre che del lessico del dialetto cilentano (cfr. NIGRO 1989, VALLONE 1999, s.v. *mancone*), il sostantivo fa parte anche di quello del dialetto calabrese (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *manguni*).

<sup>163</sup> Per il significato di *carnale* (neutro sostantivato dell'aggettivo *carnalis*, -e) come carne di un animale ucciso perché colto in proprietà altrui, cfr. DU CANGE, s.v. *carnale* 3.

da corrispondere ai baiuli forestieri; per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, trovato in terreni coltivati l'importo della sanzione comminata ai responsabili è di quattro grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati in campi di legumi o di lino nel periodo dal primo marzo finché nel campo vi sono piante, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di tre tarì per un gregge di maiali, se l'illecito è commesso di giorno, da corrispondere ai baiuli forestieri, per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di sei grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati tra covoni raccolti o sparsi in un campo o in un'aia, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, dell'importo di un augustale, se l'illecito è commesso di giorno, da versare ai baiuli forestieri. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di dieci grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati in giardini con ortaggi o piantagioni e negli orti con ortaggi e altri frutti, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, di tre tarì, se la violazione è commessa di giorno. Per ogni animale, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di sei grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati tra fusti di piante di lino fino alla fine del mese di settembre e oltre, se i fusti sono stati colti o puliti, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, di due tarì, se la violazione è commessa di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di quattro grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Trascorso il mese indicato, se i fusti non sono puliti o coltivati, il/i responsabile/i dei maiali non è/sono soggetto/i ad alcuna sanzione. Se i maiali sono trovati tra piante di lino rustico o molle o di canapa spuntate, ma non ancora estirpate, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la medesima sanzione. Se i maiali sono trovati in un mucchio<sup>164</sup> di steli di lino o di canapa estirpati, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, di tre tarì, se la violazione è commessa di giorno. Per ogni animale, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di sei grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati in noceti dal primo settembre a fine ottobre, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, di un'oncia, da corrispondere alla Corte del signore, e di mezzo augustale, da versare ai baiuli forestieri, se la violazione è commessa di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di quattro grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. L'importo delle sanzioni va diviso secondo la modalità indicata in precedenza. Se i maiali sono trovati in querceti privati dal primo ottobre a fine dicembre, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, di mezzo augustale, se la violazione è commessa di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione

---

<sup>164</sup> Il termine *\*burrella*, non attestato in latino classico, deriva dal termine *burra* o *bura* che ricorre in testi latini medievali con il significato di 'imbottitura', 'cimatura' o 'tosatura' di lana o di seta o di 'stoppa', ossia il residuo della pettinatura del lino o della canapa (cfr. DU CANGE, s.v. *burra* 1; *bura* 2; MAIGNE D'ARNIS 1866, s.v. *burra*; BAUTIER 1956, s.v. *borra*). In italiano le prime attestazioni del sostantivo *borra* risalgono al XIV secolo (cfr. DEI, DELI, GDLI, DEVOTO-OLI, s.v. *borra*). Nel dialetto cilentano ed in quello calabrese sono il termine *vurredda* (in calabrese *vurrieddu*) indica la 'bica', il 'mucchio' di covoni' (cfr. ROHLFS 1977, s.v. *vurrieddu*; VALLONE 1999, COMUNALE 2011, s.v. *vurredda*). La presenza del participio *evulsis* ('estirpati') riferito a *in burrella lini et cannabi*, fa pensare che si tratti di mucchi di steli di piante di lino o di canapa 'estirpati', cioè ammassati dopo la raccolta, che, nel caso del lino e della canapa, avveniva, il più delle volte, per estirpazione (<http://www.pianurareno.org/?q=node/21>).

dell'importo di quattro grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. L'importo della sanzione da corrispondere alla Corte del signore per un gregge di animali ammonta ad otto tarì. Se i maiali sono trovati in pereti, in meleti e in frutteti di altri alberi privati, il responsabile/i è/sono punito/i con una pena simile, ossia da quando i frutti cominciano a maturare, come è previsto per le vacche, cioè dal primo settembre a fine ottobre, per un gregge, il responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di due tarì e, per ciascun animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di quattro grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se la violazione è commessa di notte. Questa disposizione vale al di fuori di giardini, altri terreni recintati e gli orti. Se i maiali sono trovati in prati privati e recintati, dal primo marzo fino a prima della falciatura, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, dell'importo di quindici grani, se la violazione è commessa di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di un grano e mezzo. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati tra fieno collocato in prati, o ammucchiato o sparso, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, dell'importo di due tarì. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di quattro grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati tra fieno prodotto in luoghi comuni, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la stessa sanzione prevista per le vacche, sia che si tratti di un gregge, sia che si tratti di animali in quantità inferiore ad un gregge. Se i maiali sono trovati in fossati di quattro palmi o più puliti una sola volta, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, dell'importo di un tarì e mezzo. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di tre grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se i maiali sono trovati in uliveti, a partire dal periodo in cui le olive iniziano a maturare e finché vi saranno olive e il proprietario le raccoglierà secondo il suo piacimento, il responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di due tarì, per un gregge, e quattro grani per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se la violazione è commessa di notte.

## 177

### **Disposizioni per animali ovis e capris quando arrecano danno**

Analogamente a quanto disposto per le altre specie animali e per i casi in cui siano ritrovate in terreni altrui, anche per un gregge di animali ovis e capris trovati in vigneti, sia nel periodo in cui c'è uva, sia quando non c'è, si deve procedere a comminare una sanzione ed una prescrizione di risarcimento secondo la stessa modalità indicata in precedenza a proposito dei suini. Se gli animali capris o ovis sono trovati in raccolti di cereali nel mese di febbraio, il responsabile/i è/sono punito/i, per un gregge, con la sanzione dell'importo di un tarì e mezzo, se l'illecito è commesso di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di due grani e mezzo. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se gli animali sono trovati in raccolti di cereali, dal primo marzo fino a quando nei campi si trovano messi, il responsabile/i, per un gregge, è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di due tarì. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di tre grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Con la stessa sanzione è/sono punito/i il/i responsabile/i, se gli animali sono trovati tra covoni di grano o di qualsiasi

altra specie di legumi, raccolti o sparsi sul terreno o sull'aia. Se gli animali sono trovati tra piante di lino o di canapa, il responsabile/i è/sono punito/i con una sanzione il cui importo equivale alla metà dell'importo della sanzione indicata in precedenza, secondo la modalità e la forma indicate prima. Se gli animali sono trovati in giardini con coltivazioni varie, con ortaggi e frutti caduti a terra, escluse le noci, il/i responsabile/i è/sono punito/i, per un gregge, con la sanzione dell'importo di un tarì e mezzo, se l'illecito è commesso di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di due grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se gli animali sono trovati in altri orti con ortaggi, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la stessa sanzione. Se gli animali sono trovati tra fusti di lino, nel periodo indicato anche per gli altri animali, si deve procedere nello stesso modo. Se gli animali sono trovati in prati recintati di erba o nel fieno, nel periodo indicato in precedenza, il responsabile/i è/sono punito/i, per un gregge, con la sanzione dell'importo di un tarì, sia che l'illecito sia commesso di giorno, sia che sia commesso di notte. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di due grani. Se gli animali sono trovati in querceti, pereti, meleti dall'inizio della crescita dei frutti fino alla fine di ottobre, il/i responsabile/i è punito/i con la sanzione, per un gregge, dell'importo di un tarì, se l'illecito è commesso di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di due grani. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Tuttavia, se gli animali sono trovati in querceti, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione indicata, purché il periodo sia stabilito in maniera analoga a quanto disposto per gli altri animali. Se gli animali sono trovati in fossati di quattro palmi, puliti una volta all'anno, come è stato precisato in precedenza, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione, per un gregge, di quindici grani, se l'illecito è commesso di giorno. Per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di un grano. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se gli animali sono trovati in vigneti con viti selvatiche e tra fichi, si deve procedere come è stato disposto per le vacche nello stesso caso.

#### 178

##### **Disposizioni per le scrofe e i maiali castrati quando arrecano danni in vigneti, in giardini, in orti, in querceti, in oliveti, in campi di lino e di canapa**

Per ogni scrofa o maiale castrato trovato senza un collare di sei palmi di canna nelle vigne quando c'è uva, nel periodo a partire dal primo di agosto e fino a quando c'è uva, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di cinque grani e con il risarcimento al proprietario del terreno di otto quarte di vino, se l'illecito è commesso di giorno. Invece, se una scrofa o un maiale senza collare è trovato in vigneti senza uva e con ortaggi e altri frutti di qualsiasi tipo, il/i responsabile/i, per ciascuno degli stessi animali suini, è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di tre grani, se l'illecito è commesso di giorno; se è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato.

#### 179

##### **È lecito in vigne e in orti uccidere un maiale trovato senza collare**

È lecito al proprietario di una vigna o di un orto uccidere un maiale trovato senza collare dentro la sua proprietà, senza incorrere in pena. Tuttavia, il proprietario che uccide un maiale siffatto, è obbligato a restituire e ad assegnare al padrone del maiale la carne del maiale stesso. Se un maiale senza collare è trovato in orti con ortaggi o altri frutti, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di cinque grani, per

ogni suino trovato senza collare, purché l'orto sia recintato. Se un maiale è trovato senza collare in orti non recintati o con ortaggi o in semenzai<sup>165</sup>, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione di due grani per ogni animale e con il risarcimento dei danni arrecati dagli animali, secondo la decisione del danneggiato. Se un maiale è trovato senza collare in querceti, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di tre grani, se l'illecito è commesso di giorno, ma, se l'illecito è commesso di notte, l'importo è raddoppiato. In modo analogo si deve procedere per quanto riguarda maiali senza collare ritrovati in uliveti non recintati: il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione di tre grani per ogni animale mentre, per quanto riguarda gli uliveti recintati, l'importo della sanzione è di cinque grani. Tale sanzione si applica solo fuori dal territorio di Sala, sia nel caso in cui i maiali abbiano il collare sia nel caso in cui ne siano sprovvisti.

### 180

#### **Disposizione circa l'età in cui bisogna mettere il collare ai maiali**

Il suino o la suina devono portare il collare a partire dall'età di sei mesi in avanti.

### 181

#### **Disposizioni per i medesimi animali quando si trovano in orti all'interno del territorio di Sala o in prossimità delle mura**

Si aggiunge, tuttavia, questa precisazione, che per ogni maiale trovato senza collare in orti che si trovano dentro o fuori il territorio di Sala o vicino alle mura, che sono ben chiusi e contengono ortaggi o frutti, il responsabile è punito con la sanzione di cinque grani; se gli orti non sono recintati, l'importo della sanzione comminata equivale alla metà.

### 182

#### **Un solo maiale con il collare rende gli altri non soggetti a pena**

Se uno solo dei maiali che entrano nell'orto ha il collare, gli altri maiali sono immuni da sanzione.

### 183

#### **Disposizione per chi uccide un maiale con il collare**

Se il proprietario di un orto uccide un maiale che porta il collare, è punito con sanzione da assegnare secondo la decisione del signore ed è obbligato al risarcimento di tutto il danno al padrone del maiale.

### 184

#### **Un maiale, che non porta il collare ed entra in un orto, è ucciso senza che si sia soggetti a pena**

Il padrone di un orto ha facoltà di uccidere, senza incorrere in alcuna pena, un maiale che non porta il collare ritrovato all'interno di un orto recintato di sua proprietà. Il proprietario dell'orto ha, tuttavia, l'obbligo di restituire la carne del maiale al suo padrone.

---

<sup>165</sup> Il sostantivo *pulvinus*, adoperato in caso accusativo (*pulvinos*), è attestato in latino classico come termine del lessico agricolo con il significato di 'rialzo di terra', 'aiuola'. In alcuni dialetti d'Italia, in particolare il lucano, il calabrese e il siciliano, sono attestate voci derivate da *pulvinus* (lucano: *pul(ë)vinë*; calabrese: *purvinu* e varianti; siciliano: *pruvinu*) con l'accezione di 'semenzaio', accezione che, con tutta probabilità, ha anche il *pulvinus* (*pulvinos*) di questo capitolo (cfr. DEI, s.v. *pulvino*; DEDI, s.v. *vurivinu*).

## 185

### **Disposizione per i medesimi animali quando sono ritrovati in terreni coltivati, in querceti, in frutteti di peri e meli ecc.**

Per i maiali trovati in qualsiasi terreno coltivato si deve procedere così come con i maiali bradi in ogni periodo e sia che abbiano il collare, sia che non lo abbiano, sia gli abitanti della terra sia quelli dei casali sono puniti nello stesso modo in cui lo sarebbero per i loro maiali bradi. Con la medesima sanzione prevista per i maiali bradi sono puniti i proprietari di maiali castrati, se questi sono trovati in noceti, querceti, in frutteti di peri e meli.

## 186

### **Disposizioni per un asino che arreca danni in qualsiasi proprietà**

Per ogni somaro sorpreso in vigne nel tempo in cui non c'è uva, e fino alla fine di marzo, il responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di tre grani, se l'illecito è commesso di giorno; l'importo della sanzione è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se un somaro è trovato in vigne nel periodo dal primo aprile fino a quando vi è uva, il responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di cinque grani, se l'illecito è commesso di giorno; se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. Se un somaro è trovato in giardini e in orti chiusi con verdure, frutti ed altre coltivazioni, il responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di tre grani, se l'illecito è commesso di giorno; l'importo della sanzione è raddoppiato, se l'illecito è commesso di notte. Se un somaro è trovato in vigne ed in orti non chiusi, il/i responsabile/i non è/sono soggetto/i ad alcuna sanzione pecuniaria, ma è tenuto solo al risarcimento. Se un somaro è trovato in un terreno coltivato con qualsiasi specie di legume, lino, canapa e qualsiasi tipo di semina fino alla fine di febbraio, il/i responsabile/i è /sono punito/i con la sanzione dell'importo di due grani, se l'illecito è commesso di giorno; l'importo è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se un somaro è trovato in terreni coltivati con qualsiasi specie di legume, lino, canapa e qualsiasi tipo di semina dal primo marzo fino a quando vi sono messi, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di cinque grani, se l'illecito è commesso di giorno. L'importo è raddoppiato se l'illecito è commesso di notte. Se un somaro è trovato tra covoni raccolti o sparsi di ogni genere di legumi, tra mucchi di lino, di canapa, collocati sia in un campo sia in un'aia, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la stessa sanzione pecuniaria. Se, poi, un somaro o una somara è trovato/a legato/a nei pressi di un terreno coltivato in modo che con la fune possa raggiungere o effettivamente raggiunga il terreno, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo, ogni volta che commette l'illecito, di dieci grani, se l'illecito è commesso di giorno, da corrispondere ai baiuli. Se l'illecito è commesso di notte, l'importo della sanzione è raddoppiato. L'importo va diviso, come indicato in precedenza, tra il baiulo forestiero e il proprietario.

## 187

### **Disposizioni per i terreni incolti e improduttivi**

Si stabilisce che in vigne non coltivate, fino a tre anni, per nessuna specie di animali, che vi sia trovata, il/i responsabile/i non è/sono soggetto/i ad alcuna sanzione pecuniaria né a risarcire il proprietario delle stesse; tuttavia, si deve procedere contro qualsiasi specie di animali che sono successivamente trovati nelle stesse vigne, secondo le stesse disposizioni stabilite per animali trovati in vigne ed in campi con viti selvatiche o senza viti selvatiche, come è specificato negli statuti per ciascuna specie di animali.



## 188

### **La sanzione pecuniaria per animali lattanti**

Si stabilisce che per qualsiasi animale di qualunque specie, fino a sei mesi di vita ritrovati in campi o terreni, il/i responsabile/i è/sono punito/i con sanzioni pecuniarie e con obblighi di risarcimento il cui importo, in base alla specie degli animali, è equivalente alla metà di quelli definiti e specificati in precedenza. Per animali dal settimo mese in poi ritrovati in terreni o campi, il/i responsabile/i è/sono tenuto/i alla corresponsione dell'importo integrale delle sanzioni pecuniarie ed è/sono obbligato/i ai risarcimenti integrali prima definiti.

## 189

### **Disposizioni per i cani che arrecano danni**

Per qualunque cane trovato senza collare<sup>166</sup> di due palmi di canna in vigne in cui c'è uva, dal quindici di agosto fino a quando vi si trova uva, il proprietario del cane, ogni volta che commette l'illecito, è punito con la sanzione dell'importo di dieci grani da corrispondere ai baiuli forestieri, che si tratti sia del cane di un cacciatore sia del cane di un altro individuo, a proposito del quale nessuno può fare da garante; l'importo della sanzione va diviso come specificato in precedenza. Se il padrone della vigna uccide il cane lì trovato, non è soggetto ad alcuna sanzione.

## 190

### **È vietato costruire stalle<sup>167</sup> nei pressi di vigne per un tiro di balestra<sup>168</sup>, nel periodo in cui c'è uva**

In questo periodo è vietato costruire stalle o ricoveri di animali selvatici nei pressi di stalle per un tiro di balestra comune, sotto pena di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di due tarì da versare ai baiuli.

## 191

### **Disposizioni concernenti l'autorizzazione da concedere in vigne solo ad uomini e ad animali debilitati**

Con la speranza di futuro condono delle pene per altri che avranno l'ardire di arrecare danni in vigne, si stabilisce perciò che nessuno in nessun caso può presentare un garante per i danni fatti e ancora da fare in vigne, se non nei casi di uomini, di somari e di animali debilitati e macilenti. Anche per gli animali sani chiunque può presentare un garante, che diversamente è proibito a chiunque addurre e, ottenuta anche l'autorizzazione da parte del padrone delle vigne, chi conduce animali attraverso tali vigne non è soggetto alle sanzioni pecuniarie previste nei presenti statuti.

---

<sup>166</sup> Il termine *landonus*/\**lando*, adoperato in caso ablativo (*landone*) retto dalla preposizione *sine*, designa il collare per cani. Il sostantivo ricorre negli Statuti di altre *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano, redatti in latino o in volgare: in particolare, in alcuni dei testi statutari redatti in latino sono attestate forme del sostantivo con desinenze della seconda declinazione (*landonus*, *landono*), cfr., p.es., *Statuti* di Laurino, cap. 167; *Statuti* di Atena, cap. 11; cfr. anche *Statuti* di Sanza, cap. 36 (=FUSCO 1991, p. 165); *Statuti* di Rofrano, cap. 74 (=FUSCO 1995, p. 204); *Statuti* di Monte San Giacomo, cap. 48 (=LOVITO 2006, p. 117); per il significato del termine cfr. EBNER 1977, vol. 2, p. 501; FUSCO 1991, p. 165 n. 102; FUSCO 1995, p. 204 n. 357; VALLONE 1999, s.v. *landone*.

<sup>167</sup> Per tale significato del termine *mandra* cfr. *supra* cap. 117 n. 67.

<sup>168</sup> Il tiro di balestra come unità di misura è adoperato in epoca angioina ed è menzionato in Statuti di altre *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano: cfr., p. es., *Statuti* di Sanza, capp. 44, 85 (=FUSCO 1991, pp. 166, 175); *Statuti* di Rofrano, cap. 85 (=FUSCO 1995, p. 206); *Statuti* di Padula, cap. 75; *Statuti* di Cilento, cap. 21; cfr. FUSCO 1991, p. 154 n. 50; FUSCO 1995, p. 176 n. 97. Per il significato del termine *balista*, in testi latini medievali, corrispondente all'italiano 'balestra', arma per lanciare frecce (diversa dalla *ballista* o *balista*, 'catapulta', nota ed adoperata già nel mondo romano), cfr. DU CANGE, s.v. *balista*.

## 192

### **Le concubine dei sacerdoti sono soggette alle stesse pene e sanzioni pecuniarie cui sono soggetti tutti gli altri**

Nell'anno della dodicesima indizione si stabilisce che tutte le concubine dei presbiteri e dei membri del clero per qualsiasi danno da loro commesso sono soggette alle stesse pene e sanzioni pecuniarie cui sono soggetti gli altri uomini della Terra di Sala.

## 193

### **I proprietari possono recuperare senza incorrere in pena animali fuggiti in volo in proprietà altrui**

Si stabilisce che, se alcuni animali si recano in volo in proprietà altrui, il proprietario degli stessi, senza incorrere in pena, può accedere cercando di prendere gli animali, purché non porti via, non tocchi o mangi, frutti del podere in cui entra; se, tuttavia, arreca danni, è sempre tenuto a risarcire il proprietario del podere.

## 194

### **Chi cerca un animale perso può entrare in proprietà altrui senza incorrere in pena**

Allo stesso modo chi smarrisce un animale e vuole cercarlo, può, senza incorrere in pena, cercarlo non toccando né prendendo in nessun modo frutti o pali dei poderi in cui eventualmente entri. Però è obbligato a rendere noto prima ciò a un giudice o a due testimoni o anche a dimostrare con una motivazione valida che in ciò procede senza frode. Chi contravviene a questa disposizione, è punito con la sanzione stabilita nei presenti statuti.

## 195

### **Disposizioni sui posti in cui si devono gettare residui di calcinai<sup>169</sup>, fanghi, reflui della lavorazione di olio**

Chi si occupa dei residui di calcinai, dei fanghi, dei reflui derivanti dalla lavorazione dell'olio d'oliva e di altre materiali maleodoranti, è tenuto a trasportare ed a gettare i reflui ed altri residui puzzolenti e sporchi al di fuori della Terra di Sala, nello spazio, in cui c'è il palo piantato nel terreno ed è consentito gettare rifiuti siffatti. Chi contravviene a tale disposizione, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di due tarì, da corrispondere ai baiuli interni, e di otto tarì, da versare alla

---

<sup>169</sup> Con il sostantivo *calcinarium/calcenarium* (qui nei casi nom. plur., *calcinaria*, e gen. plur., *calcenariorum*) si designa il 'calcinai', la vasca con latte di calcio (idrato di calcio), in cui venivano messe le pelli per la depilazione, fase della lavorazione successiva al rinverdimento (conferimento di umidità a pelli secche o salate) e precedente rispetto alla scarnatura o scarnaggio (asportazione del tessuto adiposo e dei frammenti di grasso, tendini e carne presenti sulla parte interna della pelle). Alla scarnatura seguivano la spaccatura (divisione della pelle in strati), la decalcinatura o purga (eliminazione della calce dalla pelle), la macerazione (eliminazione delle impurità rimanenti prima di procedere alla concia), la concia (per trasformare la pelle in cuoio, il che si ottiene attraverso l'interazione tra il collagene della pelle e sostanze vegetali o minerali, definite 'concianti'), cfr. ENCICLOPEDIA TRECCANI, vol. 11 (1931), s.v. *concia*. Disposizioni analoghe circa lo smaltimento di rifiuti prodotti nella lavorazione della pelle si trovano in Statuti di altre *universitates* del Cilento e del Vallo di Diano: cfr., p. es., *Statuti di Diano*, rub. 15 (EBNER 1977, vol. 2, p. 181): *Si quis buccerius vel corboferius non projecerit stercora animalium occisorum ab ipsi vel coeterorum, vel alia aut rasura pellarum pilorum cum calce ultra dictos palos, componat Curia praedicta tarenos duos: murtillam vero projicere licet extra muros in alio quovis loco publico ab ipsis muris remoto; Statuti di Laurino*, cap. 46 (EBNER 1977, vol. 2, p. 232): *Corbiserij Laurini et Casalium Plagenarum omni tempore anni teneantur extrahere extra terram, et muros atque vias publicas, tam Laurini quam Casalium, calcinarium molacium, scalcinaturas, pilos pellium radendorum per eos, atque omnia stercora, que proveniunt ex dictis calcinaribus molaciis, et qui contrafecerit solvat Curie [...] et nullus ipsorum aurea radere pelles nisi intus domus eorum, posito aliquo vaso in quo colligantur dictorum pellium pili et sordes, et si completo servitio statim non extrahant dictos sordes et pilos, penam tarenorum duorum incurrant [...]*.

Corte del signore. Chi getta con cautela la mortella adoperata per la concia<sup>170</sup> non è soggetto ad alcuna sanzione.

## 196

### **Disposizioni per buoi e per altri animali che arrecano danni quando sono condotti per una via pubblica ed indicazioni sul numero di animali e di custodi**

Se due o tre o più conduttori di buoi<sup>171</sup> insieme conducono per una strada pubblica buoi addomesticati, in numero superiore a cinque ciascuno, ed alcuni degli stessi oppure tutti, allontanandosi dal percorso stabilito, arrecano danni, sono puniti con sanzione pecuniaria ed obbligati al risarcimento, secondo la modalità indicata in precedenza. Se il numero degli animali è solo di cinque per ciascun conduttore o inferiore e la metà degli animali si allontana dal percorso e se immediatamente<sup>172</sup> il custode con prontezza riconduce sul percorso gli animali allontanatisi, il custode non è soggetto ad alcuna sanzione, ma è obbligato solo a risarcire eventuali danni arrecati dagli animali. Se, invece, tutti gli animali, allontanandosi dal percorso, arrecano danni, il responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione pecuniaria ed obbligato a risarcire, come indicato in precedenza, perché in questo caso appaiono evidenti frode e dolo. Diverso è il caso in cui lungo il percorso sia presente un elemento che plausibilmente possa atterrire i buoi o animali di altra specie e, per tale motivo, gli animali si allontanano dal percorso arrecando danni e il custode prontamente intervenga a ricondurli all'ordine: in tal caso il/i responsabile/i non è/sono soggetto/i ad alcuna sanzione, ma è obbligato solo al risarcimento dei danni. Per concludere, se di un gruppo di animali condotti per una via pubblica un quarto si allontana dal percorso stabilito, mentre i restanti tre quarti lo rispettano, il responsabile degli stessi non è punito con alcuna sanzione; se, invece, più di un quarto degli animali condotti si allontana dal percorso, il responsabile degli stessi è punito con la sanzione pecuniaria ed obbligato al risarcimento definiti nei presenti statuti. Inoltre, si stabilisce che per ogni recinto con duecento pecore, centocinquanta capre e sessanta vacche bastano due custodi, i quali devono prendersi cura di guidare correttamente tali animali nei pascoli e soprattutto per le strade pubbliche. Se, passando per una via pubblica, alcuni degli animali, nella quantità consentita, si allontanano ed entrano in terreni coltivati o arrecano danni sotto il controllo dei custodi, il responsabile non è soggetto ad alcuna sanzione. Se gli animali che commettono tali azioni superano la quantità consentita, si deve procedere, come indicato in precedenza, imponendo al

---

<sup>170</sup> *Mortella* indica il mirto, pianta, che, per il suo altro contenuto di tannini, era utilizzata per la concia vegetale delle pelli (cfr. DEI, DELI, s.v. *mortèlla*). L'operazione di concia con sostanze vegetali durava tradizionalmente poco meno di un anno: le pelli venivano messe a contatto con le sostanze concianti, prima in vasche, poi in fosse più profonde, nelle quali erano lasciate per mesi, per poi essere lavate e rifinite, cfr. ENCICLOPEDIA TRECCANI, vol. 11 (1931), s.v. *concia*. Una norma simile riguardo al conferimento della mortella adoperata per la concia è inclusa nella rub. 15 degli *Statuti* di Diano, il cui testo è riportato nella nota precedente.

<sup>171</sup> Il sostantivo \**gualanus* (qui in caso nom. plur. *gualani*), non attestato in latino classico, è un vocabolo diffuso, con diverse varianti, nei dialetti meridionali con il significato di 'bifolco', 'guardiano di buoi', 'persona che lavora a servizio di un contadino', indicando, cioè, l'uomo, per lo più di giovane età, che svolge in fattorie varie mansioni, soprattutto l'aratura e la custodia di animali bovini. Il termine è attestato nei dialetti lucano, calabrese, campano e, in particolare, nelle parlate dialettali del Cilento e del Vallo di Diano (cfr. DEDI, s.v. *galàno*; ROHLFS 1977, s.v. *gualanu*; NIGRO 1989, VALLONE 1999, PETRIZZO-CIORCIARI 2009, s.v. *gualano*). A Sala Consilina «è rimasto ancora nella memoria dei contadini il termine *gualani* con il significato di conduttori di buoi da lavoro» (cfr. COLITTI, *Presentazione*, in DE LEO 2009, pp. 5-7: p. 6) e, nella tradizione, il *gualanu*, identificato con il *massaro*, in quanto esponente del mondo contadino di condizioni più agiate rispetto al bracciante, era considerato dalle madri 'buon partito' per le figlie, come si evince da versi popolari, in cui la figlia rigetta la proposta, avanzata dalla madre, di sposare un *gualanu*, preferendo a quest'ultimo un pastore (cfr. A.GRANIERI, *Le attività agropastorali*, in ESPOSITO-TORTORELLA 2010, pp. 267-287: p. 280, p. 286, nn. 89-91).

<sup>172</sup> Il sintagma *in continenti* ha il significato di 'subito', 'immediatamente'. In testi medievali in latino sono attestate le forme *incontinenti* o *incontiente* (cfr. DU CANGE, s.v. *continens;incontiente*; LIMAEL, s.v. *incontinenti*).

responsabile il risarcimento dei danni. Se per gli animali che si allontanano ed arrecano danni si trova un solo custode, il responsabile è soggetto alla sanzione pecuniaria ed al risarcimento indicati nei presenti statuti.

## 197

### **Disposizioni per i macellai ed i loro animali**

Ciascun macellaio per macellare i suoi animali è soggetto a sanzione pecuniaria ed ad obbligo di risarcimento come gli altri residenti della Terra di Sala. Tuttavia, ai macellai non è proibito entrare nella difesa di Matina per macellare gli animali. I macellai, se per caso acquistino animali di qualsiasi specie da abitanti della Terra di Sala per ricavarne carne ad uso dei residenti nella Terra di Sala e dei casali, in nessun altro luogo sono tenuti a macellarli. Tuttavia, anche a forestieri possono vendere carni ottenute dalla macellazione di tali animali. Se, invece, comprano animali da forestieri, possono macellarli dove vogliono e dove credono che sia preferibile per loro. Però, per quanto attiene agli animali comprati da forestieri, se iniziano a macellarli ed a venderne la carne nel territorio di Sala, secondo il prezzario vigente, non possono portare fuori la merce, ma la devono macellare e vendere in questo territorio e non altrove. I macellai, quando hanno carni macellate, non possono rifiutarsi di venderle a chiunque voglia comprarle, se non quelle che ritengono debbano essere conservate per le necessità della sua famiglia. Chi contravviene a questa o ad un'altra delle disposizioni indicate in precedenza, è punito, ogni volta che commette l'illecito, alla sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di sette tarì e mezzo da corrispondere ai baiuli e al catapano nominato dall'*universitas*. I macellai, della carne che macellano, sono tenuti a conservare per sé, se vogliono, solo due rotoli e a venderne altrettanti agli osti, a meno che non vi sia una gran quantità di carne secondo la valutazione del catapano o dei giudici o dei *probi viri* e, in tal caso, il macellaio può vendere la quantità di carne che vuole a chi preferisce. Chi contravviene a tale disposizione è punito con la sanzione indicata in precedenza; con la stessa sanzione è punito il macellaio ogni qual volta macelli insieme animali maschi e femmine. Infatti, perché sia eliminato ogni sospetto, si decreta che il macellaio non macelli assolutamente animali di sesso femminile mentre ne macella di sesso maschile. Nessun macellaio, di notte, prima dell'aurora, può macellare animali, senza incorrere nella sanzione prima stabilita, a meno che non macelli nei giorni di Natale, di Carnevale e della Resurrezione, cioè solo nel primo giorno: se macella in questi giorni, secondo la modalità prima indicata, è obbligato ad informare, tramite due testimoni, la Corte ed il catapano sulla stato di salute e sul sesso degli animali uccisi; chi contravviene a questa disposizione, è punito come indicato in precedenza. Chi accusa un macellaio, che commette uno degli illeciti prima indicati, riceve un quarto dell'importo della sanzione pecuniaria definita. Anche i cittadini privati, che vogliono vendere pubblicamente carne, sono obbligati ad osservare, per la macellazione e la vendita, le regole indicate in questo capitolo, diversamente incorrono nella sanzione definita in precedenza.

## 198

### **Disposizioni sul diritto alla terza parte degli animali da trattenere ad uso del'università**

Si decreta che degli animali vendibili per macellarne le carni, ogni residente del territorio di Sala è obbligato a trattenere per la vendita nel territorio medesimo, ai fini della macellazione, la terza parte. Anche se non si riuscirà ad accordarsi con i macellai, ognuno è obbligato a macellare la terza parte delle carni nel territorio di Sala e a vendere le carni secondo il prezzario vigente nello stesso territorio. Inoltre, riguardo alle due parti rimanenti degli animali, i proprietari sono obbligati a richiedere in primo luogo

ai macellai della Terra di Sala se vogliono comprarle al quel prezzo che si potrebbe pretendere pure da altri. Se i macellai interpellati rifiutano di comprare, come è stato affermato, il proprietario degli stessi animali può vendere le due parti a chi vuole, riservata, tuttavia, la terza parte degli stessi per le necessità degli uomini della Terra e dei casali, come in precedenza è stato chiarito. Chi contravviene a tale disposizione, è punito con la sanzione dell'importo di un'oncia da versare alla Corte del signore e di un'augustate da corrispondere ai baiuli interni ed al catapano nominato dall'università.

### 199

#### **Disposizioni per chi in virtù del suo potere o per altri motivi non osservi il diritto della terza parte: in tal caso neppure gli altri sono tenuti a rispettarlo**

Se qualcuno della Terra o dei casali, in virtù del suo potere o per un altro motivo, contravviene alle disposizioni del capitolo precedente e non è punito con le pene prima definite, anche gli altri trasgressori non sono puniti con alcuna sanzione né possano essere puniti, poiché gli statuti e i prezzari devono essere osservati integralmente e seriamente dai maggiori per fornire esempio agli altri.

### 200

#### **Disposizioni per chi danneggia guadi**

È vietato a chiunque porre o creare nei guadi ostacoli al decorso delle acque o scavare nei bordi dei guadi per prendere gamberi, o per un altro motivo, né fare una palizzata per catturare pesci negli stessi guadi: chi trasgredisce questa disposizione, è punito con la sanzione dell'importo di otto tarì da corrispondere alla Corte del signore e di due tarì da versare alla Corte dei baiuli forestieri, ogni volta che commette l'illecito, e nessuno presuma che si possa dare senza un garante.

### 201

#### **Disposizioni per animali che passano attraverso i guadi per un percorso diverso dal solito**

Riguardo agli animali che non rispettano i varchi in guadi puliti, passando attraverso un percorso diverso rispetto a quello consueto, se si tratta di un gregge o di un gruppo più numeroso di un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la stessa pena indicata nel capitolo precedente.

### 202

#### **Disposizioni per chi danneggia fossati privati**

Chi danneggia fossati privati altrui in qualsiasi modo, è punito con la sanzione dell'importo di un tarì e mezzo da corrispondere ai baiuli.

### 203

#### **Gli osti devono vendere la carne secondo i prezzari, possono tenere per il fabbisogno della propria bottega solo un quarto delle carni**

Nessun oste pubblico può vendere carne, se non al prezzo indicato nel prezzario e non può tenere se non un solo quarto delle carni. La restante parte delle carni deve essere da lui portata al macello; questa disposizione non è da considerarsi valida per i massai. Chi contravviene a quanto disposto, è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di sette tarì e mezzo da corrispondere alla Corte dei baiuli del banco di giustizia, e di due tarì da versare al catapano della Terra di Sala.

## 204

### **Disposizioni per chi porta covoni di grano**

Chi è sorpreso a portare covoni di frumento, di orzo o di legumi propri o di altri nella Terra di Sala o nei casali è punito, ogni volta che commette l'illecito, con la sanzione dell'importo di otto tarì da versare alla Corte del signore e di due tarì ai baiuli che per primi procedono. Se, tuttavia, porta covoni suoi, di cui nessuno possiede parte, per il fabbisogno della famiglia e della casa o per l'approvvigionamento dei suoi animali, e può spiegare per mezzo di testimoni che ha portato ed ha preso quei covoni da un suo terreno, di cui nessuno ha qualche parte, ha facoltà di portare tali covoni senza incorrere in pena. Chi contravviene a tale disposizione, è punito con la pena indicata.

## 205

### **Il baiulo del banco di giustizia non può ricoprire la carica di baiulo forestiero e viceversa**

Nell'anno della dodicesima indizione si stabilisce che chi ricopre la carica di baiulo del banco di giustizia non può ricoprire anche quella di baiulo forestiero: le due cariche sono incompatibili.

## 206

### **La difesa di Matina<sup>173</sup>**

Tutti gli animali selvatici possono essere condotti dai proprietari o da custodi a pascolare nell'area che si estende dal fossato del ponte della Via Giurata in avanti, verso il Pantano della via Carraia Alsittitella, attraverso il limite inferiore delle terre di Santa Maria Annunziata di Diano, e fino al grande fiume. Parimenti dal Mulino dell'Ospedale delle fonti attraverso la via Maestra, attraverso cui si va sotto la coltivazione dei vignai e per l'aia di Cirritello, la capanna di Russo, proseguendo per la stradina, attraverso cui si va a Santa Maria di Oliva e poi si procede verso il varco del vallone di Torno, attraverso il confine inferiore del colle di San Damiano, e si ritorna alla via sopra la vigna di Nicoletta e si prosegue passando per la pietra di Contalo e si scende attraverso la distesa fangosa di Francesco di Ragusa, passando per la strada verso Sala, sopra le vie dell'Arcipresbitero, e per il passaggio del vallone del Maltempo verso la strada e la via della fonte di Amore, verso la via carrabile dei Migli e verso il fossato del ponte della via Giurata, continuando come sopra specificato. Allo stesso modo dalla via verso Sala, da quella parte della chiesa di Santo Eustachio, come la stessa via inizia, attraverso la chiesa di Sant'Angelo dei Piraci e il confine inferiore dello stesso monte, per la stessa strada maestra per la quale si va al monte di Moscaro e quindi attraverso il confine dello stesso monte verso il vallone del confine<sup>174</sup> e per lo stesso vallone verso il Pantano e quindi verso il varco del passo della Remula, andando per la strada maestra e ritornando al vallone della fonte del prato e oltrepassando il confine passando sotto le terre coltivate fino al fiume della Lavandaia e al di sotto dei possedimenti di Santa Maria Pataramica, passando sotto il casale, poi sotto il giardino del notaio Nicola e l'orto della Corte, oltrepassando i confini sotto i vigneti e il giardino dei Grammatico e ritornando

<sup>173</sup> Disposizioni riguardanti la difesa di Matina sono contenute anche nel cap. 108 degli *Statuti* di Atena (EBNER 1977, vol. 1, p. 87) e nel cap. 85 degli *Statuti* di Padula (EBNER 1977, vol. 2, p. 330), da cui si evince che parti di tale difesa erano anche nei territori di Atena e di Padula.

<sup>174</sup> Il termine *finaita*, qui in genitivo singolare (*finaitae*), ha il significato di 'confine', in particolare di campo. Attestato nei dialetti siciliano, calabrese (anche nella variante *finàta*), pugliese e nella toponomastica del Vallo di Diano (il toponimo *Fenàita* tra Padula e Montesano), il termine deriva dall'incontro del latino *finis* con il longobardo *snaida* significanti entrambi 'confine' (cfr. DEI, ROHLFS 1977, s.v. *finaita*; DEDI, s.v. *finàjta*; SABATINI 1963-1964, pp. 195-198; ARCAMONE 1984, p. 404; A. TORTORELLA, *L'Alto Medioevo*, in GALLO 1988, pp. 25-32: p. 30). In un documento del XII redatto in latino è attestata la variante *fynaitum* (cfr. DU CANGE, s.v. *fynaitum*).

verso la via Carraia del detto ponte dei Migli, in basso; chi conduce animali all'interno di questi confini definiti in precedenza, nel periodo dal primo aprile, dopo la promulgazione dell'editto nel territorio di Sala, fino alla fine della festa di Sant'Elia<sup>175</sup>, è punito con la sanzione dell'importo, per ogni gregge, ogni volta che commette l'illecito, di un'oncia, da versare alla Corte del signore, e di un augustale, da versare ai baiuli. Se gli animali sono di quantità inferiore ad un gregge, il/i responsabile/i è/sono punito/i con la sanzione dell'importo di cinque grani per ogni animale. Se gli animali arrecano danni in qualche proprietà, il/i responsabile/i è/sono tenuto/i a dare al proprietario quattro tomoli di cereali o di legumi, per un gregge, e, per ogni animale, comunque in quantità inferiore ad un gregge, un tomolo.

## 207

### **È lecito tenere nella difesa, con dei buoi da stalla, un solo animale gravido o che abbia partorito**

Alle disposizioni previste nel capitolo precedente si deroga in questo caso: è consentito a tutti tenere nella difesa, con altri buoi e animali addomesticati, un solo animale gravido o che abbia partorito.

## 208

### **Disposizioni per chi non traccia solchi**

Si stabilisce e si ordina che un colono che lavori ed ari presso un altro terreno seminato, è obbligato prima a porre presso di quello un pruneto o a tracciare sei solchi; chi contravviene a questa disposizione, è punito con la sanzione dell'importo di un tarì da corrispondere ai baiuli e di dieci grani da dare come risarcimento al proprietario del terreno, e a tal proposito può fornire un garante.

## 209

### **L'*universitas* può nominare dei sovrintendenti per indagare sui danni**

Si stabilisce che l'*universitas* della Terra di Sala, in aggiunta ai diritti del signore, può nominare dei sovrintendenti per fare indagini sui responsabili dei danni di qualsiasi specie commessi nei possedimenti della Terra di Sala o dei casali, e che gli stessi sovrintendenti trattengono la parte dell'importo della sanzione pecuniaria ad essi promessa dall'*universitas*, e i giudici devono impegnarsi a condannare o assolvere celermente chi è sorpreso dai sovrintendenti, così come è contemplato nei capitoli di questi statuti.

---

<sup>175</sup> La festa di sant'Elia profeta ricorre il 20 luglio. Tale ricorrenza è assunta come riferimento temporale per la difesa di Matina anche negli statuti di Atena, in cui si prescrive che dopo la festa di Sant'Elia maiali, pecore e capre non possono pascolare nel territorio di Matina e che né prima né dopo la festa i maiali possono essere introdotti in terreni di stoppie con covoni situati nella stessa difesa (cap. 57 EBNER 1977, vol. 1, p. ), ed in quelli di Padula, in cui si dispone che non si possono introdurre nella difesa animali selvatici dal primo maggio alla festa di sant'Elia (cap. 85 EBNER 1977, vol. 2, pp. 330-331). Il culto del santo ha attecchito in alcune aree dell'Italia meridionale, in particolare in alcune località del Vallo di Diano e degli Alburni: attualmente sant'Elia è patrono di Buonabitacolo, dove la festa è celebrata il 20 luglio (per una descrizione dettagliata della ricorrenza cfr. TORTORELLA 1982, pp. 80-81); la festività è particolarmente sentita anche a Postiglione, a Controne e Orria, dove la processione ed altri riti hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di maggio, il 3 maggio ed il 20 luglio (per una descrizione puntuale dei riti della festa di sant'Elia a Postiglione ed a Controne, cfr. MARTUCCI-DI RIENZO 2000, pp. 83-85, 113-123; CONFORTI 2000, pp. 28, 42; vd. anche CORVINO 2002, pp. 676, 762, 783).

**Si raccomanda ai giudici di fare affidamento sulla loro saggezza contro la malizia dei baiuli**

Si raccomanda ai giudici, quando vedono un baiulo o un altro funzionario comportarsi in modo malizioso e con leggerezza, di procedere basandosi sul loro giudizio, al di là di quanto disposto dai presenti statuti.

\* \* \*

Questi statuti e decreti del popolo sono stati copiati da un antico manoscritto di statuti da parte del sacerdote salese Giovanni Aloisio de Otero; nel ricopiarli niente è stato tolto o aggiunto, eccetto la divisione di alcuni statuti, per eliminare la confusione in cui si trovavano, il che è stato compiuto con l'autorità e l'autorizzazione degli eletti e di tutto il popolo. È stato anche aggiunto un indice più completo e chiaro, affinché possiate dirimere le controversie più facilmente voi, o giudici imparziali, dal cui spirito di intesa la comunità deve essere corroborata.

NEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 1574 DALLA NASCITA DI CRISTO



# GLOSSARIO

Tra parentesi tonde sono indicati il capitolo o i capitoli e la forma in cui il termine occorre.

I sostantivi sono lemmatizzati nel caso nominativo singolare, gli aggettivi nel nominativo singolare maschile, femminile e neutro ed i verbi con la prima persona singolare del presente indicativo. Le forme non attestate negli *Statuta* né riportate nei dizionari, lessici e glossari consultati sono precedute da asterisco.

-\**Abalciare/Abalzare* (cap. 16: *De [...] abalciantibus; abalzans*; cap. 21: *si quis incidere, incidere alberi o spollonare viti*).

-\**Affalcatio/Affalcatura* (cap. 171: *ante affalcaturam; a die affalcationis*): falciatura del fieno.

-*Affidatio/affidare* (cap. 64: *Baiuli affidatis notificent banna solvenda; et teneantur ipsi baiuli in affidatione exterorum ipsos exteros certificare et informare, quod postquam affidati sunt de animalibus vel personis tenentur in omnibus bannis et emendationibus sicut terrigenæ*): stipulare la fida per il pascolo.

-*Amurca* (cap. 140: *proiicientes [...] amurcam etiam aut nuncios olivarum*): morchia, feccia dell'olio.

-*Anditum (-us)* (cap. 156 [bis]: *a(n)dituum*): impalcatura, andito, bugigattolo.

-\**Antipalmum* (cap. 56: *in antipalmo portæ ecclesiæ Sancti Nicolai de Valle*): stipite di una porta.

-*Assisia* (cap. 27: *contra bannum assisias*; cap. 55: *contra assisias*; cap. 102: *Baiuli [...] assisias [...] debeant tenaciter observare*; cap. 203: *Tabernarii secundum assisias vendant carnes; Nullus tabernarius publicus possit vendere carnes, nisi quantum est in assisia*): elenco descrittivo delle merci e dei relativi prezzi.

-*Bannum* (cap. 2: *ad materiam bannorum statutorum*; cap. 3: *qui banna non solvunt, solvat medietatem banni; ille bannum solvat integrum*; cap. 4: *a bannis liberentur*; cap. 5: *ad banna [...] teneantur; et banna integre solvere teneantur*; cap. 6: *in quibuslibet bannis; in banno habeat tantum integram partem octavam*; cap. 9: *de parte banni; partem banni*; cap. 11: *solvat bannum*; cap. 13: *unde bannum non solvat*; cap. 14: *pæna banni nocturni; teneatur solvere banna de nocte; de quocumque banno*; cap. 17: *post emissionem banni*; cap. 21: *habeat medietatem dicti banni; passim*): pena pecuniaria, multa.

-*Bibacia* (capp. 16, 17, 20: *bibacia* [acc. plur.]; cap. 160: *vinacibus; vinacia* [abl. e acc. plur.]): piante perenni di siepi.

-\**Bissillus* (cap. 19: *brocculamina bissillorum*): querciolo o querciola.

-*Birdisca* (cap. 156 [bis]: *birdiscarum*): torretta, costruzione a scopo difensivo, oppure capanno.

-\**Boffa* (cap. 20: *vimina boffarum*): cespuglio rotondeggiante di arbusti.

-*Buccerius* (cap. 61: *buccerii et alii mercimonia vendentes; buccerii non addant, nec ponant pondus mistum cum carnibus ponderandis; buccerii teneantur tenere libram*; cap. 144: *de bucceriis [...] proicientibus; buccerii teneantur colligere sanguinem animalium [...] et proiicere in cannis*; cap. 197: *tractatus de bucceriis; unusquisque buccerius pro animalibus suis macellandis teneatur ad bannum et emendam sicut alii; qui buccerii [...] non alibi teneantur macellare; buccerii [...] nemini [...] recusent; buccerius teneatur [...] servare; ad eandem pœnam teneatur buccerius; de nocte ante auroram nullus buccerius occidat animalia macellando; accusans buccerium*): macellaio.

-*Burrella* (cap. 176: *in burrella lini*): mucchio (di steli di lino o di canapa).

-*Calcinarium/calcenarium* (cap. 195: *calcinaria, mutitia, aquæ olearia rum ubi proiiciantur; operadores calcenariorum*): calcinaio (vasca con idrato di calcio in cui le pelli venivano poste per la depilazione), insieme dei residui del procedimento della depilazione.

-*Cinericium* (cap. 96: *cinericium*): cenere adoperata per il bucato.

-\**Cucumum (-us)* (cap. 140: *Proiicientes [...] urinam cum cucumo vel aliquo vase*): orinale, recipiente per liquidi.

- *Emenda/emendatio/emendare* (cap. 4: *damna emendare*; cap. 6: *reliquum vero spectet ad baiulum [...] de aliqua parte, vel emenda*; cap. 9: *De pœna damna inferentis et emendam non solventis; damnificans non exolvens et satisfaciens damnificato de parte banni, vel emenda; solvere teneatur, et prædicto damnificato partem banni vel emendam*; cap. 11: *Qui per speciale privilegium ad emendam tenetur in eius bonis, similiter alii ad emendam obligantur; nullus in rebus eius solvat bannum, nisi emendam*; cap. 48: *ipsi baiuli et foresterii poenas et emendam solvere teneantur sicut cæteri*; cap. 53: *illam partem consequatur in bonis et emendationibus*; cap. 54: *Teneantur solummodo ad emendam damnorum; Et famuli et domestici si impotentes reperiantur ad dictam emendam; ut emendam solverent; nec emendam solvere minime teneantur; Publicæ vero concubinæ [...] teneantur ad banna et emendationes; ad banna et emendam teneantur; non teneatur nisi ad emendam*; cap. 109: *cum integra tamen emendatione damni patronis facienda*; passim): risarcimento, riparazione di un danno; risarcire, riparare un danno.

-*Finaita* (cap. 206: *ad vallonem finaitæ*): limite, confine tra campi.

-*Gagium* (cap. 4: *ad servitia aliena sine gagiis; si custodes ipsi gagiis [...] forte carerent; sine gagiis; de suis gagiis*; cap. 5: *ad servicia aliena cum gagiis; dum sufficiunt eorum gagia; si carent gagiis*; cap. 54: *sine gagiis; ad gagia; cum gagiis*): stipendio, compenso.

-*Grassa* (cap. 114: *De grassa pro usu emenda; emere de grassa portata ad terram*; cap. 115: *Recatterii autem non possint causa revendendi emere de grassa ipsa; Est tamen sancitum quod recatterii ipsi tota die, vel sequenti emptionis grassa ad precium quo emerint [...] omnibus emere volentibus aliquatenus non recusent; si aliquis voluerit emere de grassa*): generi alimentari, derrate per il fabbisogno della popolazione.

-\**Gregnia*/\**grenea* (cap. 38: *De [...] auferentibus gregnias; si quis fuerit inventus auferendo de greneis*; cap. 109: *pro carrandis vero greneis*; cap. 164: *Ne quis [...] greneas misceat; colonus [...] non possit miscere greneas cum aliis*; capp. 171, 176, 177, 186: *in gregnis recollectis, vel sparsis*; cap. 204: *De portantibus gregnas; deferendo gregnas frumenti, ordeï, vel leguminum; proprias gregnas*): covone di grano, di orzo, di altri cereali, di legumi, fascio di spighe.

-\**Gualanus* (cap. 196: *Si duo, aut tres, aut plures gualani simul boves domitos per viam publicam simul ducent*): conduttore di buoi, vaccaro.

-\**Gungula* (cap. 30: *accipiens de gungulis quantum poterit*): fava.

-*Incantum (-us)* (cap. 131: *incantum; incantu*): asta pubblica.

-*Labor* (capp. 31: *in laboribus*; 32: *de laboribus*): campo seminato, seminato.

-*Landonus/landone* (cap. 189: *pro quolibet cane sine landone invento*): collare per cani.

-\**Linacium* (cap. 146: *linacii*; cap. 148: *linacia*; cap. 149: *linacio; linaciis*) capecchio del lino.

-*Mango* (cap. 176: *porci sine mangone; nisi portant mangonem*; cap. 178: *pro quolibet porco mannarino sine mangone invento*; cap. 179: *interficere porcum [...] intra rem suam sine mangone invento; pro quolibet porco sine mangone invento; ut cum mangone vel sine mangone*; 180: *qua aetate porcis sit adhibendus mango; porcellus vel porcella [...] portare debeat mangonem*; cap. 181: *pro quolibet porco sine mangone invento*; cap. 182: *porcus unus cum mangone; si unus porcorum [...] habuerit mangonem*; cap. 183: *de interficientibus porcum cum mangone; si vero patronus horti interficiet porcum mangonem ferentem*; cap. 184: *porcus mangonem non ferens; porcum non ferentem mangonem*; cap. 185: *tam cum mangone quam sine mangone*): collare per maiali.

-*Mortella* (cap. 195: *proiicientes caute mortellam*): mortella, mirto adoperato per la concia delle pelli.

-\**Muticium*: fango, fanghiglia (*muticii* c. 135).

-*Panicocula* (cap. 116: *Statutum est [...] quod panicoculæ debeant tenere bilancias et vendere panem ad iustum pondus*): panettiere.

-*Plateaticum ius* (cap. 63: *de iure plateatico; ad præstandu[m] ius plateaticum; ius plateaticum ipsis baiulis solvere teneantur*; cap. 66: *de pœna vendentium exteris et absenti baiulo ius plateaticum non retinentium; si quis vendiderit advenis extra terram Salæ res quascumque et non retinuerit pro parte baiulorum [...] ius plateaticum; ad præstationem iuris plateatici*): imposta da pagare per la compravendita di merci.

-*Pulvinus* (cap. 179: *in hortis non clausis vel oleribus vel pulvinis*): semenzaio.

-*Recatterius* (cap. 115: *De recatterii; Recatterii autem non possint causa revendendi emere de grassa ipsa nisi transacto illo die accessus mercatoris; et tunc recatterii ad*

*pœnam aliquam non teneantur; Est tamen sancitum quod recatterii ipsi tota die, vel sequenti emptionis grassa adprecium quo emerint [...] emere volentibus aliquatenus non recusent; et recatterius exhibere partem emere volenti non recuset): rivenditore.*

-*Restucium* (cap. 109: *pro carrandis vero greneis per restucia et terras vacuas*): stoppia, terreno con stoppie.

-*Rufanea* (cap. 34: *Messor herbarum in vineis cultis, vel vinealibus, et rufaneis coniunctis cum ipsis*; cap. 170: *De eisdem animalibus in rufanea seu campo vinea iuncto; ubi in vineis esset aliquis campus, seu rufanea, vel terra non vineata coniuncta cum vineis*): piccolo terreno, porzione di vigna.

-*Ruga* (cap. 150: *in ruga*): via, strada.

-\**Sanguinus* (cap. 20: *Si quis [...] sanguinos [...] amputaverit*): sanguine, sanguinella (*cornus sanguinea* L.).

-*Scarcella* (cap. 92: *scarcellarum*): borsa, bisaccia (come quella adoperata dai pellegrini o mendicanti) oppure borsa di cuoio portadenari.

-*Spatulator* (cap. 146: *spatulatoribus*; cap. 149: *spatulator; spatulatores*): spatolatore (chi effettua la spatolatura del lino e della canapa).

-\**Spatulatura* (cap. 146: *spatulaturam*): spatolatura (operazione della lavorazione del lino e della canapa).

-\**Spatulo* (cap. 146: *spatulari, spatulaverint*; cap. 149: *ad spatulandum*) spatolare (in rif. all'operazione di spatolatura o scotolatura del lino e della canapa).

-\**Staleum(-us, -a)* (cap. 165: *staleis; staleii; stalei*): vivaio per pesci, postazioni per la pesca.

-*Terragium/terragiare* (cap. 99: *prætextu terragii exhibendi eisdem*; cap. 100: *si quis vult colere possit, et de terragio baiulis respondere*; 163: *colonus [...] teneatur respondere patrono terræ de terragio*; cap. 164: *ne quis terragiet non requisito patrono; decretum est quod colonus in absentia patronorum terrarum terragiari non possit; possit corma duobus, vel uno teste terra giare; ad recipiendum terragium; quando ponit in area terragium; teneatur [...] patrono ad illam partem emendæ, et terragium*): tributo corrisposto per coltivare un terreno.

-*Vineale* (cap. 16: *in [...] vinealibus non cultis*; cap. 34: *De messoribus herbæ in vineis vel vinealibus; Messor herbarum in vineis cultis, vel vinealibus*; cap. 168: *inventus in vinealibus*; cap. 177: *in vinealibus cum vitusis et ficubus*): vigneto, terreno coltivato a viti o idoneo per la coltivazione di viti.

-\**Vistrex* (cap. 20: *si quis [...] vistrices [...] amputaverit*): ligustro.

-*Viticella* (cap. 12: *pro colligendis [...] viticellis; colligendo [...] viticellas*): tamaro (*tamus communis* L.).

-\*Vitosa (vitusa) (cap. 16: *vitosas*; cap. 24: *nec ascendendo vitosas*; cap. 168: *iuxta vineas cum vitusis*; in...*locis cum vitusis*; *vitusas trahendo*): vite selvatica o vitalba.

## Bibliografia

### Dizionari e glossari

#### Latino classico e medioevale

- F.ARNALDI, P.SMIRAGLIA, *Latinitatis Italicae medii aevi lexicon (saec. V ex. - saec. XI in.)*. Editio altera, aucta addendis quae confecerunt L.CELENANO, A.DE PRISCO, A.V.NAZZARO, P.SMIRAGLIA, M.TURRIANI, Firenze 2001 (=LIMAEL) + *Addenda. Series altera* pubblicati in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» LX (2002), pp. 20-76 (*a-byzanzius*); LXI (2003), pp. 7-63 (*caballarius-covix*); LXII (2004), pp. 9-57 (*crabro-epitheton*); LXIV (2006), pp. 5-55 (*epolonus-fyrma*); LXV (2007), pp. 5-43 (*gabalus-hyvernus*) (=LIMAEL *Add.* 2002, 2003, 2004, 2006, 2007).
- A.-M.BAUTIER, *Contribution a un vocabulaire économique du midi de la France*, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» XXV (1955), 1, pp. 5-28; XXVI (1956), 1-2, pp. 5-74; XXVII (1957), 3, pp. 241-286; XXVIII (1958), 2-3, pp. 119-160; XXIX (1959), 2-3, pp. 173-217 (=BAUTIER 1955; BAUTIER 1956; BAUTIER 1957; BAUTIER 1958; BAUTIER 1959).
- F.BLATT, *Novum Glossarium mediae latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC*, Copenhagen (poi Genève) 1957- (=NGML)
- F.CALONGHI, *Dizionario latino italiano*, Torino 1986<sup>3</sup> (=DLI).
- L.CASTIGLIONI, S.MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina, IL*, Torino 1990<sup>3</sup> (=IL).
- G.B.CONTE, E.PIANEZZOLA, G.RANUCCI, *Il dizionario della lingua latina*, Firenze 2000 (=DLL).
- Ch.DU CANGE ET AL., *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, editio nova aucta plurius verbis aliorum scriptorum a L.FAVRE, Paris 1883-1887 (=DU CANGE).
- W.H.MAIGNE D'ARNIS, *Lexicon manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis ex glossariis Caroli Dufresne D.Ducangii, D.P.Carpentarii, Adelungii, et aliorum in compendium accuratissime redactum*, publiè par M. l'abbé Migne, Paris 1866 [rist. anast. Hildesheim-New York 1977] (=MAIGNE D'ARNIS 1866).

#### Italiano

- S.BATTAGLIA (a cura di), *Grande dizionario della lingua italiana*, 21 voll., Torino 1961-2002 (=GDLI).
- C.BATTISTI, G.ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, 5 voll., Firenze 1968 (=DEI).
- M.CORTELAZZO, P.ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, 5 voll., Bologna 1979-1988 (=DELI).
- M.CORTELAZZO, M.A.CORTELAZZO, *Il nuovo etimologico*, Bologna 1999 (=NE).
- F.DEL GIUDICE (a cura di), *Nuovo dizionario giuridico*, Napoli 2011<sup>8</sup> [versione on line [www.classic.edizionisimone.it](http://www.classic.edizionisimone.it)] (=NDG).
- G. DEVOTO, G. OLI, *Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana 2013*, a cura di L.SERIANNI, M.TRIFONE, Milano 2012 (=DEVOTO-OLI).

#### Dialetti

- V.CIORCIARI (a cura di), P.PETRIZZO, *Così parla(va) Sassano*, Salerno 2009 (=CIORCIARI-PETRIZZO 2009).
- D.COMUNALE, *Il dialetto greco del Sud, padre del latino e dell'italiano*, Pisa 2011 (=COMUNALE 2011).
- M.CORTELAZZO, C.MARCATO, *I dialetti italiani. Dizionario etimologico*, Torino 1998 (=DIDE).
- F.FREDIANI, *Glossario bassanese*, sl., s.d. (on line: <http://www.assolarocca.it/>) (=FREDIANI).
- F. IANIA, *Piccolo dizionario di parole salesi*, Sala Consilina 2005 (=IANIA 2005).
- M.NIGRO, *Primo dizionario etimologico del dialetto cilentano*, Agropoli (Sa) 1989 (=NIGRO 1989).
- G.ROHLFS, *Nuovo dizionario dialettale della Calabria (con repertorio italo-calabro)*, Ravenna 1977 (=ROHLFS 1977).
- G.VALLONE, *Dialettevole 2. Dizionario etimologico del Basso Cilento*, Torre Orsaia (Sa) 2004 (=VALLONE 2004).

### Enciclopedie

- ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Enciclopedia di scienze, lettere ed arti*, 35 voll. + 7 appendici, Roma 1929-2010 (=ENCICLOPEDIA TRECCANI).
- ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, 2 voll., Roma 2005 (=FEDERICIANA).

### Manuali di grammatica e studi linguistici

#### Latino classico e medioevale

- G.CREMASCHI, *Guida allo studio del latino medioevale*, Padova 1959 (=CREMASCHI 1959).
- A.DE PRISCO, *Il latino tardoantico e altomedioevale*, Roma 1991 (=DE PRISCO 1991).
- ID., *Novità linguistiche nei documenti latini dell'Italia meridionale dalla fine dell'VIII all'ultimo quarto dell'XI secolo. Il caso del Codex Diplomaticus Cavensis*, in A.GRONDEUX, F.DOLBEAU, M.C.HUBERT (a cura di), *La création verbale en latin médiéval. Word creation in Medieval Latin. Actes du colloque international de Barcelone (31 mai-2 juin 2004)*, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» LXIII (2005), pp. 13-22 (=DE PRISCO 2005).
- I.MAZZINI, *Storia della lingua latina e del suo contesto*, 2 voll., Roma 2007-2010 (=MAZZINI 2007-2010).
- J.F.NIERMEYER, *Remarques su la formation du vocabulaire institutionnelle médiolatin*, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» XXVIII (1958), 2, pp. 253-261 (=NIERMEYER 1958).
- D.NORBERG, *Manuale di latino medioevale*, a cura di M.OLDONI, Cava dei Tirreni 1999 (=NORBERG 1999).
- F.STOLZ, A.DEBRUNNER, W.P.SCHMID, *Storia della lingua latina*, trad. it. di C. BENEDIKTER; introduzione e note di A. TRAINA; appendice *La formazione della lingua letteraria latina* di J. M. TRONSKIJ, ed. e rev. a cura di E.VINEIS, Bologna 1993<sup>4</sup> (=STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID 1993<sup>4</sup>).

- K.STRECKER, *Introduction to Medieval Latin*, English Translation and Revision by R.B.PALMER, Dublin-Zürich 1968 (=STRECKER 1968).

### Italiano

- M.G.ARCAMONE, *I Germani d'Italia: lingue e 'documenti' linguistici*, in Aa.Vv., *Magistra Barbaritas*, Milano 1984, pp. 381-409 (=ARCAMONE 1984).
- A.CASTELLANI, *Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione*, Bologna 2000 (=CASTELLANI 2000).
- M.DARDANO, *Nuovo manualetto di linguistica italiana*, Bologna 2005 (=DARDANO 2005).
- C.MARAZZINI, *La lingua italiana. Storia, testi, strumenti*, Bologna 2010 (=MARAZZINI 2010).
- B.MIGLIORINI, G.FOLENA, *Testi non toscani del Trecento*, Modena 1952 (=MIGLIORINI-FOLENA 1952).
- G.PATOTA, *Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano*, Bologna 2007<sup>2</sup> (=PATOTA 2007<sup>2</sup>).
- F.SABATINI, *Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell'Italia mediana e meridionale*, in «Atti e memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria"» XXVIII (1963-1964), pp. 195-198 (=SABATINI 1963-1964).
- P.TEKAVČIĆ, *Grammatica storica dell'italiano*, 3 voll., Bologna 1980<sup>2</sup> (=TEKAVČIĆ 1980<sup>2</sup>).

### Dialetti

- N.DE BLASI, *Il rifacimento napoletano trecentesco della Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne. II. La traduzione*, in «Medioevo Romano» 7 (1980), pp. 48-99 (=DE BLASI 1980).
- ID. (a cura di), *Libro de la destructione de Troya. Volgarizzamento napoletano trecentesco da Guido delle Colonne*, Roma 1986 (=DE BLASI 1986).
- F.CHERUBINI, *Vocabolario milanese-italiano*, 4 voll., Milano 1840-1843 (=CHERUBINI 1840-1843).
- M.CORTELAZZO, C.MARCATO, N.DE BLASI, G.P.CLIVIO (a cura di), *I dialetti italiani. Storia, struttura, uso*, Torino 2002 (=CORTELAZZO-MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002).
- E.MALATO, *La letteratura dialettale campana*, in Aa.Vv., *Lingua e dialetto nella tradizione letteraria italiana. Atti del Convegno (Salerno, 5-6 novembre 1993)*, Roma 1996, pp. 255-272 (=MALATO 1996).
- M.PELAEZ, *Un nuovo testo dei Bagni di Pozzuoli in volgare napoletano*, in «Studi Romanzi» 19 (1928), pp. 47-134 (=PELAEZ 1928).
- E.PERCOPO, *I Bagni di Pozzuoli. Poemetto napoletano del secolo XIV*, in «Archivio storico per le province napoletane» 11 (1886), pp. 597-750 (=PERCOPO 1886).
- L.PETRUCCI, *Per una nuova edizione dei «Bagni di Pozzuoli»*, in «Studi Mediolatini e Volgari» 21 (1973), pp. 215-260 (=PETRUCCI 1973).
- F.SABATINI, *Prospettive sul parlato nella storia linguistica italiana (con una lettura dell'«Epistola napoletana» del Boccaccio)*, in F.ALBANO LEONI ET AL., *Italia linguistica: idee, storia, struttura*, Bologna 1983, pp. 167-201 (=SABATINI 1983).



## Storia e tradizioni

- G.ARTECA, G.VUOLO, *Gli Statuti della Terra di Montesano*, Lagonegro (Pz) 2010 (=ARTECA-VUOLO 2010).
- M.ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000 (=ASCHERI 2000).
- A.BARBERO, C.FRUGONI, *Dizionario del Medioevo*, Roma-Bari 2007 (=BARBERO-FRUGONI 2007).
- Z.BAUMAN, *Globalizzazione e glocalizzazione: saggi scelti a cura di Peter Beilharz*, trad. it. a cura di E.COCCIA, Roma 2005 (=BAUMAN 2005).
- R.CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze, vol. 1 (1922), vol. 2 (1930) (=CAGGESE 1922; CAGGESE 1930).
- F.CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. 1. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Bari 1929 (rist. anast. Roma 1971) (=CALASSO 1929).
- M.CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I e Carlo III di Durazzo*, Salerno 1889 (=CAMERA 1889).
- M.CARAVALE, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in «Storia e politica» 23 (1984), pp. 497-528 (=CARAVALE 1984).
- C.CARLONE, *I Regesti dei documenti della Certosa di Padula (1070-1400)*, Salerno 1996 (=CARLONE 1996).
- G.CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943 (=CASSANDRO 1943).
- C.CARUCCI, *Codice diplomatico salernitano del XIII secolo*, vol. 3, Subiaco 1946 (=CARUCCI 1946).
- G.COLITTI, *Lungo le vie degli antichi sapori. Il mercato tradizionale dei prodotti alimentari in un'area del sud*, Salerno 2002 (=COLITTI 2002).
- ID., *L'anello della memoria*, Soveria Mannelli 2005 (=COLITTI 2005).
- ID., *Il tamburo del diavolo. Miti e culture del mondo dei pastori*, Roma 2012 (=COLITTI 2012).
- G.CONFORTI (a cura di), *Le festività religiose nei paesi degli Alburni*. Catalogo della mostra (Postiglione, 29 luglio/15 agosto 2000-Castelcivita, 30 settembre/1 ottobre 2000), con presentazione di MONS. A.SPINILLO, Vescovo di Teggiano-Policastro, Salerno 2000 (=CONFORTI 2000).
- G.CONIGLIO, *Periodo spagnolo nel Vallo di Diano*, in P.VILLANI (a cura di), *Storia del Vallo di Diano*, vol. III.1: *Età moderna e contemporanea*, Salerno 1984, pp. 25-62 (=CONIGLIO 1984).
- C.CORVINO, *Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Campania*, Roma 2002 (=CORVINO 2002).
- P.CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel Medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in R.DONDARINI (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*. Atti del Convegno, Cento (Fe), 1995, pp. 35-60 (=CORRAO 1995).
- R.DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium Alphabeticum Solutionum Fiscalium Regni Siciliae Cislefretanae*, Firenze 2012 (=DELLE DONNE 2012).
- P.DE LEO (a cura di), *Gli Statuta di Sala del 1378*, Salerno 2009 (=DE LEO 2009).
- P.EBNER, *Economia e società nel Cilento medievale*, 2 voll., Roma 1979 (=EBNER 1979).

- M.ESPOSITO, A.TORTORELLA (a cura di), *In Sala. Guida storica, artistica, etnografica*, Sala Consilina 2010 (=ESPOSITO-TORTORELLA 2010).
- N.F.FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli 1883 (=FARAGLIA 1883).
- F.FRANCESCHI, I.TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo: XII-XIV secolo*, Bologna 2012 (=FRANCESCHI-TADDEI 2012).
- F.FUSCO, *Universale Capitulum Terrae Santiae, ovvero gli statuti municipali di Sanza*, in «Éuresis» VII (1991), pp. 145-178 (=FUSCO 1991).
- ID., *Capitulationes et Pacta Terrae Rofrani, ovvero gli antichi statuti municipali di Rofrano*, in «Éuresis» XI (1995), pp. 159-215 (=FUSCO 1995).
- ID., *Torre Orsaia e i suoi antichi statuti*, Torre Orsaia 2004 (=FUSCO 2004).
- ID., *Carlo Pisacane e la spedizione di Sapri. Lotte risorgimentali nel Cilento meridionale e nel Vallo di Diano dalla Repubblica napoletana all'Unità d'Italia*, Casalvelino Scalo 2007 (=FUSCO 2007).
- G.GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, [vol. 15, t. 1 della collana *Storia d'Italia*], Torino 1992 (=GALASSO 1992).
- I.GALLO (a cura di), *L'agricoltura del Vallo di Diano. Profilo storico, stato presente, prospettive*, Salerno 1988 (=GALLO 1988).
- C.GATTA, *Memorie topografico-storiche della provincia di Lucania*, Napoli 1732, ed. a cura di F.LA GRECA, Acciaroli 2000 (=GATTA-LA GRECA).
- V.ITALIA, *Statuto. I. Statuto in generale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano 1990 (=ITALIA 1990).
- E.G.LÉONARD, *Histoire de Jeanne I<sup>re</sup> Reine de Naples, comtesse de Provence (1343-1382)*, Monaco-Paris 1932-1936 (=LÉONARD 1932-1936).
- G.LOVITO, *Universitas e baroni nel Mezzogiorno dell'eta moderna. Gli Statuti di Monte San Giacomo, 16. sec.*, Salerno 2006 (=LOVITO 2006).
- M.MARTUCCI, A.DI RIENZO, *Re frasche re Santu Liu. Una ricerca sulla religiosità popolare nelle comunità degli Alburni e del Fasanella. I dieci itinerari storico-culturali nei comuni del Cilento e del Vallo di Diano*, Salerno 2000 (=MARTUCCI-DI RIENZO 2000).
- M.MAZZIOTTI, *La baronia del Cilento*, Roma 1904 (=MAZZIOTTI 1904).
- A.MUSI, *Il Principato Citra dal 1266 al 1861*, in *Storia del Mezzogiorno* diretta da G.GALASSO e R.ROMEO, vol. V: *Napoli capitale e le province*, Roma 1986, pp. 235-328 (=MUSI 1986).
- G.MUTO, *Istituzioni dell'universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno* diretta da G.GALASSO e R.ROMEO, vol. IX: *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età moderna*, 2, Roma 1991, pp. 17-67 (=MUTO 1991).
- P.NATELLA, *I Sanseverino di Marsico*, Mercato S.Severino 1980 (=NATELLA 1980).
- E.PISPISA, *L'immagine della città nella storiografia meridionale del Duecento*, in ID., *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, Messina 1994, pp. 171-217 (=PISPISA 1994).
- F.SABATINI, *Napoli angioina. Cultura e società*, Napoli 1975 (=SABATINI 1975).
- F.SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in A.BARTOLI LANGELI, A.GIORGI, S.MOSCADELLI, *Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Siena 2009, pp. 447-499 (=SENATORE 2009).

- E.SPINELLI, *Sala nel Settecento. Spaccato di microgeografia storica*, Salerno 1983 (=SPINELLI 1983).
- G.TABACCO, *Economie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979 (=TABACCO 1979).
- S.TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV*, Roma 2000 (=TRAMONTANA 2000).
- R.TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli 1921 (=TRIFONE 1921).
- A.TORTORELLA, *A l'us' andicu. Le tradizioni nel Vallo di Diano*, Salerno 1982 (=TORTORELLA 1982).
- G.VITOLO, *Economia e società nel Basso Medioevo*, in F.BARBAGALLO (a cura di), *Storia della Campania*, vol. 1, Napoli 1976, pp. (=VITOLO 1976).
- ID., *Organizzazione dello spazio e vicende del popolamento*, in N.CILENTO (a cura di), *Storia del Vallo di Diano*, vol. II: *Età medievale*, Salerno 1982, pp. 43-72 (=VITOLO 1982).
- ID., *Il regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno* diretta da G.GALASSO e R.ROMEO, vol. IV, Roma 1986, pp. 9-86 (=VITOLO 1986).
- ID. (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, Salerno 2005 (=VITOLO 2005).
- F.VOLPE, *Territorio e popolazione nell'età moderna*, in P.VILLANI (a cura di), *Storia del Vallo di Diano*, vol. III.1: *Età moderna e contemporanea*, Salerno 1984, pp. 63-92 (=VOLPE 1984).

### **Didattica della storia ed educazione al patrimonio culturale**

- U.BALDOCCHI, S.BUCCIARELLI, S.SODI, *Insegnare storia. Riflessioni a margine di un'esperienza di formazione*, Pisa 2007<sup>2</sup> (=BALDOCCHI-BUCCIARELLI-SODI 2007<sup>2</sup>).
- P.BERNARDI (a cura di), *Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico*, Torino 2006 (=BERNARDI 2006).
- M.BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, tr. it. a cura di G.GOUTHIER, Torino 1998 (=BLOCH 1998).
- M.CALIDONI, *Educazione al patrimonio. Aspetti culturali, pedagogici e didattici*, in «Rivista dell'istruzione» 5 (2008), pp. 15-22 (=CALIDONI 2008).
- CLIO '92. Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia, *Tesi sulla didattica della storia*, Bellaria 1999 (=CLIO '92-TESTI).
- S.GUARRACINO, D.RAGAZZINI, *La formazione storica. Metodi storiografici e criteri didattici*, Firenze 1990 (=GUARRACINO-RAGAZZINI 1990).
- I.MATTOZZI, *Didattica della storia, beni culturali, educazione al patrimonio*, in «Rivista dell'istruzione» 5 (2008), pp. 23-27 (=MATTOZZI 2008).

### **Scienze e tecniche**

- G.CANEVA, M.A.PONTRANDOLFI, S.FASCETTI, *Le piante alimentari spontanee della Basilicata*, Potenza, s.d. (=CANEVA-PONTRANDOLFI-FASCETTI).
- S.PIGNATTI, *Flora d'Italia*, 3 voll., Bologna 1982 (=PIGNATTI 1982).
- B.WULFHORST, *Processi di lavorazione dei prodotti tessili*, tr. it. a cura di STUDIO AGOSTINI E ASSOCIATI, Milano 2001 (=WULFHORST 2001).